



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 324  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 12 dicembre 2014

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 12 dicembre 2014

**Plenaria****330<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1699) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Relativamente agli emendamenti riferiti ai commi da 38 a 221 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1698, il PRESIDENTE dichiara inammissibili, per materia, le proposte emendative: 2.473, 2.726, 2.740-*bis*, 2.743, 2.750, 2.788, 2.789, 2.790, 2.794, 2.798 (testo 2), 2.799, 2.800, 2.806, 2.812, 2.813, 2.831, 2.833, 2.835, 2.836, 2.848, 2.856, 2.876, 2.877, 2.918, 2.935, 2.955, 2.971, 2.974, 2.977, 2.978, 2.979, 2.980,

2.982, 2.985, 2.1011, 2.1288, 2.1309, 2.1310, 2.1327, 2.1329, 2.1341 e 2.1351.

Dichiara poi inammissibili, per difetto di copertura, le proposte emendative: 2.401, 2.402, 2.405, 2.406, 2.407, 2.410, 2.411, 2.412, 2.413, 2.414, 2.415, 2.418, 2.419, 2.428, 2.431, 2.438, 2.446, 2.450, 2.466, 2.470, 2.472, 2.475, 2.483, 2.491, 2.495, 2.505, 2.506, 2.507, 2.508, 2.510, 2.515, 2.524, 2.525, 2.530, 2.531, 2.532, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.549, 2.553, 2.558, 2.559, 2.670, 2.678, 2.681, 2.684, 2.694, 2.674-bis, 2.676-bis, 2.677-bis, 2.678-bis, 2.685-bis, 2.688-bis, 2.689-bis, 2.690-bis, 2.691-bis, 2.692-bis, 2.699-bis, 2.702, 2.704, 2.714, 2.715, 2.717, 2.723, 2.731, 2.732, 2.734, 2.736, 2.737, 2.742, 2.744, 2.753, 2.762, 2.764, 2.768, 2.769, 2.777, 2.783, 2.784, 2.785, 2.786, 2.796, 2.801, 2.802, 2.803, 2.804, 2.805, 2.807, 2.808, 2.809, 2.816, 2.821, 2.823, 2.824, 2.826, 2.828, 2.830, 2.832, 2.840, 2.841, 2.843, 2.844, 2.846, 2.860, 2.861, 2.862, 2.863, 2.866, 2.867, 2.868, 2.869, 2.872, 2.883, 2.889, 2.890, 2.894, 2.895, 2.906, 2.908, 2.909, 2.915, 2.921, 2.923, 2.931, 2.949, 2.962, 2.963, 2.964, 2.968, 2.975, 2.976, 2.981, 2.988 (limitatamente alla lettera *b*)), 2.990, 2.993 (limitatamente alla lettera *b*)), 2.997, 2.998, 2.999, 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1003, 2.1004, 2.1010, 2.1012, 2.1013, 2.1034, 2.1035, 2.1038, 2.1039, 2.1040, 2.1045, 2.1046, 2.1061 (limitatamente alla lettera *c*)), 2.1062 (limitatamente alla lettera *c*)), 2.1063 (limitatamente alla lettera *c*)), 2.1065, 2.1066, 2.1067, 2.1068, 2.1069, 2.1072, 2.1073, 2.1074, 2.1075, 2.1076, 2.1077, 2.1078, 2.1094, 2.1128, 2.1153, 2.1159, 2.1160, 2.1162, 2.1180, 2.1183, 2.1184, 2.1189, 2.1190, 2.1197, 2.1201, 2.1202, 2.1205, 2.1223, 2.1232, 2.1235, 2.1237, 2.1239, 2.1240, 2.1241, 2.1242, 2.1244, 2.1245, 2.1246, 2.1249, 2.1251, 2.1252, 2.1253, 2.1254, 2.1255, 2.1256, 2.1257, 2.1258, 2.1259, 2.1260, 2.1261, 2.1262, 2.1266, 2.1267, 2.1268, 2.1269, 2.1270, 2.1271, 2.1272, 2.1275, 2.1276, 2.1277, 2.1278, 2.1279, 2.1280, 2.1281, 2.1282, 2.1283, 2.1284, 2.1286, 2.1287, 2.1289, 2.1290, 2.1291, 2.1292, 2.1296, 2.1298, 2.1299, 2.1300, 2.1302, 2.1304, 2.1305, 2.1306, 2.1307, 2.1313, 2.1314, 2.1315, 2.1316, 2.1317, 2.1318, 2.1319, 2.1320, 2.1330, 2.1336, 2.1339, 2.1340, 2.1343, 2.1348, 2.1349, 2.1352, 2.1353, 2.1365, 2.1372, 2.1405, 2.1427 e 2.1434.

Precisa che, dove le inammissibilità dovessero riguardare emendamenti in precedenza accantonati, queste prevalgono sulla richiesta di accantonamento e dunque si considerano inammissibili.

Revoca infine l'inammissibilità per le proposte 1.25, 2.28, 2.60, 2.176 e 2.292.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) invita la Presidenza a rivalutare i profili di ammissibilità dell'emendamento 1.989 sullo *screening* neonatale.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1213.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce dei lavori svolti nelle precedenti sedute, chiede di considerare accantonato l'emendamento 2.633.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), a sua volta, avanza la medesima richiesta per le proposte 1.251, 1.373, 1.504, 1.986, 2.403, 2.787 e 2.1014.

Il relatore SANTINI (*PD*) chiede di accantonare anche gli emendamenti 1.995, 2.91, 2.199 e 2.244.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.213, 1.251, 1.373, 1.504, 1.986, 1.995, 2.91, 2.199, 2.244, 2.633, 2.403, 2.787 e 2.1014, nonché, su richiesta dei commissari dei Gruppi GAL e Forza Italia, dei seguenti emendamenti: 1.404, 1.453, 1.600, 1.610, 1.676, 1.935, 1.1276, 2.149, 2.158, 2.28, 2.322, 2.443, 2.570, 2.1005, 2.1409, 2.1536, 2.1537, 2.1562, 2.1564, 2.1604, 2.1700, 3.135, 3.316, 3.317, 3.318, 3.329, 3.330, 3.362, 3.371, 2.791, 2.693, 1.1274, 1.1276, 3.165, 2.1539, 2.1542, 2.314, 2.950, 2.698, 2.1535, 2.386, 2.1740, 2.877, 2.639, 3.327, 1.8, 1.36, 1.41, 1.62, 1.69, 1.92, 1.125, 1.170, 1.234, 1.238, 1.248, 1.254, 1.276, 1.284, 1.297, 1.613, 1.689, 1.677, 1.727, 1.728, 1.800, 1.801, 1.802, 1.813, 1.366, 1.376, 1.405, 1.449, 1.701, 1.741, 1.822, 1.788, 1.497, 1.871, 1.947, 1.1021, 1.1075, 1.1218, 1.1222, 1.1248, 1.1311, 1.1301, 2.163, 2.229, 2.245, 2.440, 2.441, 2.442, 2.343, 2.344, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 2.796, 2.797, 2.937, 2.947, 2.281, 2.1142, 2.5, 2.7, 2.16, 2.26, 2.27, 2.38, 2.84, 2.104, 2.110, 2.114, 2.127, 2.156, 2.157, 2.196, 2.213-bis, 2.219-bis, 2.224-bis, 2.245-bis, 2.247, 2.264, 2.391, 2.392, 2.439, 2.440, 2.441, 2.458, 2.482, 2.483, 2.484, 2.485, 2.486, 2.461, 2.463, 2.498, 2.510, 2.549, 2.666, 2.667, 2.683, 2.796, 2.797, 2.821, 2.874, 2.892, 2.908, 2.910, 2.958, 2.1009, 2.1057, 2.1138, 2.1139, 2.1140, 2.1142, 2.1159, 2.1162, 2.1218, 2.1219, 2.1221, 2.1224, 2.1234, 2.1303, 2.1308, 2.1312, 2.1343, 2.1376, 2.1453, 2.1540, 2.1543, 2.1554, 2.1559, 2.1582, 2.1593, 2.1598, 2.1607, 2.1609, 2.1610, 2.1629, 2.1642, 2.1647, 2.1651, 2.1672, 2.1705, 2.1795, 2.1796, 2.1797, 2.1799, 2.1800, 2.1804, 3.17, 3.18, 3.88, 3.305, 3.306, 3.337, 3.357, 3.358, 3.359, 3.99, 3.100, 3.119, 3.152, 3.153, 3.159, 3.182, 3.186, 3.199, 3.210, 3.213, 3.214, 3.215, 3.248, 3.246, 3.282, 3.370, 3.400, 3.409, 3.440, 3.441, 3.443, 3.446, 3.482, 3.483, 3.484 e 3.0.2.

Infine propone di sospendere la seduta fino alle ore 18, al fine di consentire ai Gruppi di svolgere gli opportuni approfondimenti in vista dell'inizio delle votazioni, sulle proposte riferite al disegno di legge di stabilità, alla ripresa dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 18,20.*

Il presidente AZZOLLINI dichiara che, relativamente agli emendamenti riferiti ai commi da 223 a 272 e aggiuntivi dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1698, sono inammissibili per materia gli emendamenti: 2.1459, 2.1460, 2.1461, 2.1487, 2.1493, 2.1494, 2.1495, 2.1497, 2.1498, 2.1500, 2.1501, 2.1502, 2.1503, 2.1504, 2.1505, 2.1506, 2.1507, 2.1508, 2.1509, 2.1510, 2.1511, 2.1514, 2.1526, 2.1535, 2.1551, 2.1557, 2.1558, 2.1618, 2.1622, 2.1636, 2.1637, 2.1641, 2.1672, 2.1695, 2.1696, 2.1698, 2.1715, 2.1725, 2.1726, 2.1727 (testo 2), 2.1767, 2.1770, 2.1771, 2.1774, 2.1775, 2.1788, 2.1789, 2.1790, 2.1796, 2.1797, 2.1798, 2.1806, 2.1808, 2.1809, 2.1810, 2.1811e 2.0.1.

Sono altresì inammissibili per copertura gli emendamenti 2.1437, 2.1438, 2.1446, 2.1453, 2.1455, 2.1462, 2.1463, 2.1464, 2.1466, 2.1469, 2.1471, 2.1475, 2.1478, 2.1492, 2.1499, 2.1512, 2.1519, 2.1520, 2.1521, 2.1524, 2.1528, 2.1529, 2.1535, 2.1540, 2.1551, 2.1552, 2.1557, 2.1559, 2.1561, 2.1583, 2.1584, 2.1585, 2.1590, 2.1598, 2.1603, 2.1625, 2.1638, 2.1644, 2.1652, 2.1657, 2.1660, 2.1668, 2.1671, 2.1678, 2.1716, 2.1718, 2.1719, 2.1723, 2.1732, 2.1756, 2.1757, 2.1758, 2.1761, 2.1763, 2.1765, 2.1766, 2.1768, 2.1769, 2.1773, 2.1778, 2.1779, 2.1782, 2.1783, 2.1784, 2.1785, 2.1787, 2.1792, 2.1801, 2.1802, 2.1803 e 2.1805.

Comunica altresì che il senatore Susta ha ritirato l'emendamento 3.286, il senatore Formigoni ha chiesto di apporre la propria firma all'emendamento 1.69 ed è stato richiesto dal proponente l'accantonamento dell'emendamento 1.24.

Rende noto inoltre di voler sottoporre a riesame la precedente dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.333.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.92 e 2.1190.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede che l'emendamento 2.294 non venga considerato accantonato.

Si passa dunque all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti che non siano stati accantonati.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritira gli emendamenti 1.9, 1.11, 1.18.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) e la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) appongono la propria firma all'emendamento 1.36, in precedenza accantonato.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) ritira gli emendamenti 1.39, 1.42, 1.71, 1.73, 1.101 e 1.105. Ritira inoltre, dopo avervi apposto la propria firma, gli emendamenti 1.70, 1.176 e 1.177.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 1.96 e 1.97 e appone la propria firma all'emendamento 1.98.

I senatori GUALDANI (*NCD*) e DALLA TOR (*NCD*) appongono la propria all'emendamento 1.125, già accantonato.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) appone la propria firma all'emendamento 1.158, chiedendo che venga considerato accantonato. Sottoscrive altresì gli emendamenti 1.207, 1.231 e 1.313 che successivamente ritira, unitamente all'1.100.

La senatrice DE PIN (*Misto*) appone la propria firma all'emendamento 1.204, che successivamente ritira.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede che l'emendamento 1.318 venga considerato accantonato.

I senatori GUALDANI (*NCD*), D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), Anna Cinzia BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), Stefania PEZZOPANE (*PD*) appongono la propria firma all'emendamento 1.356 già accantonato. Il senatore GUALDANI (*NCD*) ritira, di conseguenza, l'emendamento 1.357. Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 1.358 e dichiara che tutti i firmatari di tale emendamento appongono la propria firma all'emendamento 1.356.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira gli emendamenti 1.387, 1.388, 1.389, 1.391, 1.392 e 1.393.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 1.398.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 1.406.

Si passa al voto sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, qualora vengano respinti emendamenti in precedenza accantonati, si intende che i rispettivi firmatari abbiano rinunciato all'accantonamento. Dispone comunque l'accantonamento di tutte le proposte emendative di cui è pervenuta la richiesta nella seduta in corso.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.3 che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.26, 1.30, 1.33, 1.35, 1.37, 1.49, 1.50, 1.51, 1.55, 1.56, 1.58, 1.61, 1.63, 1.67, 1.68, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.79, 1.82, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.91, 1.94, 1.102, 1.104, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.136, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.148, 1.149, 1.152, 1.153, 1.154, 1.156, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.178, 1.180, 1.181, 1.182, 1.184, 1.185, 1.193, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.201, 1.202, 1.205, 1.206, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.221, 1.223, 1.224, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.233, 1.241, 1.242, 1.247, 1.249, 1.252, 1.253, 1.255, 1.256, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.268, 1.273, 1.281, 1.294, 1.295, 1.296, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.310, 1.311, 1.317, 1.319, 1.322, 1.323, 1.324, 1.326, 1.330, 1.331, 1.332, 1.335, 1.339, 1.341, 1.343, 1.345, 1.346, 1.347, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.355, 1.367, 1.374, 1.375, 1.377, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.386, 1.394, 1.397, 1.399, 1.400, 1.401 e 1.402, 1.413, 1.423, 1.428, 1.438, 1.439, 1.441, 1.442, 1.443, 1.450, 1.451, 1.455, 1.456, 1.457, 1.462, 1.464, 1.465, 1.466, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.490, 1.499, 1.501, 1.502, 1.505, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.517, 1.521, 1.522, 1.524, 1.526, 1.527, 1.528, 1.530, 1.531, 1.532, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538 e 1.539.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.546, cui aggiunge la firma il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*).

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.547, 1.548, 1.549, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557 e 1.560.

L'emendamento 1.561 è invece accantonato.

L'emendamento 1.562 è respinto.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 1.564 viene ritirato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.565 e 1.566.

Gli emendamenti 1.572 e 1.573 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.580, 1.581, 1.582, 1.583 e 1.584.



Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.586 e 1.600.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.590, 1.591, 1.594 e 1.597.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.601, 1.606 e 1.611.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e MANGILI (*M5S*) dichiarano di aggiungere la propria firma al testo corretto dell'emendamento 1.612, precedentemente accantonato. Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.615, 1.617, 1.619, 1.622, 1.623 e 1.624.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.625.

L'emendamento 1.626 è posto ai voti e respinto.

I testi 2 degli emendamenti 1.628 e 1.629 vengono accantonati.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.631, 1.633, 1.634, 1.636 e 1.639.

L'emendamento 1.640 viene ritirato.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.643.

L'emendamento 1.647 viene ritirato.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.649 e 1.657.

L'emendamento 1.658 viene ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.659 viene respinto, mentre dell'emendamento 1.660 è disposto l'accantonamento dal PRESIDENTE, su richiesta dei firmatari, unitamente all'emendamento 1.684.

L'emendamento 1.662 viene ritirato.

Con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 1.664, 1.665, 1.666, 1.669, 1.672, 1.674, 1.678, 1.680, 1.682, 1.685, 1.686, 1.687, 1.690, 1.691, 1.692, 1.694 e 1.695.

Dell'emendamento 1.701, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

Posti distintamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 1.699, 1.700, 1.706, 1.709, 1.710, 1.713 e 1.714.

L'emendamento 1.721 viene accantonato su richiesta dei proponenti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.729, 1.730, 1.733, 1.737 e 1.739.

Dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.741, accantonato, la senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 1.742.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.743, 1.744 e 1.745.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.747, riconsiderando la declaratoria di inammissibilità.

Il PRESIDENTE conferma che l'emendamento in questione è stato dichiarato inammissibile, riservandosi, comunque, di valutare eventuali riformulazioni che dovranno tuttavia essere presentate entro il termine della seduta.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.750, 1.751 e 1.753.

L'emendamento 1.758 viene ritirato dal senatore URAS (*Misto-SEL*).

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.761, 1.762 e 1.765.

L'emendamento 1.766 viene quindi ritirato dal senatore Luigi MARINO (*PI*), che lo fa proprio.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.767, 1.768, 1.769, 1.770, 1.771, 1.772, 1.775, 1.780, 1.781, 1.782, 1.783, 1.784, 1.785, 1.789, 1.790, 1.791, 1.793, 1.794, 1.795, 1.796, 1.798, 1.799, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807, 1.808, 1.809, 1.811, 1.812, 1.814, 1.815, 1.816 e 1.817.

L'emendamento 1.818 viene ritirato dai rispettivi proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.819 risulta respinto.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.820, con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.821, 1.823, 1.825, 1.826, 1.828 e 1.829.

Vengono ritirati gli emendamenti 1.831, 1.832 e 1.833.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.834, 1.835 e 1.836.

Ritirato l'emendamento 1.837 dal senatore URAS (*Misto-SEL*), con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.838, 1.839, 1.840, 1.841, 1.843, 1.845, 1.846, 1.847, 1.848, 1.849, 1.850, 1.851, 1.852, 1.853, 1.854, 1.855, 1.856, 1.857, 1.858, 1.859, 1.860, 1.861, 1.862, 1.863, 1.864, 1.865, 1.866, 1.867, 1.868 e 1.869.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.872 e 1.873 sono ritirati.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.874, 1.875, 1.876, 1.882, 1.884, 1.886, 1.887, 1.888, 1.890, 1.891, 1.892, 1.893, 1.894, 1.895, 1.896, 1.900, 1.901 e 1.904.

Gli emendamenti 1.905 e 1.906 vengono ritirati dal senatore URAS (*Misto-SEL*).

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.907, 1.908, 1.909, 1.910, 1.911, 1.912, 1.913, 1.915, 1.916, 1.918, 1.922, 1.924, 1.926, 1.927, 1.928, 1.929, 1.930 (testo corretto), 1.931, 1.932, 1.936, 1.939 e 1.941.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.943, la Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1.944, 1.945 e 1.946.

Vengono ritirati gli emendamenti 1.950 e 1.951 dal senatore URAS (*Misto-SEL*).

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.953, 1.954 e 1.957.

Dopo che il senatore URAS (*Misto-SEL*) ha ritirato l'emendamento 1.958, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.962, 1.964, 1.967, 1.968, 1.969, 1.970, 1.971, 1.974, 1.975, 1.977, 1.980, 1.981, 1.983, 1.984 e 1.985.

Ritirato l'emendamento 1.990, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.991, 1.992, 1.993, 1.994, 1.996, 1.997, 1.999, 1.1000, 1.1001, 1.1002, 1.1003, 1.1004 e 1.1006.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.1007 da parte del senatore URAS (*Misto-SEL*), con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.1008, 1.1009, 1.1012, 1.1013, 1.1014, 1.1015, 1.1017, 1.1018, 1.1023, 1.1024, 1.1025, 1.1029, 1.1031, 1.1033, 1.1034, 1.1035, 1.1036, 1.1037, 1.1038, 1.1040, 1.1042 e 1.1044.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.1045 da parte del senatore GUALDANI (*NCD*), vengono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1049, 1.1050, 1.1051, 1.1056, 1.1057, 1.1058, 1.1059, 1.1060, 1.1061, 1.1062, 1.1063, 1.1064, 1.1065, 1.1066, 1.1069, 1.1070, 1.1071, 1.1072, 1.1073, 1.1074, 1.1076 e 1.1077.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento 1.1078.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1079, 1.1080, 1.1081 e 1.1082.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.1083 da parte del senatore SPOSETTI (*PD*), con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1085, 1.1086, 1.1089 e 1.1090.

Disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.1091, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1092, 1.1093, 1.1095, 1.1096, 1.1097, 1.1098, 1.1099, 1.1100, 1.1101, 1.1102, 1.1103, 1.1104 e 1.1107.

L'emendamento 1.1108 viene ritirato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1114, 1.1116, 1.1118 e 1.1120.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.1122, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.1123, 1.1124, 1.1128, 1.1129, 1.1130, 1.1132, 1.1133, 1.1134 e 1.1135.

Ritirato l'emendamento 1.1136, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1205, 1.1138, 1.1139, 1.1140, 1.1141, 1.1142, 1.1143, 1.1146, 1.1147, 1.1149 e 1.1150.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1151.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1152, 1.1153, 1.1155, 1.1156, 1.1157, 1.1158, 1.1159, 1.1160, 1.1162, 1.1163, 1.1164, 1.1177, 1.1178, 1.1179, 1.1182, 1.1183, 1.1184, 1.1185, 1.1186 e 1.1188.

L'emendamento 1.1190 viene ritirato mentre all'emendamento 1.1191, già accantonato, è aggiunta la firma del senatore VERDUCCI (*PD*).

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.1192, 1.1193, 1.1194, 1.1196, 1.1198, 1.1201, 1.1202, 1.1206, 1.1207, 1.1211, 1.1219, mentre l'emendamento 1.1221 è ritirato, ai fini di un'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.1223, 1.1225, 1.1227, 1.1228, 1.1229, 1.1239, 1.1240, 1.1241, 1.1244, 1.1245, 1.1246, 1.1249, 1.1250, 1.1251, 1.1252, 1.1253 e 1.1254.

L'emendamento 1.1285 risulta ritirato.

Dopo l'accantonamento, disposto dal PRESIDENTE, degli emendamenti 1.1273 (testo 2), pubblicato in allegato, e 1.1274, con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.1256, 1.1257, 1.1258, 1.1259, 1.1260, 1.1262, 1.1263, 1.1264, 1.1265, 1.1266, 1.1267, 1.1268, 1.1269, 1.1271, 1.1272, 1.1280, 1.1283, 1.1286, 1.1287, 1.1289, 1.1290, 1.1291, 1.1292 e 1.1293.

Dopo che la senatrice PADUA (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.1310, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1295, 1.1302, 1.1307, 1.1312, 1.313 e 1.1314.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.1315 e 1.1321 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.1319 e 1.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.15, 2.19, 2.20, 2.24 e 2.29.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) fa proprio l'emendamento 2.30 e lo ritira insieme con l'emendamento 2.31.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.32, 2.35 e 2.36.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.39, a sua prima firma, e aggiunge la propria firma, unitamente agli altri proponenti del 2.39, all'emendamento 2.38, successivamente accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.46, 2.47 e 2.48.

Disposto dal PRESIDENTE l'accantonamento dell'emendamento 2.49 (testo 2), a cui aggiunge la propria firma la senatrice PEZZOPANE (*PD*), la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.55, 2.59, 2.62, 2.63, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70 e 2.71.

Dopo che il senatore GUALDANI (*NCD*) ha ritirato l'emendamento 2.74, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.76, 2.77, 2.79, 2.80 e 2.82.

Dopo il ritiro dell'emendamento 2.88 da parte del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.87, 2.89, 2.92, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.101, 2.102, 2.105, 2.108, 2.109, 2.111, 2.112, 2.113, 2.115, 2.116, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.129, 2.130, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.143, 2.145 e 2.146.

Dopo che il senatore GUALDANI (*NCD*) ha ritirato gli emendamenti 2.147 e 2.164 (previa revoca dell'inammissibilità), la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.153, 2.154, 2.155, 2.165, 2.171, 2.175, 2.180, 2.181, 2.183, 2.185, 2.187.

Il PRESIDENTE revoca l'inammissibilità, precedentemente dichiarata, dell'emendamento 2.176, che risulta accantonato.

Dopo che il senatore DI BIAGIO (*PI*) ha ritirato l'emendamento 2.191, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.194, 2.197, 2.198, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.211, 2.212, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218, 2.219, 2.225, 2.226, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233 e 2.234.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.292 (testo 2), dopo averne revocato l'inammissibilità, e la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.240, 2.242, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.254, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.261, 2.262, 2.265, 2.267, 2.267-*bis*, 2.267-*ter*, 2.269, 2.270, 2.273, 2.274, 2.276, 2.277, 2.279, 2.280, 2.281, 2.284, 2.285, 2.288, 2.290, 2.291, 2.293, 2.294, 2.298, 2.299, 2.301, 2.303, 2.304, 2.306, 2.307, 2.315, 2.316, 2.317, 2.319, 2.320, 2.321, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.336, 2.337 e 2.338.

Dopo che il senatore URAS (*Misto-SEL*) ha ritirato l'emendamento 2.342, preannunciandone una trasformazione in ordine del giorno, la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.346, 2.349, 2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2.362, 2.366, 2.368, 2.369, 2.371, 2.372, 2.373, 2.374, 2.375, 2.376, 2.377, 2.378, 2.381, 2.382, 2.383, 2.384, 2.388, 2.389, 2.390, 2.393, 2.398, 2.399 e 2.400.

Su richiesta del proponente, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.403.

Con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.404, 2.408, 2.409, 2.416, 2.417, 2.420, 2.421, 2.422, 2.424, 2.425, 2.426, 2.427, 2.429, 2.430, 2.432, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.444, 2.445.

L'emendamento 2.448 viene ritirato dal senatore SUSTA (*SCpI*).

Con separate votazioni, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.449, 2.451, 2.452 e 2.453.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.454, che viene disposto dal PRESIDENTE.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.456, 2.457, 2.459, 2.460, 2.462, 2.464, 2.465, 2.467, 2.468, 2.469, 2.471, 2.474, 2.476, 2.477, 2.478, 2.479, 2.480, 2.481 e 2.488.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) ritira i propri emendamenti 2.489 e 2.490.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira il proprio emendamento 2.492 e ne prospetta la riformulazione in ordine del giorno.

Con separate votazioni vengono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.493, 2.496 e 2.497.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) ritira il proprio emendamento 2.501.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.502, 2.503, 2.504, 2.509, 2.511, 2.512, 2.513, 2.514, 2.517, 2.518, 2.521, 2.522, 2.523, 2.526, 2.527, 2.528, 2.533, 2.538, 2.540, 2.541, 2.542, 2.543, 2.545, 2.546 e 2.547.

All'emendamento 2.548, già accantonato, aggiungono la propria firma la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) – anche a nome di tutti i presentatori dell'emendamento 2.549, già dichiarato inammissibile –, la senatrice PEZZOPANE (*PD*), anche a nome di tutti i firmatari dell'emendamento 2.550 che viene ritirato –, tutti i firmatari degli emendamenti 2.551 e 2.552, che vengono ritirati –, nonché il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) – anche a nome degli altri presentatori dell'emendamento 2.553, già dichiarato inammissibile –, il senatore URAS (*Misto-SEL*) – anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento 2.554 che viene ritirato – il senatore VACCARI (*PD*), anche a nome dell'altro firmatario dell'emendamento 2.555, che viene ritirato, ed il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), con riferimento all'emendamento 2.570, che viene ritirato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.556, 2.557, 2.560, 2.561, 2.562, 2.563, 2.564, 2.566, 2.567, 2.568, 2.569, 2.571 e 2.572.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.573 e 2.574 sono ritirati.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.576, 2.578, 2.579, 2.580, 2.581, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.590, 2.591, 2.592, 2.593, 2.594, 2.595, 2.596, 2.597, 2.598, 2.599, 2.600, 2.601, 2.602, 2.603, 2.604, 2.605, 2.607, 2.608, 2.609, 2.610, 2.611, 2.612, 2.613, 2.614, 2.615, 2.616, 2.617, 2.618, 2.619, 2.620, 2.621, 2.622, 2.623, 2.624, 2.625, 2.626, 2.627, 2.628, 2.629, 2.630, 2.631 e 2.632.

Su richiesta del proponente, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.633.

Con separate votazioni, vengono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.634, 2.635, 2.637, 2.638, 2.640, 2.641, 2.642, 2.642-*bis*, 2.643, 2.644, 2.645, 2.646, 2.647, 2.648, 2.649, 2.650, 2.651, 2.652, 2.653, 2.654, 2.655, 2.656, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.668, 2.669, 2.671, 2.672, 2.673, 2.676, 2.677, 2.679, 2.680, 2.682, 2.685, 2.686, 2.687, 2.688, 2.689, 2.691, 2.692, 2.693, 2.695, 2.696 e 2.697.

I firmatari chiedono l'accantonamento dell'emendamento 2.671-*bis* che viene disposto dal PRESIDENTE.

La Commissione respinge l'emendamento 2.673-*bis*.

Il PRESIDENTE revoca la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 2.674-*bis* e – su richiesta del senatore MICHELONI (PD) – ne dispone l'accantonamento; lo stesso senatore MICHELONI (PD) ritira il proprio emendamento 2.675-*bis*.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.679-*bis* e 2.680-*bis*.

Il senatore GUALDANI (NCD) ritira il proprio emendamento 2.682-*bis* ed appone la propria firma (insieme al senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ed a tutti i presentatori dell'emendamento 2.684-*bis* (che viene ritirato) all'emendamento 2.683-*bis*, presentato dal senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII), che ne chiede l'accantonamento, disposto dal PRESIDENTE.



Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.686-*bis*, 2.692-*bis*, 2.693-*bis*, 2.694-*bis*, 2.695-*bis*, 2.696-*bis*, 2.697-*bis*, 2.700, 2.701, 2.705, 2.706, 2.707, 2.708, 2.709, 2.711, 2.712, 2.713, 2.716, 2.719, 2.720, 2.722, 2.725, 2.727, 2.729, 2.730, 2.733, 2.735, 2.738 e 2.739.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.740-*bis* (testo 2).

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 2.745, 2.746, 2.747, 2.748, 2.751, 2.754, 2.756, 2.757, 2.758, 2.761, 2.763, 2.766, 2.767, 2.770, 2.771, 2.779, 2.780, 2.781 e 2.782.

Viene richiesto dai proponenti l'accantonamento dell'emendamento 2.787 e il PRESIDENTE accede a tale richiesta.

Con separate votazioni sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.792, 2.793, 2.795, 2.810, 2.811, 2.815, 2.817, 2.818, 2.820, 2.822, 2.823, 2.824 (testo 2), 2.825, 2.829, 2.834, 2.837, 2.839 e 2.847.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 2.849 ed il PRESIDENTE accoglie tale richiesta.

Con successive votazioni sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.850, 2.851, 2.852, 2.853, 2.854, 2.855, 2.857, 2.859, 2.864, 2.865, 2.871.

Si apre un dibattito sulla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 2.872, nel quale intervengono la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) – che esprime perplessità su tale decisione – il PRESIDENTE, il quale dichiara di mantenere la determinazione precedentemente assunta, condivisa dal vice ministro MORANDO.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.875, 2.878, 2.879, 2.881, 2.882, 2.884, 2.885 e 2.886.

Su richiesta del senatore GUALDANI (*NCD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.887 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.888, 2.891, 2.893, 2.896, 2.897, 2.898, 2.899, 2.900, 2.901, 2.903, 2.904, 2.905, 2.907, 2.911, 2.912, 2.913, 2.916, 2.917, 2.919, 2.920, 2.922, 2.924, 2.925, 2.926, 2.927, 2.929, 2.930, 2.932, 2.933, 2.934, 2.936, 2.938, 2.939, 2.940, 2.941, 2.942, 2.944, 2.945, 2.946, 2.948, 2.951, 2.952, 2.953, 2.954, 2.956, 2.957, 2.959, 2.960, 2.961, 2.965, 2.966, 2.983, 2.984, 2.986 e 2.987.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.988 è inammissibile con riferimento alla lettera *b*) mentre per la parte restante risulta già accantonata.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.989 e 2.991.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.993 è inammissibile con riferimento alla lettera *b*), mentre – su richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) – ne dispone l'accantonamento con riferimento alla lettera *c*).

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.994, 2.995, 2.996 e 2.1007.

Il PRESIDENTE dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 2.1014.

Con separate votazioni vengono infine respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.1019, 2.1020, 2.1021, 2.1022, 2.1023, 2.1024, 2.1025, 2.1026, 2.1027, 2.1028, 2.1029, 2.1030, 2.1032, 2.1033, 2.1036, 2.1037, 2.1041, 2.1042, 2.1043, 2.1044, 2.1047, 2.1048, 2.1049, 2.1050, 2.1051, 2.1052, 2.1053, 2.1054, 2.1055, 2.1056, 2.1058, 2.1059, 2.1060, 2.1061 (ad eccezione della lettera *c*), dichiarata inammissibile), 2.1062 (ad eccezione della lettera *c*), dichiarata inammissibile), 2.1063 (ad eccezione della lettera *c*), dichiarata inammissibile), 2.1064, 2.1070, 2.1080, 2.1081, 2.1082, 2.1083, 2.1084 e 2.1085.

Il PRESIDENTE si riserva di rivalutare la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti 1.333, 1.484, 1.1165, 2.872 (a quest'ultimo aggiunge la propria firma la senatrice ORRÙ (*PD*)) e 2.28.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine concordato, sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 1.642 (testo 2), 1.935 (testo 2), 3.248 (testo 2), 3.302 (testo 2), 2.1349 (testo 2), 1.390 (testo 2), 1.481 (testo 2), 1.747 (testo 2), 1.1224 (testo 2), 2.786 (testo 2), 2.824 (testo 2), 2.1017 (testo 2), 2.1320 (testo 2) e 3.421 (testo 2).

Riferisce poi che sono stati presentati alcuni subemendamenti agli emendamenti del Governo, pubblicati in allegato.

Rende noto, inoltre, che l'emendamento 1.1054 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 84, pubblicato in allegato, e che è stato presentato l'ordine del giorno n. 83, pubblicato in allegato.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione degli ulteriori emendamenti del Governo scadrà sabato 13 dicembre alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, sabato 13 dicembre 2014, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 22,35.*

## ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI N. 1698

### **G/1698/83/5**

URAS, DEL BARBA, LAI

La 5<sup>a</sup> Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, premesso che:

il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) ha assunto negli anni un ruolo di crescente rilievo nella gestione territoriale delle emergenze, connotandosi per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità di elevata professionalità ed efficienza;

configurato dall'ordinamento quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, il medesimo Corpo ha visto nel tempo accrescersi significativamente tanto l'ambito quanto la professionalizzazione delle funzioni di pubblico servizio svolte a favore della popolazione, senza che a ciò abbia corrisposto alcun sostanziale adeguamento del suo status giuridico;

in particolare, la disciplina di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, vincola a tutt'oggi il Corpo all'esclusivo utilizzo di personale volontario, secondo una limitazione divenuta di ostacolo alla piena operatività delle attività di soccorso e di elisoccorso e alle attività di formazione, svolte oggi dal CNSAS in forma peculiare e altamente professionale;

tale rigida limitazione appare tanto più irragionevole in quanto la più generale disciplina delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ammette che le associazioni possano, in caso di particolare necessità, "assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati" (articolo 18, comma 2, della legge n. 383/2000);

ciò premesso, impegna il Governo:

a procedere ad un complessivo riordino della disciplina legislativa che regola il settore del soccorso alpino e speleologico, anche attraverso l'adozione di una legge quadro idonea a cogliere i mutamenti intervenuti nelle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e a superare le attuali criticità regolatorie, a partire dalla riconfigurazione giuridica dei rapporti tra il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Servizio nazionale della protezione civile e il Servizio sanitario nazionale;

in particolare, a riconoscere al CNSAS la possibilità di avvalersi, entro un contingente numerico limitato, di prestazioni di lavoro dipendente

ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali;

a tal fine, a rimettere ad un apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico l'individuazione - previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico - delle figure professionali specialistiche da ammettere alle prestazioni in regime di lavoro dipendente o autonomo;

infine, a riconoscere ai Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico la possibilità di iscrizione ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

---

#### **G/1698/84/5**

BONFRISCO

La 5ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 1698,

#### **2.679/bis**

COMAROLI, CENTINAIO, TOSATO

*Sopprimere il comma 76.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni di euro» con le parole: «187.3 milioni di euro».*

---

#### **2.680/bis**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sopprimere il comma 77.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

**2.681/bis**

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI

*Sopprimere il Gomma 77.**Conseguentemente all'Articolo 1, comma 121, sostituire le parole: « 200 milioni», con le seguenti: «170 milioni».***2.682/bis**

GUALDANI

*Sopprimere il comma 77.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;  
2016: – 30.000.000;  
2017: – 30.000.000.

**2.683/bis**

D'ALÌ

*Sopprimere il comma 77.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;  
2016: – 30.000.000;  
2017: – 30.000.000.

**2.684/bis**

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE

*Sopprimere il comma 77.**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;  
2016: – 30.000.000;  
2017: – 30.000.000.

**2.685/bis**

FASIOLO

*Sopprimere il comma 77.*

---

**2.686/bis**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:*

«77-bis. All'articolo 14, comma 17, lettera a) del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di garantire la continuità didattica, al permanere della situazione di esubero in capo ai docenti interessati, i posti e le cattedre così assegnati rimangono indisponibili, anche per i successivi anni scolastici, ai fini delle immissioni in ruolo e dei trasferimenti, ivi compresi i passaggi di ruolo e i passaggi di cattedra. Conseguentemente, le operazioni di conferma, a domanda e/o d'ufficio, dei docenti utilizzati per effetto del presente comma, prevedono i trasferimenti, i passaggi di ruolo e i passaggi di cattedra,"».

---

**2.687/bis**

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sopprimere il comma 78.*

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 75, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

**2.688/bis**

LIUZZI

*Al comma 78 al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «con l'esclusione di una quota parte finalizzata a dotare le istituzioni scolastiche delle province di cui alle seguenti leggi: legge 11 giugno*

2004, n. 146, legge 11 giugno 2004, n. 147 e legge 11 giugno 2004, n. 148, di codici meccanografici».

---

**2.689/bis**

FAVERO, SANGALLI, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI

*Sopprimere il comma 79.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 500.000;  
2016: – 1.500.000;  
2017: – 1.500.000.

---

**2.690/bis**

COMAROLI, TOSATO, CENTINAIO

*Sopprimere il comma 79.*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo rifugiati e richiedenti Asilo di cui all'articolo 17 comma 13 della presente legge.*

---

**2.691/bis**

PUGLISI, IDEM, Elena FERRARA, DI GIORGI, MARTINI, MARCUCCI, ZAVOLI, TOCCI, MINEO, FASIOLO

*Sostituire il comma 79 con il seguente:*

«79. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 307.–L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento"».



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 1.500.000;

2016: - 1.100.000;

2017: - 1.100.000.

---

### **2.692/bis**

CARDINALI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CIRINNÀ, DI GIACOMO, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, FEDELI, Elena FERRARA, LANIECE, LO GIUDICE, MASTRANGELI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI

*Sostituire il comma 79 con il seguente:*

«79. A decorrere dallo settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 307.-L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di molo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: «è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «è incrementato di 186 milioni di euro annui per l'anno 2015, e di 184,3 milioni di euro a decorrere dal 2016».*

---

### **2.692/ter**

FASIOLO

*Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:*

«79-bis. Alla lettera *b*), del comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, alla lettera *b*), sostituire le parole: «a decorrere dallo gennaio 2015» con le seguenti: «a decorrere dallo gennaio 2016».

79-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 79-bis, pari a 130 milioni di euro annui per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma il, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che

appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche.

79-*quater*. Al comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente: *e-ter*. Per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro, a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **2.693/bis**

MILO, SCAVONE

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

«79-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 o siano stati in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale–n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione.

Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte: tutti quei soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* –4 serie speciale–n. 56 del 15 luglio 2011. successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale; tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente in riferimento alla Legge 202 del 2010; tutti coloro che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-con-

corso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006».

---

**2.694/bis**

GUALDANI

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 34.261.055,05  
2016: – 102.783.165,14  
2017: – 102.783.165,14

---

**2.695/bis**

CONTE, GUALDANI

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 34.262.000;  
2016: – 102.784.000  
2017: – 102.784. 000

---

**2.696/bis**

GUALDANI

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 34.300.000;  
2016: – 102.800.000;  
2017: – 102.800.000.

---

**2.697/bis**

D'ALÌ

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 34.300.000;

2016: - 102.800.000;

2017: - 102.800.000.

---

**2.698/bis**

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.», con le seguenti: «165 milioni di euro nel 2015 e 97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

**2.699/bis**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015», sono sostituite dalle parole: «165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

**2.700**

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE, PAGLIARI

*Sopprimere il comma 80.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 34.300.000;

2016: - 102.800.000;

2017: - 102.800.000.

---

**2.701**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 80, in fine, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti:*

«è così modificato: al comma 1 sopprimere le parole: "l'esonero o"; sopprimere il comma 2; al comma 3 sopprimere le parole: "l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o"; al comma 5 sopprimere le parole: "l'esonero o"».

*Conseguentemente al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

**2.702**

LIUZZI

*Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:*

«80-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in attesa della piena attuazione dell'organico dell'autonomia e fino alla assunzione in servizio dei dirigenti scolastici reclutati in seguito all'espletamento del primo corso-concorso nazionale a posti di dirigente scolastico, bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti di cui al comma 1 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in servizio presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere comunque l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, ove sussistano i requisiti previsti dai commi 2 e 3 del predetto articolo 459».

**2.703**

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

*Sopprimere i commi 81 e 82.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.», con le seguenti: «186 milioni di euro nel 2015 e 149 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».*

---

**2.704**

LIUZZI

*Sopprimere i commi 81 e 82.***2.705**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sopprimere il comma 81.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015», sono sostituite dalle parole: «159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

**2.706**

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE, PAGLIARI

*Sopprimere il comma 81.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 13.700.000;  
2016: – 41.000.000;  
2017: – 41.000.000.

---

**2.707**

GUALDANI

*All'articolo 2, sopprimere il comma 81.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 41.000.000;

2017: - 41.000.000.

---

**2.708**

D'ALÌ

*Sopprimere il comma 81.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 41.000.000;

2017: - 41.000.000.

---

**2.709**

GUALDANI

*Sopprimere il comma 81.*

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 41.000.000;

2017: - 41.000.000.

---

**2.710**

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 81 sopprimere le parole: «e il terzo periodo».*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per il 2015 e di 173 milioni di euro a decorrere dal 2016».*

---

**2.711**

LIUZZI

*Al comma 81 sostituire le parole: «e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017» con le seguenti: «periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017».*

---

**2.712**

LIUZZI

*Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:*

«81-bis. La soppressione di cui al precedente comma 81 opera solo a far data dal 1° settembre 2016 e sono fatti salvi, fino a tale data, tutti i comandi, i distacchi, le posizioni di fuori ruolo o utilizzazioni comunque denominate, disposti ai sensi del secondo e del terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, al comma 82, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1° settembre 2016».*

---

**2.713**

LIUZZI

*Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:*

«81-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è aggiunto il seguente:

"8-bis. In aggiunta al contingente previsto dal primo periodo del comma 8 del presente articolo, l'Amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può avvalersi, per lo svolgimento di compiti connessi all'autonomia scolastica e di supporto alla gestione delle Istituzioni scolastiche, a far data dal 1 settembre 2015, dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano, da almeno un quadriennio, l'incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 1-*series* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che, a partire dall'anno scola-



stico 2015/2016, non ottengano la conferma del suddetto incarico di presidenza per mancanza di sedi in ambito regionale.

Il contingente degli aventi diritto è limitato, nel numero massimo, al numero dei, soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, come dirigenti scolastici incaricati ai sensi dell'articolo 1-*series* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Con decreto del Direttore generale di ogni singolo Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza degli stessi, i soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono assegnati annualmente presso gli ambiti territoriali della singola Regione, secondo l'ordine di preferenza espressa dagli aventi diritto ai sensi del presente comma e mantengono la medesima retribuzione attribuita nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 come dirigenti scolastici incaricati.

La disposizione non crea nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

---

## 2.714

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Sopprimere il comma 82.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire la parola: «200» con la seguente: «198».*

---

## 2.715

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sopprimere il comma 82.*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2016:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2017:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

---

## **2.716**

ALBANO

*Sopprimere il comma 82.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 13.700.000;

2016: - 41.000.000;

2017: - 41.000.000.

---

## **2.717**

LIUZZI

*Sopprimere il comma 82.*

---

## **2.718**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sostituire il comma 82, con il seguente:*

«7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001"».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

## **2.719**

LIUZZI

*Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:*

«82-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2015-2016, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

82-ter. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016».

---

## **2.720**

LIUZZI

*Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: "sono fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", anche per l'anno scolastico 2015-2016,". Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016».

---

**2.721**

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI

*Sopprimere il comma 83.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.», con le seguenti: «178 milioni di euro nel 2015 e 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».*

---

**2.722**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sopprimere il comma 83.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: 178 milioni di euro per l'anno 2015, e 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

**2.723**

SERRA, CATALFO, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:*

*«83-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e".*

*83-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma*

83-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

83-quater. Con riferimento all'anno scolastico 2015, per il personale della scuola che accede al beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

83-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 83-bis e 83-ter, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126».

*Conseguentemente:*

*al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

---

## 2.724

BOCCHINO

*Sopprimere il comma 84.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.», con le seguenti:*

«155 milioni di euro nel 2015 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».

---

**2.725**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sopprimere il comma 84.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015», sono sostituite dalle parole: «155 milioni di euro per l'anno 2015, e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

**2.726**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI

*Dopo il comma 84, inserire il seguente:*

«84-bis. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della seconda lingua ovvero della lingua alternativa potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi del terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi e di ugual valore, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi».

---

**2.727**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Sopprimere il comma 85.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 16.900.000;  
2016: - 50.700.000;  
2017: - 50.700.000

---

**2.728**

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sopprimere il comma 85.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015», con le seguenti: «183 milioni di euro nel 2015 e 149 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

**2.729**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere il comma 85.*

*Conseguentemente:*

al comma 86 sopprimere le parole da: «a valere» *fino alla fine del comma; sopprimere il comma 87;*

al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare pari a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

---

**2.730**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sostituire il comma 85 con il seguente:*

«85. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva».

*Conseguentemente, all'articolo 11 comma 121, le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «183 milioni di euro per l'anno 2015, e 149 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

### **2.731**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

«85-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.124.

Al relativo onere, valutato in euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante quanto segue:

Alla Tabella C, al programma Cooperazione allo sviluppo–Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, (1.2–capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) apportare le seguenti. variazioni:

2015:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

---

### **2.732**

GUALDANI

*Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:*

«85-bis) I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, appartenenti a classi di concorso in soprannumero, che compiono 62 (sessantadue) anni di età anagrafica entro il 31 dicembre 2015 e che abbiano a tale data almeno 36 anni di contributi previdenziali, anche figurativi, cessano a domanda dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2015, indipendentemente da ogni altro requisito e senza alcuna penalizzazione nel trattamento pensionistico, a condizione che in tali classi di concorso vi siano,



a livello provinciale, docenti in soprannumero in misura pari o superiore ai docenti con i requisiti innanzi indicati, in modo da evitare aggravii di spesa. Tale disposizione sarà applicata in modo analogo anche negli anni 2016 e 2017 per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado appartenenti a classi di concorso in soprannumero, che compiono 62 anni di età anagrafica entro il 31 dicembre degli anni 2016 e 2017 e che a tali date abbiano almeno 36 anni di contributi previdenziali, anche figurativi. I suddetti docenti cesseranno a domanda dal servizio a decorrere rispettivamente dal 1 settembre 2016 e dal 1 settembre 2017, indipendentemente da ogni altro requisito e senza alcuna penalizzazione nel trattamento pensionistico, a condizione che in tali classi di concorso vi siano, a livello provinciale, docenti in soprannumero in misura pari o superiore ai docenti con i requisiti indicati nel presente comma, in modo da evitare aggravii di spesa. Per i lavoratori che accedono al beneficio, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».

---

### **2.733**

PADUA, PEZZOPANE

*Dopo il comma 85 inserire il seguente:*

«85-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29/12/2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al D.M. 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmi saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al D.M. 66/01 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal T.D. 297/94, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al D.M. 66/01 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato».

---

**2.734**

LIUZZI

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

«85-bis. In deroga a quanto previsto al comma 85 e stante la necessità di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.O.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area «B» all'area «D», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.O.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A.

L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 85 della presente legge, da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

**2.735**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:*

«86-bis. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoeni, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte tasso immigrazione. La finalità della classe di alfabetizzazione è quella di fornire un Percorso intensivo nello studio della lingua italiana per preparare lo studente al livello formativo richiesto dalla didattica della classe in cui è previsto l'inserimento.

Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;

b) il monito raggio quadrimestrale delle classi di alfabetizzazione da parte degli organi collegiali;

c) la dotazione di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

e) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente e le istituzioni locali.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo rifugiati e richiedenti Asilo di cui all'articolo 17 comma 13 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.736

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Sopprimere il comma 90.*

*Conseguentemente al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «168 milioni di euro annui per il 2015 e di 166 milioni di euro a decorrere dal 2016».*

---

## 2.737

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sopprimere il comma 90.*

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 75, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: - 34.000.000;

CS: - 34.000.000.

2016

CP: – 32.000.000;

CS: – 32.000.000.

---

### **2.738**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Sopprimere il comma 90.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro per l'anno 2015 e 32.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016».*

---

### **2.739**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere il comma 90.*

*Conseguentemente, al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro per l'anno 2015 e 32.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016».*

---

### **2.740**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sostituire il comma 90 con il seguente:*

«90. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad invarianza dell'attuale Fondo per finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione e riqualificazione della spesa da effettuarsi a cura delle università».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sostituite dalle seguenti: «166 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».*

---

## **2.741**

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sostituire il comma 91 con il seguente:*

«91. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è assegnata:

*a)* Per un importo di euro 70 milioni, ad un nuovo fondo del MIUR denominato "Fondo di ripescaggio dei progetti ERC", dedicato al finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in risposta ad un bando del programma ERC IDEAS dell'Unione Europea e che si siano piazzati alla conclusione di tutti i passi del processo di selezione sopra la soglia di accettazione ma sotto la soglia di finanziamento e che quindi non abbiano ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di ricerca oggetto della presente disposizione devono obbligatoriamente prevedere di portare avanti le proprie attività di ricerca presso un Università od un Ente Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è obbligato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare un proprio decreto nel quale vengono definite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse del Fondo, prevedendo la possibilità di finanziare prioritariamente i progetti presentati nell'ambito delle categorie riservate ai ricercatori più giovani.

*b)* Per un importo di euro 70 milioni all'incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA confluiranno in parti uguali alle destinazioni di cui ai punti (a) e (b).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.742**

SOLLO

*Dopo il comma 92, inserire i seguenti:*

«92-bis. Al fine di assicurare adeguate risorse a favore del personale docente e garantire le normali attività previste dal sistema dell'alta formazione artistica e musicale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, vengono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione dell'autorizzazione di spesa.

92-ter. Al fine di attivare e consentire il funzionamento del sistema di formazione musicale, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 17.325,00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data approvazione della presente legge, vengono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, anche per assicurare adeguate risorse alla creazione di almeno un liceo musicale per ogni Capoluogo di provincia e della specifica classe di concorso (e) del personale docente.

92-quater. Al fine di attivare e consentire il funzionamento del sistema di formazione coreutica, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 7.321,00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data approvazione della presente legge, vengono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, anche per assicurare adeguate risorse alla creazione di almeno un liceo coreutico per ogni capoluogo di provincia e della specifica classe di concorso del personale docente».

---

**2.743**

CASSON

*Dopo il comma 93, inserire il seguente:*

«14-bis. Le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia».

---

**2.744**

GUALDANI

*Dopo il comma 93, inserire il seguente:*

«93-bis. A decorrere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale orchestrale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche legato da un rapporto di natura subordinata, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, in ogni caso, per ogni giornata di effettiva presenza sul luogo di lavoro. Per i rapporti di lavoro indicati nel presente comma si applicano i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».

---

**2.745**

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, LEPRI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:*

«93-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2 comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di

spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore"».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 60.000.000;

2016: - 60.000.000;

2017: - 60.000.000.

---

## 2.746

Elena FERRARA, MATURANI, IDEM, LIUZZI, MARTINI, MINEO, PETRAGLIA, FEDELI, BERTUZZI, BORIOLI, CALEO, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GOTOR, LAI, LANIECE, LEPRI, LUCHERINI, MANASSERO, MATTESINI, ORRÙ, PADUA, PALERMO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

*Dopo il comma 93 aggiungere il seguente:*

«93-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

"*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi per la formazione artistica musicale presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione";».

*Conseguentemente,*

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 105.000;

2016: - 105.000;

2017: - 105.000.

b) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

---



**2.747**

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, LEPRI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 93 aggiungere il seguente:*

«93-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

**2.748**

MARTINI, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 93 aggiungere il seguente:*

«93-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato ad interventi di natura premiale, anche riguardanti l'incentivazione delle attività di ricerca e l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca, a favore delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e i parametri per il riparto del Fondo e ne sono individuati i beneficiari. Per contribuire alla copertura delle spese di funzionamento delle medesime istituzioni, per la parte finora sostenuta dalle amministrazioni provinciali, sono altresì incrementate di 2 milioni di euro le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015 destinate al funzionamento di tali istituzioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10.000.000;  
2016: -  
2017: -

---

**2.749**

PAGLIARI

*Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:*

«93-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché, a decorrere dal 2015, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: "a decorrere dal 2013," con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014 e a 5 milioni a decorrere dal 2015,"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo,*

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, *Legge n. 163 del 1985: nuove discipline degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

---

## 2.750

VERDUCCI

*Dopo il comma 93 inserire il seguente:*

«93-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 107 è sostituito dal seguente:

"107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

## 2.751

VERDUCCI

*Dopo il comma 93 inserire il seguente:*

«93-bis. Al decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "2013-2014" sono sostituite dalle seguenti: "2014-2015";

b) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e 2014-2015"».

*Conseguentemente all'art. 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.752**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Sopprimere il comma 94.*

*Conseguentemente al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «199 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**2.753**

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sopprimere il comma 94.*

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 75, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2015:

CP: – 916.000;

CS: – 916.000.

2016:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

**2.754**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Sopprimere il comma 95.*

*Conseguentemente al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «158 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**2.755**

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

*Sopprimere il comma 95.*

*Conseguentemente all'Articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «158 milioni».*

---

**2.756**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere il comma 95.*

*Conseguentemente al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 42.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015».*

---

**2.757**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 95, sopprimere il secondo periodo.***2.758**

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 95 inserire il seguente:*

*«95-bis. Il comma 2, dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:*

*"2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base ai piani di fabbisogno approvati a norma dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213"».*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;  
2016: – 105.000.000;  
2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;  
2016: – 5.000.000;  
2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;  
2016: – 5.000.000;  
2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;  
2016: – 5.000.000;  
2017: – 5.000.000.

---

## **2.760**

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sostituire il somma 95 con il seguente:*

«95. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad invarianza dell'attuale Fondo ordinario per il funzionamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione e riqualificazione della spesa da effettuarsi a cura degli enti di ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, le parole: «la spesa di 200 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 158 milioni di euro».*

---

## **2.761**

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 95 inserire il seguente:*

«95-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, qualora la procedura di assegnazione della quota del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da ripartire in base alla valutazione della qualità della ricerca e di specifici programmi e progetti proposti dagli enti non sia completata entro l'anno finanziario di riferimento, la stessa è trasferita agli enti in proporzione all'assegnazione effettuata in sede di riparto della restante parte del fondo per lo stesso esercizio, al netto di eventuali assegnazioni a destinazione vincolata, con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca».

---

## **2.762**

GUALDANI

*Dopo il comma 95, inserire il seguente:*

«95-bis. Ai Direttori degli ex Istituti regionali di ricerca educativa, di cui articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno svolto il loro servizio come dirigenti di seconda fascia per un periodo non inferiore a 5 anni senza soluzioni di continuità con l'attribuzioni di funzioni *ad interim* senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è riconosciuto il ruolo di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'Istruzione e della ricerca».

---

**2.763**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 95 aggiungere il seguente:*

«95-bis. Nel triennio 2015-2017 è autorizzata l'assunzione mediante concorso di ricercatori presso gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per una spesa complessiva totale di 20 milioni di euro nel 2015, di 40 milioni di euro nel 2016 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2017, da portare ad incremento del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del suddetto decreto legislativo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto al riparto del contingente assunzionale totale tra gli enti e le istituzioni di ricerca».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 20.000.000;

2016: - 40.000.000;

2017: - 80.000.000.

---

**2.764**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:*

«95-bis. L'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

---



**2.765**

PUGLISI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PARENTE, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:*

«96-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno dello spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016»;

b) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 105.000.000;  
2016: - 105.000.000;  
2017: - .

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;  
2016: - 5.000.000;  
2017: - .

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;  
2016: - 5.000.000;  
2017: - .

voce Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – .

voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – .

d) *Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – .

---

## **2.766**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:*

«96-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, assicurando la coerenza degli *standard* valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto dall'anno 2015, i test Invalsi dagli esami di licenza media.

96-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma precedente, sono destinati al Fondo per le formazione dei Docenti, del personale ATA e dei Dirigenti Scolastici».

---

**2.767**

DI GIORGI

*Dopo il comma 96, inserire il seguente:*

«96-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno dello spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

*alla Tabella B, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000.

---

**2.768**

MILO, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:*

«96-bis. All'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: "in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatoti reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni

due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili"».

---

**2.769**

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sostituire il comma 97, con il seguente:*

«97. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2015, le università possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma"».

---

**2.770**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 97, sostituire le parole da: «A decorrere dal 2015» sino alla fine del comma con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2015 le norme di cui ai primi due periodi non si applicano alle assunzioni e alle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da parte delle università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, ferma restando la garanzia della disponibilità di risorse di cui al quarto periodo del comma 5 del citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 e purché in ciascuna università il costo totale per le assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato rimanga inferiore alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno precedente per il corrispondente personale cessato dal servizio».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni*

di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016, di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

c) alla Tabella A,

*Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 105.000.000;

2016: - 105.000.000;

2017: - 105.000.000.

*Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

*Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

*Voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

*voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

## 2.771

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 97, sostituire le parole da: «A decorrere dal 2015» fino alla fine del comma, con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2015 le*

norme di cui ai primi due periodi non si applicano alle assunzioni e alle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da parte delle università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, ferma restando la garanzia della disponibilità di risorse di cui al quarto periodo del comma 5 del citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 e purché in ciascuna università il costo totale per le assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato rimanga inferiore alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno precedente per il corrispondente personale cessato dal servizio».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;  
2016: – 50.000.000;  
2017: – 50.000.000.

---

## **2.772**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Al comma 97 sopprimere le parole:* «che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7», *nonché le parole:* «già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma».

*Conseguentemente sopprimere il comma 98.*

---

## **2.773**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Al comma 97 sopprimere il seguente periodo:* «che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7,».

---

**2.774**

GUALDANI

*Dopo il comma 97, inserire il seguente:*

«97-bis. In ciascuna istituzione universitaria dotata di fondi propri disponibili, il personale ricercatore a tempo determinato è escluso dal computo dei punti organico per l'anno 2014 e successivi, che quindi resta invariato».

---

**2.775**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:*

«97-bis. In ciascuna istituzione universitaria, dotata di fondi propri disponibili, il personale ricercatore a tempo determinato è escluso dal computo dei punti organico per l'anno 2014 e successivi, che quindi resta invariato».

---

**2.776**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:*

«97-bis. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzione di ricercatori nel triennio 2015-2017 da attuare nel limite di 50 milioni di euro per le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive nonne di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7».

*Conseguentemente. alla Tabella A. voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

**2.777**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, BERGER

*Dopo il comma 97, inserire il seguente:*

«97-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario».

---

**2.778**

BOCCHINO, TOCCI, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Sopprimere il comma 98.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «195 milioni».*

---

**2.779**

CONTE, GUALDANI

*Sopprimere il comma 98.*

---

**2.780**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere il comma 98.*

---



**2.781**

PALERMO, ZELLER, BATTISTA, LANIECE, BERGER

*Sopprimere il comma 98.*

---

**2.782**

TOCCI

*Sopprimere il comma 98.*

---

**2.783**

CATTANEO

*Il comma 98 è sostituito dal seguente:*

«98. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituita dalle seguenti:

*c*) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera *a*); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di 1 fascia superiore al 40 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

*c-bis*). In deroga alla disposizione del comma precedente per la sola programmazione della annualità 2015 e 2016 il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».

---

**2.784**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 98 con il seguente:*

«98. All'articolo 4 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: "in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di 1 fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili"».

---

**2.785**

LIUZZI

*Sostituire il Comma 98 con il seguente:*

«98. All'articolo 4 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: "in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di 1 fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatoti reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili"».

---

**2.786**

CATTANEO

*Il comma 98 è sostituito dal seguente:*

«dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente:

"c-bis) In deroga alla disposizione del comma precedente per la sola programmazione delle annualità 2q15, 2016 e 2017 il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei

professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili".».

---

**2.787**

PAGLIARI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:*

«98-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2015 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2001, n. 240.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 10.000.000;  
2016: - 10.000.000;  
2017: - 10.000.000.

---

**2.788**

LIUZZI

*Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:*

«99-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies

del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 o siano stati in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*–4 serie speciale–n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione.

99-ter. Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte: tutti quei soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* –4 serie speciale–n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale; tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006«.

---

## 2.789

LIUZZI

*Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:*

«99-bis. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di molo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico".

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

99-ter. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti parreggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

c) i commi 2,3,4, 6 e 7 sono soppressi.

99-quater. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati al Fondo di ammortamento titoli del debito pubblico.

99-quinquies. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1».

**2.790**

ZANONI

*Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:*

«99-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera f) è soppressa».

---

**2.791**

MILO, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:*

«99-bis. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2014", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"; dopo le parole: "debitamente certificati", aggiunte le seguenti: "Per gli interventi per i quali il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori non sia intervenuto entro la data del 31 dicembre 2014, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2015"».

---

**2.792**

TOCCI, PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Sopprimere i commi 100, 101 e 102.*

---

**2.793**

LANZILLOTTA

*Al comma 100, dopo le parole: «commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado» inserire le seguenti: «che dovranno in ogni caso prevedere che il Presidente della commissione non appartenga al corpo docente dell'Istituto».*

---

**2.794**

MILO, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 100 è aggiunto il seguente:*

«100-bis. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi di permanenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai

presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

c) i commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono soppressi.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati al Fondo di ammortamento titoli del debito pubblico.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1».

---

## 2.795

BLUNDO, CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:*

«100-*bis*. In riferimento ai benefici previsti ai commi 95 e 100, qualora uno dei genitori appartenenti al nucleo familiare sia affetto da una malattia rara di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001 n. 279, certificata dalle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale, il suo reddito non concorre al calcolo del valore dell'ISEE del nucleo familiare stesso».

*Conseguentemente, al comma 76 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015».

---

## 2.796

BONFRISCO

*Dopo il comma 101, inserire il seguente:*

«101-*bis*. I limiti per il trasferimento di denaro contante relativo agli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis* di cui all'articolo



3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

---

**2.797**

BONFRISCO

*Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:*

«101-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

---

**2.798**

ZANONI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, alla lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: "con esclusione dei contratti stipulati da università ed enti di ricerca su fondi di ricerca;"».

---

**2.799**

LIUZZI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, si tiene conto anche della valutazione del percorso scolastico sulla base di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 a partire dal primo gennaio 2015 il regolamento prevede che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universi-

tari di cui al comma che precede, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detto regolamento, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche.

2-bis. È previsto un ampliamento del 10 per cento del numero dei posti disponibili per l'accesso alle facoltà di cui al comma 1, a cui corrisponderà al termine del primo anno un corrispondente taglio del 10 per cento dei posti connesso al mancato raggiungimento del superamento degli esami previsti dal piano di studi del primo anno accademico della facoltà corrispondente e di una media scolastica determinata dal regolamento di cui al comma 1-bis».

---

## 2.800

TOCCI, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. Le somme di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297, e di cui al capo IX del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, destinate a qualsiasi titolo dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca, non sono soggette ad esecuzione forzata».

---

## 2.801

ZANONI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: "e delle istituzioni universitarie";
  - b) dopo le parole: "nonché le autorità indipendenti," aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle università statali limitatamente all'acquisto su fondi di ricerca di beni e servizi destinati ad attività di ricerca,";
  - c) sopprimere le parole: "e le università statali"».
-

**2.802**

ZANONI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La disposizione del presente comma non si applica all'attività di ricerca e didattica dell'università e agli enti di ricerca"».

---

**2.803**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: ", aumentata delle quote non utilizzate relative alle cessazioni degli anni dal 2009 al 2013,"».

---

**2.804**

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, MARTINI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole "in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica";

b) al comma 1, dopo le parole: "per tre esercizi finanziari consecutivi," sono inserite le seguenti: "nonché quelle assegnate per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,";

c) al comma 1, le parole: "ad apposito capitolo" sono sostituite da "sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche anche al fine di finanziare i laboratori scolastici";

d) al comma 2 dopo la parola: "interessati" sono aggiunte le seguenti: "con riferimento alle somme per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale,"».

---

**2.805**

ZANONI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, quinto periodo, sostituire le parole: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca" con le seguenti: "Le disposizioni del presente comma non si applicano all'attività di ricerca e didattica dell'università e agli enti di ricerca";

b) al comma 13, al terzo periodo, dopo le parole: "all'attività di formazione effettuata" inserire le seguenti: "dalle Università e dagli enti di ricerca,"».

---

**2.806**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:*

«102-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 31-bis, le parole: "e opera" sono sostituite dalle seguenti: "che opera, con la propria struttura,";

b) al comma 4 dell'articolo 31-bis, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "di piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro giugno 2015";

c) al comma 5 dell'articolo 31-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comi-

tato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del contributo finalizzato all'intervento previsto dalla presente norma. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute*;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento;

e) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

3. Gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 2.807

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per il solo anno 2014 quota parte pari ad euro 16 milioni delle predette risorse è impegnata entro il 31 dicembre 2014, per essere versata alle entrate dello Stato entro il 31 gennaio 2015 e, quindi, riassegnata alle seguenti finalità:"

a) per euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

b) per euro 5 milioni, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

c) per euro 1 milione, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

---

**2.808**

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Dopo il comma 102, inserire il seguente:*

«102-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";

b) dopo le parole: "debitamente certificati" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015"».

---

**2.809**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-*bis*. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 3, le parole: "2013-2014" sono sostituite dalle seguenti: "2014-2015";

b) al comma 1, dell'articolo 19, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e 2014-2015"».

---

**2.810**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2014/2015";

b) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2015";

c) al comma 2-bis, le parole: "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente" sono soppresse;

d) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2.-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip".

"2.-bis.2. È autorizzata la proroga sino al 31 luglio 2015, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.";

e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per gli interventi di cui a commi 2-bis.1 e 2-bis.2 è autorizzata la spesa di euro 130 milioni per l'anno 2015. All'onere si provvede a valere sulla corrispondente quota parte delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 45, per la parte afferente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione "Istruzione scolastica", per l'anno 2015.

"2-quater. Per l'intervento di cui al comma 2-bis.2 è autorizzata la spesa di euro 12 milioni.

*Conseguentemente, l'importo iscritto al primo rigo dell'Elenco 1 è ridotto di euro 12 milioni per l'anno 2015.*

---

**2.811**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2014/2015";

b) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2015";

c) al comma 2-bis, le parole: "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente" sono soppresse;

d) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip".

2-bis.2. È autorizzata la proroga sino al 31 luglio 2015, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali";

e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per gli interventi di cui a commi 2-bis.1 e 2-bis.2 è autorizzata la spesa di euro 130 milioni per l'anno 2015"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 105.000.000;

2016: ;

2017: .

---



**2.812**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2015"».

---

**2.813**

TOCCI, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. La Commissione per il monitoraggio del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979 e successivi aggiornamenti, è ricostituita a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed è composta da cinque componenti di cui uno con funzione di coordinatore, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scelti tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.».

---

**2.814**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:*

102-bis. L'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è autorizzato ad esperire un piano straordinario assunzionale per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2014 della propria dotazione organica».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 593.000;  
2016: - 692.000;  
2017: - 692.000.

---

**2.815**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:*

«102-bis. L'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è autorizzato ad esperire un piano straordinario assunzionale per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2014 della propria dotazione organica. All'onere conseguente dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 593.000 per l'anno 2015 e ad euro 692.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

---

**2.816**

PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. I controlli di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sono svolti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riferimento ai Fondi strutturali di competenza attraverso i revisori dei conti di cui all'articolo 1 comma 616-bis della legge 29 dicembre 2006, n. 296, in qualità di propri rappresentanti, anche al fine di garantire le condizioni richieste per l'accreditamento dei fondi del programma operativo nazionale "Per la Scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020».

---

**2.817**

MARTINI, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. Per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AF AM) è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per interventi in conto capitale, anche a carattere premiale, per l'anno 2015. Per la tutela e valorizzazione dei patrimoni artistici, nonché per la realizzazione di laboratori, è altresì autorizzata la spesa di euro 2 milioni per la messa in sicurezza degli edifici delle istituzioni AFAM.

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370».

---

**2.818**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. Per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per interventi in conto capitale, anche a carattere premiale, per l'anno 2015. Per la tutela e valorizzazione dei patrimoni artistici, nonché per la realizzazione di laboratori, è altresì autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2015 per la messa in sicurezza degli edifici delle istituzioni AFAM».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 10.000.000;  
2016: - ;  
2017: - .

---

**2.819**

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:*

«102-bis. Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano, previsto dall'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è incrementato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2015.

102-ter. Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano per le attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, previsto dall'articolo 145, comma 17, punto 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015.

102-quater. Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano per l'assicurazione dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, è incrementato di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2015.

102-quinquies. All'onere di cui ai commi da 102-bis a 102-quater si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, allocate nel piano di gestione n. 1 del capitolo 6823 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**2.820**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, ELENA FERRARA, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7105 "Fondo unico per l'edilizia scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 36.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di euro 36.788.058,00 per l'anno 2015».

---

**2.821**

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

**2.822**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*All'articolo 2, dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:*

«103-bis. Ai fini del rafforzamento della struttura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recanti la dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 18 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale e di 250 unità di personale non dirigenziale, come risulta dall'allegata tabella 1.

103-ter. Al fine di completare la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituiti appositi moli tecnici; con successivo decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato–Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la consistenza e la composizione dei predetti ruoli, nei limiti delle dotazioni organiche come modificate dal comma 1.

103-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di Personale di complessive 175 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 1.750.000 nell'anno 2015, ed a euro 7.000.000 a decorrere dall'anno 2016. Il suddetto Ministero è altresì autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 40 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 300.000 nell'anno 2015 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2016.

103-quinquies. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, anche prevedendo appositi ruoli tecnici di complessive 18 unità, con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 495.000 nell'anno 2015, ed a euro 1.980.000 a decorrere dall'anno 2016.

103-*sexies*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare può procedere al reclutamento di cui ai commi 1, 2 e 3, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 2.545.000;  
2016: - 10.180.000;  
2017: - 10.180.000.

---

## 2.823

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*All'articolo 2, dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:*

«103-*bis*. Al fine di realizzare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale, con particolare riferimento alle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, è istituito, per le annualità 2015-2045, un Fondo stralcio di finanziamento straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, alimentato a regime mediante i finanziamenti di cui al comma 3, e nel quale confluiscono, come dotazione iniziale, nel limite di 90 milioni di euro, le somme assegnate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, a legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché i fondi iscritti in conto residui ai sensi della legge 182/2009 nel Bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

103-*ter*. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, sono individuati gli interventi da finanziare, nonché la quota di cofinanziamento regionale.

103-*quater*. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 116, sono autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di

Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 30 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

*103-quinquies.* Per le rate di ammortamento dei mutui, relativi alle annualità 2015-2017, si fa fronte, nei limiti di euro 30 milioni annui, a valere sulle dotazioni iniziali del Fondo di cui al comma 1.

*103-sexies.* Il cofinanziamento regionale al Programma di finanziamento straordinario di cui al presente articolo è escluso dai limiti del patto di stabilità interno per l'importo annualmente erogato.

*103-septies.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al presente articolo e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione, possono essere richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

*103-octies.* Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

*103-nonies.* All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate," sono sostituite dalle seguenti: "sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo in conto capitale del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

---

**2.824**

CALEO, VACCARI

*Dopo il comma 103 inserire i seguenti:*

«103-bis. Nella parte terza, sezione 1, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

**"Art. 72-bis.**

*(Disposizioni per finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. TI comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di



cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati".

103-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e salvo" fino alla fine della lettera sono soppresse.».

**2.825**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103 inserire il seguente:*

«103-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale".».

---

**2.826**

GUALDANI

*Dopo il comma 103 aggiungere il seguente:*

«103-bis. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;

b) dopo le parole: «debitamente certificati» sono aggiunte in fine le seguenti: «ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015»».

---

**2.827**

ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 123, le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015".».

---

**2.828**

COMAROLI, TOSATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 660 è inserito il seguente:

"660-bis. Il tributo relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI), non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".».

---

**2.829**

CALEO, VACCARI

*Dopo il comma 103 inserire il seguente:*

«103-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «nonché le relative modalità di versamento» sono soppresse.

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I proventi derivanti dalle tariffe stabilite ai sensi del comma 5 del presente articolo e dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188".».

---

**2.830**

ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, *ex art-260 (C-196/13)*, approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

**2.831**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103 inserire il seguente:*

«103-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163/2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

---

**2.832**

ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di »emergenza

rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, eccetera;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;

soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti staccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

### 2.833

VOLPI, CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Le economie di spesa di cui al comma 1, sono destinate all'attività di bonifica delle aree comprese nel comprensorio della *ex Selca* e delle attività industriali della *ex Union Carbide*, nel Comune di Berzo Demo (BS)».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «109 milioni».*

---

### 2.834

VOLPI, CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Le economie di spesa di cui al comma 1, sono destinate all'attività di bonifica del SIN Brescia-Caffaro–aree industriali e relative di-

scariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 1998, n. 426».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «109 milioni».*

---

**2.835**

VOLPI, CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Le economie di spesa di cui al comma 1, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono destinate all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «109 milioni».*

---

**2.836**

CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. Le economie di spesa di cui al comma 1, sono destinate all'attività di bonifica del SIN di Broni, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 1998, n. 426».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «109 milioni».*

---

**2.837**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 103 inserire il seguente:*

«103-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del disegno di legge del 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati

dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

---

**2.838**

GUALDANI, CHIAVAROLI, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, DI BIAGIO

*Il comma 104 è sostituito dal seguente:*

«104. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo navale è autorizzato un impegno di spesa di 10 milioni di euro per venti anni a decorrere dall'esercizio 2014"».

---

**2.839**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 107, inserire il seguente:*

«107-bis. Le economie di spesa di cui ai commi 3 e 4, per l'anno 2015, pari a 6 milioni di euro, sono destinate al finanziamento dello studio di fattibilità per il prolungamento della linea metropolitana M5 di Milano, fino a Monza–Lissone–Muggiò».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 6.000.000.

---

**2.840**

MARGIOTTA

*Sopprimere il comma 108.*

---

**2.841**

SAGGESE

*Il comma 108 è soppresso.*

---

**2.842**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
STEFANO

*Sopprimere il comma 108.*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 75, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000;

2016:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000;

2017:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

---

**2.843**

GUALDANI

*Sopprimere il comma 108.*

---

**2.844**

SAGGESE

*Il comma 108 è sostituito dal seguente:*

«108. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 23-*quater* è soppresso;

b) al comma 23-*sexies*, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le parole: "agli accessi industriali e commerciali nonché".».

---



**2.845**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Al comma 108, aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 ANAS S.p.A. concorre al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo quanto stabilito dalla presente disposizione».*

---

**2.846**

DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Dopo il comma 108, inserire il seguente:*

«108-bis. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

108-ter. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER., nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso i siti di recupero e smaltimento autorizzati.

108-quater. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle

comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

108-*quinquies*. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex* Teges in località Pontignone-Paganica-Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex* Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

108-*sexies*. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, di cui alla presente legge e successive, confluisce in un fondo istituito presso La Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.

108-*septies*. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga alla normativa relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

108-*octies*. Tale fabbisogno è definito sulla base di un Programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei ministri».

*Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 121.*

---

## 2.847

GUALDANI

*Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:*

«108-*bis*. All'articolo 57, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 , dopo le parole: "per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "nonché

per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione".

b) al comma 2, dopo la parola: «autorizzazioni,» sono aggiunte le parole: «incluse quelle»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancata espressione da parte della regione degli atti di intesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come inserito dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. In caso di dissenso da parte della regione si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinques, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

3-quater. Le disposizioni del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente, solo con riferimento alle opere rispetto alle quali sia già stato adottato un decreto di compatibilità ambientale».

---

## 2.848

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 108, inserire il seguente:*

«108-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, per intero sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblica-

zione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecento mila euro sono pubblicati per

estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, per intero sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretori o del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

2. L'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso».

---

**2.849**

GUALDANI

*Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:*

«108-bis. Con riferimento alle. autostrade e strade il cui sistema di pedaggio utilizzato è di tipo senza barriere, con tecnologia di sistema elettronico o video, si considera sprovvisto di titolo di . entrata chi non ha provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto entro i termini previsti dal regolamento dell'autostrada e il pedaggio da corrispondere è calcolato dal primo portale di rilevamento dell'autovettura fino al portale immediatamente successivo a quello in cui è stato effettuato l'ultimo rilevamento. Chiunque ometta, in tutto o in parte, di corrispondere il pagamento entro quindici giorni dai termini previsti dal regolamento dell'autostrada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di e 50, aumentata a e 300 in relazione alla seconda violazione effettuata nella stessa autostrada, nonché alla sospensione della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni in caso di terza o successiva violazione. L'accertamento, la contestazione delle violazioni e la riscossione delle sanzioni amministrative sono assicurati dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, anche in collaborazione con la Polizia Stradale, sulla base di un apposito atto convenzionale con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le somme riscosse dai concessionari autostradali in applicazione della presente nonna sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, previa quantificazione dei mancati introiti e delle spese relative all'attività di riscossione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai concessionari al fine di compensare i mancati ricavi per omesso pagamento del pedaggio da parte degli utenti. Le somme eccedenti tale compensazione restano acquisite all'erario dello Stato».

---

**2.850**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Dopo il comma 108, è aggiunto il seguente:*

«108-bis. Gli accessi stradali sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, dal pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonerazione *ivi* disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «95 milioni».*

---

## 2.851

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 108 inserire il seguente:*

«108-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a., integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

## ALLEGATO A

*(all'articolo 30, comma 5-bis)*

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare;
  - 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
  - 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
  - 4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
  - 5) A19 Palermo-Catania;
  - 6) RA2 Salerno-Avellino;
  - 7) RA3 Siena-Firenze;
  - 8) RA6 Bettolle-Perugia;
  - 9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
  - 10) RA9 di Benevento;
  - 11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
  - 12) RA12 Chieti-Pescara;
  - 13) RA5 Sicignano-Potenza;
- 

**2.852**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 108 inserire il seguente:*

«108-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strade già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale nazionale sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, al demanio delle regioni, ovvero, con leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, attualmente detenute da ANAS SpA, ivi comprese quelle delle strutture territoriali. Le leggi regionali attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime. In seguito al trasferimento spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

**2.853**

BISINELLA, CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 108 inserire il seguente:*

«108-bis. Per il finanziamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 32,75 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 32.750.000;  
2016: – 32.750.000;  
2017: – 32.750.000.

---

**2.854**

TOSATO, MUNERATO, COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

*Dopo il comma 108 inserire il seguente:*

«108-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 "Transpolesana", oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS SpA l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2015, 14 milioni di euro per l'anno 2016 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2017».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 12.000.000;  
2016: – 14.000.000;  
2017: – 20.150.000.

---

**2.855**

TOSATO, MUNERATO, COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

*Dopo il comma 108 inserire il seguente:*

«108-bis. Per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 "dell'Abetone e del Brennero", nella provincia di Verona, tratto Verona Sud – Buttapietra, è autorizzato l'importo complessivo di 35 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016 e 11 milioni di euro per l'anno 2017».



*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 12.000.000;

2016: - 12.000.000;

2017: - 11.000.000.

---

## **2.856**

GUALDANI

*Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:*

«108-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole: "dei carburanti", sono inserite le seguenti: "fermo quanto previsto dal comma 10 in materia di impianti autostradali";

b) al comma 10, le parole da: "nel caso in cui tali attività" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso, sono fatti salvi i vincoli scaturenti dalle convenzioni di sub concessione relative ad aree autostradali assegnate con le procedure di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, ivi compresi quelli con cui l'ente proprietario della strada o il concessionario limiti in tutto o in parte lo svolgimento delle suddette attività. L'esercizio delle attività di cui al comma 8 nelle aree autostradali, anche laddove consentite dall'ente proprietario della strada o dal concessionario come attività accessorie all'impianto di distribuzione di carburanti, è affidato mediante procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. La procedura deve garantire il confronto concorrenziale sulle componenti economica e tecnica dell'offerta relative alle stesse attività e la parità di trattamento fra operatori diversi nella medesima area di servizio"».

---

## **2.857**

ALBANO

*Dopo il comma 108, Inserire i seguenti:*

«108-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: "Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto",

aggiungere le seguenti: "retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto".

108-ter. All'onere di cui al comma 108-bis, pari a 22.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

## 2.858

GUALDANI

*All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:

"108-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: 'Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto', aggiungere le seguenti: 'retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto'.

108-ter. All'onere derivante dal comma 108-bis, pari a 22.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

b) al comma 119, capoverso comma 3-bis, l'ultimo periodo è soppresso».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132 le parole: «di 6,1» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,115» e le parole: «di 22,8» sono sostituite dalle seguenti: «di 18,8».*

---

## 2.859

GUALDANI

*Dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:*

«108-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: "Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto", aggiungere le seguenti: "retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto".

108-ter. All'onere economico derivante dal comma 108-bis, pari a 22.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**2.860**

GUALDANI

*All'articolo 2 dopo il comma 108, inserire il seguente:*

«108-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: "comando generale del Corpo delle capitanerie di porto", aggiungere le seguenti: "retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto".

108-ter. Agli oneri derivanti dal comma 108-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**2.861**

GUALDANI

*Dopo il comma 108, inserire il seguente:*

«108-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 23-quater è soppresso;

b) al comma 23-quinquies:

1) al primo periodo, le parole: "in un'unica soluzione" sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 23-sexies, le parole: "23-quater" sono soppresse;

d) al comma 23-septies, le parole: "23-quater" sono soppresse.

---

**2.862**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 108, inserire il seguente comma:*

«108-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 23-quater è soppresso;

b) al comma 23-sexies, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le parole: "agli accessi industriali e commerciali nonché"».

---

**2.863**

SAGGESE

*Dopo il comma 108, inserire il seguente:*

«108-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 23-*quater* è soppresso;
  - b) al comma 23-*sexies*, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le parole: "agli accessi industriali e commerciali nonché"».
- 

**2.864**

COMAROLI, ARRIGONI, CROSIO, TOSATO

*Dopo il comma 108 inserire il seguente:*

«108-bis. Per la realizzazione del progetto "Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234", sulla SS 9-via Emilia, è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro in favore dell'ANAS per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 32.000.000;  
2016: - 32.000.000;  
2017: - 32.000.000.

---

**2.865**

CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 108, inserire il seguente:*

«108-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 18.000.000;  
2016: - 18.000.000;  
2017: - 18.000.000.

---

**2.866**

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

*Al comma 110, la parola: «quattro» è sostituita con la parola: «tre».*

---

**2.867**

GUALDANI

*Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:*

«110-bis. Allo scopo di garantire, anche per l'anno 2015, il funzionamento dei Corpi ausiliari della Croce rossa italiana alle Forze armate anche nelle missioni internazionali all'estero, il finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2011, n. 178 è destinato, sino al limite massimo di 7 milioni di euro, ad assicurare il richiamo in servizio del personale di cui all'articolo 6, comma 9, ultimo periodo del medesimo decreto legislativo».

---

**2.868**

GUALDANI

*Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:*

«110-bis. Allo scopo di garantire, anche per l'anno 2015, il funzionamento dei Corpi ausiliari della Croce rossa italiana alle Forze annate anche nelle missioni internazionali all'estero, il finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2011, n. 178 è destinato, sino al limite massimo di 7 milioni di euro, ad assicurare il richiamo in servizio del personale di cui all'articolo 6, comma 9, ultimo periodo del medesimo decreto legislativo».

---

**2.869**

RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:*

«110-bis. Allo scopo di garantire, anche per l'anno 2015, il funzionamento dei Corpi ausiliari della Croce Rossa italiana alle Forze armate anche nelle missioni internazionali all'estero, il finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 è destinato, sino al limite massimo di 7 milioni di euro, ad

assicurare il richiamo in servizio del personale di cui all'articolo 6, comma 9, ultimo periodo del medesimo decreto legislativo».

---

**2.870**

DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Sopprimere il comma 111.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «99 milioni».*

---

**2.871**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 113, inserire il seguente:*

«113-bis. Il Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 10 agosto 2002, n. 166, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 30 milioni di euro per l'anno 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10.000.000;  
2016: - 10.000.000;  
2017: - 30.000.000.

---

**2.872**

RANUCCI

*Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:*

«114-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regola-

mento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unita mente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari del soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati al residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'Imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali"».

---

**2.873**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 115, inserire il seguente:*

«115-bis. Ai fini del contenimento della spesa le disponibilità assegnate al programma *Joint Strike Fighter* (F-35) sono dimezzate».

---

**2.874**

GASPARRI

*Sopprimere il comma 116.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 1.500.000;

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000.

---

**2.875**

GASPARRI

*Sopprimere il comma 116.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 1.500.000;

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000.

---

**2.876**

GUALDANI

*Al comma 117 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le parole: "con mansione di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2"».

---



**2.877**

LANGELLA

*Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "con mansione di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2"».

---

**2.878**

GUALDANI

*Il comma 119, è sostituito dal seguente:*

«119. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 3.985.000;  
2016: - 4.000.000;  
2017: - 4.000.000.

---

**2.879**

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Sostituire il comma 119 con il seguente:*

«119. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3

milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016".».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 3.985;  
2016: - 4.000;  
2017: - 4.000.

---

### **2.880**

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Sostituire il comma 119 con il seguente:*

«119. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 3.985;  
2016: - 4.000;  
2017: - 4.000.

---

### **2.881**

GUALDANI

*Al comma 119, capoverso comma «3-bis», l'ultimo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132 le parole: «di 6,1» sono sostituite dalle seguenti «di 2,115» e le parole: «di 22,8» sono sostituite dalle seguenti: «di 18,8».*

---

**2.882**

GUALDANI

*Al comma 119, capoverso comma «3-bis», l'ultimo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132 le parole: «di 6,1» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,115» e le parole: «di 22,8» sono sostituite dalle seguenti: «di 18,8».*

---

**2.883**

FILIPPI

*Al comma 119, capoverso «3-bis, sopprimere le parole da: »Gli oneri previsti dall'articolo 585« sino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 3.985;  
2016: - 4.000;  
2017: 0.

---

**2.884**

ALBANO

*Al comma 119, capoverso comma «3-bis», ultimo periodo è sostituito dal seguente: «citati oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi euro 3.985.000 per l'anno 2015 e euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016».*

---

**2.885**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:*

*«119-bis. Al fine di incrementare l'azione di contrasto alla criminalità, l'Arma dei Carabinieri può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro*

a decorrere dal 1° gennaio 2015, facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale n.4/1D del 14 gennaio 2014».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

---

## **2.886**

GUALDANI

*Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:*

«119-bis. Al fine di incrementare l'azione di contrasto alla criminalità, la Guardia di finanza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2015, facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi già indetti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

---

## **2.887**

GUALDANI

*Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:*

«119-bis. Al fine di incrementare l'azione di contrasto alla criminalità, la Polizia di Stato può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2015, facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi già indetti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

---

## **2.888**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere i commi 120, 121, 122 e 123.*

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 124 è ridotto di 220 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016.*

---

## **2.889**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 120, primo periodo, dopo le parole: «il Ministero della Difesa» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, considera l'alienazione di tali immobili come scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione dei suddetti immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 60 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata. Il Ministero di cui al primo periodo».*

---

## **2.890**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sostituire il comma 121 con il seguente:*

«121. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 120, l'elenco degli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 e successive modificazioni, sono trasmessi alle Commissioni Difesa di Ca-

mera e Senato e ai Comuni sul cui territorio tali alloggi sono ubicati. Entro 90 giorni dalla trasmissione dell'elenco il Comune può far valere un diritto di prelazione con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 30 per cento. Gli alloggi non opzionati dai Comuni sono messi in vendita con uno sconto sul prezzo base d'asta del 20 per cento».

---

**2.891**

LANGELLA

*Al comma 121, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «La partecipazione alle procedure di vendita con sistema d'asta è consentita anche ai proprietari di altre abitazioni, senza eccezioni né limitazioni».*

---

**2.892**

GASPARRI

*Sopprimere il comma 124.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.500.000;  
2016: – 1.500.000;  
2017: – 1.500.000.

---

**2.893**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Sopprimere il comma 124.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000;  
2016: – 200.000;  
2017: – 200.000.

---

**2.894**

MARIO MAURO

*Sopprimere il comma 124.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.654;  
2016: - 104.153;  
2017: - 107.654.

---

**2.895**

MARIO MAURO

*Sopprimere il comma 124.*

---

**2.896**

FILIPPI

*Sostituire il comma 124 con il seguente:*

«124. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 è sostituito dal seguente:

"Art. 1095 – (*Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto*). – 1. All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dal luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore"».

*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 2.500.000;  
2016: - 2.500.000;  
2017: - 2.500.000.

---

**2.897**

FILIPPI

*Sostituire il comma 124 con il seguente:*

«124. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 1095 – (*Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto*). – 1. All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non da luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore"».

124-bis. Agli oneri derivanti dal comma 124 pari a euro 25.000 si provvede a valere sui fondi di parte corrente messi a disposizione del centro di responsabilità amministrativa «Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Ministero infrastrutture e dei trasporti» mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

---

**2.898**

ALBANO

*Sostituire il comma 124 con i seguenti:*

«124. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 è sostituito dal seguente:

"Art. 1095 – (*Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto*). – 1. All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dal luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore. 124-bis. Agli oneri di cui al comma 124, si provvede a valere sui fondi di parte corrente messi a disposizione del centro di responsabilità amministrativa Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Ministero infrastrutture e dei trasporti' mediante corrispondente riduzione del fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

---



**2.899**

MILO

*Sostituire il comma 124 con i seguenti:*

«124. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 1095. – (*Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto*). – 1. All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore".

124-bis. Agli oneri derivanti si provvede a valere sui fondi di parte corrente messi a disposizione del centro di responsabilità amministrativa Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Ministero infrastrutture e dei trasporti' mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

---

**2.900**

GUALDANI

*Al comma 124, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Limitatamente al Corpo delle capitanerie di porto, le disposizioni di cui al presente comma decorrono a far data dal 1° gennaio 2018. Al relativo onere, pari a 22.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

**2.901**

DI GIORGI

*Al comma 125, sopprimere le seguenti parole:* «, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'ar-

articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 100.000;  
2016: - 100.000;  
2017: - 100.000.

---

### **2.902**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 125, primo periodo, sopprimere le parole da: «assicurando fino alla fine del medesimo periodo».*

*Conseguentemente al comma 112 sostituire la parola: «250» con la seguente: «230».*

---

### **2.903**

COTTI, SANTANGELO, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:*

«125-bis. Ai fini del contenimento della spesa, le risorse assegnate al programma Joint Strike Fighter CF -35) sono soppresse».

---

### **2.904**

COTTI, SANTANGELO, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 125, inserire il seguente:*

«125-bis. Ai fini del contenimento della spesa, le risorse assegnate al programma Joint Strike Fighter CF -35) sono ridotte della metà».

---

**2.905**

COTTI, SANTANGELO, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:*

«125-bis. Ai fini del contenimento della spesa, le risorse assegnate al programma di acquisizione di sommergibili denominati U-212, nonché alla dotazione di sistemi d'arma ad essi collegati, sono soppresse».

---

**2.906**

FORMIGONI

*Dopo il comma 126 è inserito il seguente:*

«126-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

---

**2.907**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere i commi da 127 a 129.*

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP – 3.000.000;

CS: – 3.000.000;

2016:

CP – 3.000.000;  
CS: – 3.000.000;

2017:

CP – 3.000.000;  
CS: – 3.000000.

---

## **2.908**

LIUZZI

*Sostituire il comma 127 con il seguente:*

«127. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agro alimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui sopra, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva il piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali presentato dal Consiglio di amministrazione del CRA che ha previsto una riduzione superiore al 50 per cento degli attuali centri di ri-

cerca. Entro novanta giorni il Consiglio di Amministrazione del CRA predisporre lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Amministrazione, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio».

- b) il comma 128 è soppresso;
- c) il comma 129 è sostituito dal seguente:

«129. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

---

## 2.909

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

- «a) Sostituire il comma 127 con il seguente:

"127. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agro alimentare e di sostenere gli *spin-off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato al riordino anche per incorporazione o per fusione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) in conformità dei principi approvati dalla VII commissione permanente del Senato. L'INEA e il CRA sono commissariati. I commissari, con il coordinamento della competente Direzione Generale Mipaaf, predispongono, entro centoventi giorni dalla nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, prevedendo interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni

territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte dei Commissari, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario degli enti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso di fusione dei due Enti il Ministero con proprio decreto definirà la natura giuridica del nuovo Ente di Ricerca, e dovrà garantire, in particolare, per le attività INEA una adeguato sistema ordinamentale che consenta di non disperdere il patrimonio di competenze presente nell'Istituto";

b) Sostituire il comma 128 con il seguente:

"128. I commissari di cui al comma 127, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato dei commissari, che si sostituiscono agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), e l'ammontare del compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il medesimo decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare due sub-commissari da individuarsi fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agro alimentare che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e degli eventuali sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio di INEA e CRA. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili anche durante e successivamente il periodo di commissariamento per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ministero F.P. in base ai percorsi per il reclutamento ordinario e straordinario nei due enti.

Entro 180 giorni dalla data di costituzione del nuovo ente è data facoltà ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di esercitare il diritto di optare per il mantenimento della cassa previdenziale di provenienza".

c) Sopprimere il comma 129».

---

**2.910**

LIUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) il comma 127 è sostituito dal seguente:

"127. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agro alimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali presentato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura che prevede una riduzione dei centri di ricerca superiore al cinquanta per cento";

b) il comma 128 è soppresso».

---

**2.911**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 127, primo periodo, dopo la parola: «incorporato» aggiungere le seguenti: «previo risanamento».*

---

**2.912**

GAETTI, DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 127, terzo periodo, sostituire le parole da: «sono individuate» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA sono trasferite al Consiglio».*

---

**2.913**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 127, settimo periodo, sostituire le parole: «entro centoventi giorni dalla data della sua nomina» con le seguenti: «entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.914**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 127 sopprimere le parole: «pari ad almeno 50 per cento», e dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**2.915**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 127 dopo le parole: «le responsabilità gestorie del predetto organo», aggiungere le seguenti: «il Commissario provvede alla costituzione di una società per azioni denominata "Economia agraria" alla quale sono conferiti i debiti dell'INEA nonché i beni patrimoniali definiti con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

**2.916**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 127, sostituire il decimo periodo con il seguente: «La direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro predisposizione da parte del commissario, ai fini dell'espressione del parere, alle competenti commissioni parlamentari e successivamente approvati, con decreto di natura con regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---



**2.917**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 127 aggiungere i seguenti:*

«127-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

127-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio. 127-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

127-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

---

**2.918**

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 127 aggiungere i seguenti:*

«127-bis. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80,

comma 1, lettera *a*), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

127-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 127-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato"».

---

## 2.919

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 127 aggiungere il seguente:*

«127-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

---

## 2.920

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 127 aggiungere il seguente:*

«127-bis. Dopo l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente comma:

"5-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"».

---

## 2.921

FORMIGONI

*Al comma 128, secondo periodo, sostituire le parole: «nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», con le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24*

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

**2.922**

GAETTI, DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 128, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere il terzo periodo
  - b) al quarto periodo, sopprimere le parole: «e dei subcommissari».
- 

**2.923**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 128 inserire il seguente:*

«128-bis. Al fine di consentire la migliore programmazione o realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e dalla direttiva di indirizzo di cui al comma 3, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato del CRA o dell'INEA è riunito in un unico ruolo professionale dell'Agenzia ordinato in base all'anzianità nel livello della qualifica funzionale posseduta. Per consentire la massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'Agenzia nonché la migliore programmazione delle future assunzioni nei profili di ricercatore e tecnologo, il personale in possesso di anzianità di servizio antecedente al 10 gennaio 1990 utilmente inserito nelle ultime graduatorie dei processi di sviluppo professionale di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 febbraio 2002 viene inquadrato, con decorrenza 10 gennaio 2015, nella qualifica prevista dalla graduatoria stessa».

---

**2.924**

GAETTI, DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere il comma 129.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 3.000.000;  
2016: – 3.000.000;  
2017: – 3.000.000.

---

**2.925**

GAETTI, DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 129, sostituire le parole: «è ridotto», con le seguenti: «è aumentato».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 3.000.000;  
2016: – 3.000.000;  
2017: – 3.000.000.

---

**2.926**

PIGNEDOLI

*Al comma 129, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: –;  
2016: – 3.000.000;  
2017: – 3 .000.000.

---

**2.927**

GAETTI, DONNO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 129, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015», con le seguenti: «per l'anno 2015».*

*Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 3. 000.000;

2017: – 3. 000.000.

---

## **2.928**

STEFANO, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. I pagamenti delle Regioni e degli Enti locali per gli interventi di prevenzione e eradicazione delle fitopatologie vegetali sostenuti negli anni 2015, 2016 e 2017, sono esclusi dal vincolo del patto di stabilità interno. Per il potenziamento degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Consequentemente sostituire il comma 131 con il seguente:*

«131. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 9.400.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 e di 6.400.000 annui a decorrere dall'anno 2018».

---

## **2.929**

STEFANO, DE PETRIS, URAS, CERVellini

*Dopo il comma 129, è aggiunto il seguente:*

«129-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata per il settore olivicolo dalla diffusione della mosca olearia e alla necessità di rafforzare i sistemi di monitoraggio e contrasto alla diffusione dell'insetto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Consequentemente sostituire il comma 131 con il seguente:*

«131. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 16.400.000 euro per l'anno 2015, e di 6.400.000 annui a decorrere dall'anno 2016».

---

## **2.930**

STEFANO, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. Al fine di potenziare le attività di ricerca, monitoraggio e intervento promosse dai servizi filosanitari regionali in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Consequentemente sostituire il comma 131 con il seguente:*

«131. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 9.400.000 euro per l'anno 2015, e di 6.400.000 annui a decorrere dall'anno 2016».

---

## **2.931**

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 129 inserire i seguenti:*

«129-bis. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione.

3-ter. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia".

129-quater. L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei consigli direttivi dei dipartimenti in-

terregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

*129-quinquies.* L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

*3-sexies.* L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari.

*129-septies.* L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2015 ogni regione deve indicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

## 2.932

FORMIGONI, DALLA TOR

*Dopo il comma 129 inserire il seguente:*

«129-bis. Ai fini del miglioramento qualitativo del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura e dei servizi resi alle imprese agricole, di incrementarne l'efficienza, la sorveglianza e la tempestività, in coerenza con la nuova Politica agricola comune (PAC) 2014 – 2020, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata all'incremento di personale dipendente nel limite del 20 per cento della dotazione organica, attraverso l'attivazione dei processi di mobilità tra amministrazioni di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in deroga alle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche di cui al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**2.933**

RUTA, LAI

*Dopo il comma 129, inserire il seguente:*

«129-bis. All'articolo 12, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato il compenso dei componenti del collegio dei revisori. Il contratto con cui è definito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il corrispondente trattamento economico retributivo del direttore, che non può eccedere quello dei capi dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, decorre dalla data di adozione del decreto di cui al comma 14, primo periodo e non si applicano i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni".».

---

**2.934**

FORMIGONI

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. All'articolo 12, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato il compenso dei componenti del collegio dei revisori. il contratto con cui è definito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il corrispondente trattamento economico retributivo del direttore, che non può eccedere quello dei capi dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, decorre dalla data di adozione del decreto di cui al comma 14, primo periodo, ferma restando l'esclusione dai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni"».

---

**2.935**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno



autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti».

---

**2.936**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. Entro 180 giorni dalla data di costituzione del Consiglio è data facoltà ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a tempo determinato di esercitare il diritto di optare per il mantenimento della Cassa previdenziale di provenienza».

---

**2.937**

SCOMA, TARQUINIO, AMIDEI

*Sopprimere il comma 130.*

*Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 116; ridurre proporzionalmente del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**2.938**

CANDIANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

*Sopprimere il comma 130.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, le parole: «è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 87,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

**2.939**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Sopprimere il comma 130.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) dopo l'articolo 1, comma 112 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Acquisto di pubblicità on line)*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsonizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsonizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

---

**2.940**

CANDIANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

*Sopprimere il comma 130.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**2.941**

DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere il comma 130.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 69.000.000 euro per l'anno 2015 a 54.000.000 euro per l'anno 2016 e 61.000.000 euro per l'anno 2017».*

---

**2.942**BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto  
Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 130.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2015:-95.000.000;
  - 2016:-95.000.000;
  - 2017:-95.000.000.
- 

**2.943**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Al comma 130, è sostituito dal seguente:*

«130. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti ulteriormente dell'8 per cento".».

---

**2.944**

DIVINA, CANDIANI, TOSATO, COMAROLI

*Al comma 130 sostituire le parole: «sono ridotti del 23 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 10 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, le parole: «è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 37,5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

**2.945**

DIVINA, CANDIANI, TOSATO, COMAROLI

*Al comma 130 sostituire le parole: «sono ridotti del 23 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 10 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**2.946**

AUGELLO, GUALDANI

*Al comma 130, ultimo periodo, la parola: «23» è sostituita dalla parola: «15».*

*Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 130 aggiungere il seguente:*

«130-bis. Considerata l'importanza dello specifico settore, al fine di mantenere anche per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al precedente comma, si provvede mediante provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad individuare ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

**2.947**

BONFRISCO

*Al comma 130, ultimo periodo, la parola: «23» è sostituita dalla parola: «15».*

*Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 130 aggiungere il seguente:*

«130-bis. Considerata l'importanza dello specifico settore, al fine di mantenere anche per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'Impiego agevolato di cui al precedente comma, si provvede mediante provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad individuare ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

**2.948**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 130, ultimo periodo, la parola: «23» è sostituita dalla parola: «15».*

*Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 130 aggiungere il seguente:*

«130-bis. Considerata l'importanza dello specifico settore, al fine di mantenere anche per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al precedente comma, si provvede mediante provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad individuare ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture,

di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

**2.949**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto  
Guilherme LONGO

*Al comma 130, ultimo periodo, sostituire le parole: «23 per cento» con le seguenti: «18 per cento».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 33.000.000;

2016: - 33.000.000;

2017: - 33.000.000.

---

**2.950**

RUVOLO

*Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:*

«130-bis. 1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo la parola: "basilico," sono inserite le seguenti: "origano a rametti o sgranato"

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "fondo di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.951**

RUVOLO

*Sostituire il comma 131 con il seguente:*

«131. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10.000.000 euro annui».

*Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10;

2016: - 10;

2017: - 10.

---

**2.952**

FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo il comma 131, inserire il seguente:*

«131 -bis. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione delle Forze di polizia, realizzando contestuali risparmi di spesa nel campo dell'impiego della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato alla cessione alla Guardia di finanza di tre aeromobili della linea elicotteristica A109N, a fronte di un corrispettivo da determinarsi con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza e del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il corrispettivo della predetta cessione è versato in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnato annualmente al Programma "Interventi per Soccorsi" dello stato di previsione della spesa dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza e del Capo del Corpo forestale dello Stato con cui viene determinato il corrispettivo della cessione, può essere determinato anche il numero di rate annuali».

---

**2.953**

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 131, inserire il seguente:*

«131-bis. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione delle Forze di polizia, realizzando contestuali risparmi di spesa nel campo dell'impiego della

flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato alla cessione alla Guardia di finanza di tre aeromobili della linea elicotteristica A109N, a fronte di un corrispettivo da determinarsi con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza e del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il corrispettivo della predetta cessione è versato in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnato annualmente al Programma "Interventi per Soccorsi" dello stato di previsione della spesa dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza e del Capo del Corpo forestale dello Stato con cui viene determinato il corrispettivo della cessione, può essere determinato anche il numero di rate annuali».

---

**2.954**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 131, inserire il seguente:*

«131-bis. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione delle Forze di polizia, realizzando contestuali risparmi di spesa nel campo dell'impiego della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato alla cessione alla Guardia di finanza di tre aeromobili della linea elicotteristica A109N, a fronte di un corrispettivo da determinarsi con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza e del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il corrispettivo della predetta cessione è versato in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnato annualmente al Programma "Interventi per Soccorsi" dello stato di previsione della spesa dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza e del Capo del Corpo forestale dello Stato con cui viene determinato il corrispettivo della cessione, può essere determinato anche il numero di rate annuali».

---

**2.955**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 131, inserire il seguente:*

«131-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole:



"utilizzano depositi", sono inserite le seguenti: "di olio di oliva di capienza non superiore a 25 metri cubi o"».

---

**2.956**

DONNO, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 132, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinando una parte della quota a zone colpite da eventi alluvionali, in misura da stabilire secondo priorità».*

---

**2.957**

ORRÙ, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, LAI, FEDELI, Elena FERRARA, PAGLIARI, MOSCARDELLI, CUCCA, CARDINALI, CHITI, SOLLO

*Dopo il comma 132 inserire il seguente:*

«132-bis. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree anche attraverso provvedimenti e normative in deroga, a decorrere dall'anno 2015 ai terreni agricoli situati nei comuni delle Isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agricole ivi situate sono estese le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.958**

ZIZZA

*Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:*

«132-bis. In merito a quanto disposto dal comma 132, tutte le aziende di produzione olivicola e vinicole, con decorrenza gennaio 2015, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10 per cento».

*Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 100.000.000;

2016: - 100.000.000;

2017: - 100.000.000.

*Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.*

---

## **2.959**

ZIZZA

*Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:*

«132-bis. In merito a quanto disposto dal comma 132, tutte le aziende di produzione olivicola, con decorrenza gennaio 2015, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10 per cento».

2015: - 100.000.000;

2016: - 100.000.000;

2017: - 100.000.000.

*Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata Tabella C.*

---

## **2.960**

ORRÙ, LAI, FEDELI, Elena FERRARA, VALENTINI, PAGLIARI, MOSCARDELLI, CUCCA, CARDINALI, SOLLO

*Dopo il comma 132, inserire il seguente:*

«132-bis. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo 1, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

---

## **2.961**

BERTUZZI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo il comma 132 inserire il seguente:*

«132-bis. Il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2015 per un importo pari a 10 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000.

---

## **2.962**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:*

«132-bis. All'articolo 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al quarto periodo:

a) sopprimere le seguenti parole: "per un biennio ed";

b) sostituire le parole: "inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico" con le seguenti: "di edilizia scolastica e può essere in tal caso alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni"».

---

**2.963**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo il comma 132, inserire il seguente:*

«132-bis. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono presentare la relativa domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie oggetto di domanda di accollo devono riguardare crediti non estinti nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e sono iscritte in fine all'elenco n. 1 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, secondo l'ordine di presentazione delle domande: Si procede all'accollo nei limiti dei fondi stanziati dal citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993 e dall'articolo 126, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

---

**2.964**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:*

«132-bis. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono presentare la relativa domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie oggetto di domanda di accollo devono riguardare crediti non estinti nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e sono iscritte in fine all'elenco n. 1 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Si procede all'accollo nei limiti dei fondi stanziati dal citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993 e dall'articolo 126, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

---

**2.965**

LIUZZI

*Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:*

«132-bis. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1 lettera a), dopo le parole: "quindici mesi" sono aggiunte le seguenti: "salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, che frequentano un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17.« ;

b) all'articolo 18, comma 1 dopo le parole: "«sono nominati allievi vice ispettori" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita,"».

---

**2.966**

RUTA, VALENTINI

*Dopo il comma 132 inserire il seguente:*

«132-bis. Per assicurare la continuità dell'attività di monitoraggio per il recupero della biodiversità delle specie animali allevate garantita dal Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di Biotecnologie Innovative – CONSDABI – , designato quale *National Focal Point* FAO Italiano, è assegnato un contributo straordinario di 176.000 euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

**2.967**

RUTA, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PIGNEDOLI

*Dopo il comma 132 inserire il seguente:*

«132-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di

cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

---

**2.968**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:*

«132-bis. È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015 – 2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'articolo 16-bis del DL 95/2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti».

---

**2.969**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:*

«132-bis. Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per 100 milioni di euro per il triennio 2015 – 2017. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo. I risparmi derivanti per lo stesso importo annuo sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'articolo 16-bis del DL 95/2012. Per l'anno 2015 sono destinati a Regione Lombardia 50 milioni dell'incremento del Fondo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di garantire la mobilità in occasione di EXPO Milano 2015».

---

**2.970**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 133, lettera b), sopprimere il numero 3.*

---

**2.971**

GUALDANI

*Dopo il comma 133 inserire il seguente:*

«133-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";

b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015"».

---

**2.972**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:*

«133-bis. Le disposizioni di cui al comma 133, lettera b), numero 3) si applicano esclusivamente alle operazioni in strumenti derivati concluse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**2.973**

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:*

«135-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2015 l'affidamento del servizio di tesoreria dello Stato, a livello centrale e periferico, forma oggetto di apposita procedura di evidenza pubblica mediante appalto-concorso, da espletarsi entro il 28 febbraio 2015, cui possono partecipare tutti gli istituti di credito di diritto pubblico e privato aventi un capitale versato non inferiore a 100 milioni di euro, i quali presentino una articolazione organizzativa con sedi presenti in tutti i capoluoghi di provincia del territorio nazionale.

135-ter. La durata dell'affidamento del servizio e le modalità tecniche del suo espletamento, nonché gli ulteriori requisiti operativi specifici, dovranno essere stabiliti in un apposito protocollo di gara che dovrà essere integrato da un capitolato "speciale" la cui redazione dovrà avvenire con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, previo acquisizione del parere espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.

135-quater. All'esito della procedura di gara, l'istituto di credito affidatario del servizio nazionale di tesoreria dello Stato è dichiarato concessionario di un pubblico servizio ed è soggetto a tutta la normativa vigente concernente le responsabilità e gli obblighi concernenti l'espletamento di un pubblico servizio da parte di un soggetto privato. Parimenti, il personale del concessionario che sia applicato ai servizi concernenti il servizio nazionale di tesoreria, è soggetto alla responsabilità propria dei dipendenti pubblici.

135-quinquies. L'affidamento del servizio di tesoreria statale ad un istituto di credito può avere la durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, e deve comunque uniformarsi all'obiettivo di assicurare uniformità, sicurezza e piena integrazione dei pagamenti pubblici con il sistema dei pagamenti della rete interbancaria nazionale e comunitaria.

135-sexies. A decorrere dall'avvenuta conclusione degli adempimenti connessi con i commi precedenti, sono abrogati:

- a) la legge 28 marzo 1991, n. 104;
- b) l'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430».

---

## 2.974

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 135 aggiungere il seguente:*

«135-bis. – (divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità). – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire i seguenti:

"2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.



*2-quater.* Entro il 1 gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

*2-quinquies.* Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente".

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

3. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

---

## **2.975**

COMAROLI, BELLOT, TOSATO

*Sopprimere i commi 136, 137, 138, 139.*

*Conseguentemente:*

*al comma 116 dell'articolo 1 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016»;*

*al comma 125 dell'articolo 1 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016»;*

*al comma 207 dell'articolo 2 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016»;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553,818 milioni di euro per l'anno 2015».*

---

**2.976**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 136 dopo le parole: «è agricoltura» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle aziende speciali delle stesse».*

---

**2.977**

CALEO, VACCARI, MORGONI

*Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:*

«139-bis. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto».

---

**2.978**

SANGALLI

*Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:*

«139-bis. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto».

---

**2.979**

CALEO, VACCARI, MORGONI

*Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:*

«139-bis. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti hanno diritto di recedere dal contratto».

---

**2.980**

SANGALLI

*Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:*

«139-bis. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti hanno diritto di recedere dal contratto».

---

**2.981**

COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO

*Al comma 2, sopprimere il comma 140.*

---

**2.982**

SANGALLI

*Al comma 140, dopo le parole: «ai sensi del citato articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai loro enti ed istituti strumentali limitatamente alle disponibilità in gestione separata di esclusiva titolarità dei citati enti e organismi pubblici.».*

---

**2.983**

RUTA

*Dopo il comma 140, inserire il seguente:*

«140-bis. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, al capoverso: "Unione di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti" aggiungere alla fine le seguenti parole: "o costituita da un numero di comuni non inferiore a cinque"».

---

**2.984**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 140 inserire il seguente:*

«140-bis. Tutti i *software* di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica».

---

**2.985**

SANGALLI

*Dopo il comma 140 inserire il seguente:*

«140-bis. Per le Camere di commercio, la decisione assunta in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, deve contenere l'esclusivo riferimento all'analisi dell'impatto, sul bilancio dell'ente, dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114».

---

**2.986**

SANGALLI

*Dopo il comma 140 inserire il seguente:*

«140-bis. In relazione ai processi di riorganizzazione posti in essere dalle Camere di commercio per effetto dell'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei riguardi del personale

eventualmente interessato dalle dichiarazioni di eccedenza ai sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il termine di cui al comma 11, lettera a) del medesimo articolo per la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

## **2.987**

SANGALLI

*Dopo il comma 140 inserire il seguente:*

«140-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, e per il triennio 2015-2017, le dotazioni organiche delle CCIAA sono rideterminate in misura pari ai posti che alla data del 31 dicembre 2014 risultino effettivamente coperti, inclusi quelli vacanti ed indisponibili anche per effetto di procedure selettive in corso di svolgimento alla medesima data, nonché, limitatamente alla qualifica dirigenziale, quelli coperti con contratto a tempo determinato, cui si aggiungono i posti derivanti dalle assegnazioni nel tempo effettuate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni».

---

## **2.988**

SANGALLI

*Dopo il comma 140 inserire il seguente:*

«140-bis. Al comma 55 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Una somma fino a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 può essere destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, tenuto conto dell'articolo 28, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";

b) l'ultimo periodo è soppresso».

---

**2.989**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 141, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);

b) alla lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi *standard*"».

---

**2.990**

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 2 comma 141, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) le parole da: "e di 750 milioni" fino a: "2017" sono soppresse e le parole: "ed entro il 30 settembre 2014 con riferimento agli anni 2015 e seguenti" sono soppresse».

*conseguentemente:*

*all'articolo 1 sopprimere il comma 116;*

*all'articolo 2 sopprimere il comma 207;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 540 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**2.991**

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 2 comma 141 lettera a) sopprimere il punto 4) e sostituire l'ultimo periodo della lettera c) con il seguente: «In assenza di*

tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE, dall'incidenza degli acquisti centralizzati, nonché dei costi *standard*».

---

**2.992**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*All'articolo 2, comma 141, lettera a) sopprimere il punto 4).*

---

**2.993**

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 2, comma 141 apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 20 giorni dalla data di scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base ai costi *standard* ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento e sono rideterminati gli ambiti di finanziamento individuati"»;

*alla lettera c) è soppresso l'ultimo periodo.*

---

**2.994**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Al comma 141, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di

finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato"».

---

**2.995**

GUALDANI

*Al comma 141, lettera c) dopo le parole: «3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione.».*

---

**2.996**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 141, lettera c), dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2015», aggiungere le seguenti: «il riparto tra le regioni del contributo di cui al presente comma è effettuato in maniera inversamente proporzionale alla perdita di gettito IRAP derivante a ciascuna regione a seguito di quanto previsto dall'articolo 5 della legge di stabilità per il 2015.».*

---

**2.997**

FUCKSIA

*Al comma 141, lettera c), sostituire le parole: «considerando anche le" ad eccezione delle».*

---

**2.998**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «considerando anche», con la seguente: «escluse»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.».*

---



**2.999**

COMAROLI, TOSATO

*Al Comma 141, lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) le parole: «considerando anche» sono sostituite dalle seguenti «escluse»;*

*2) al termine del periodo sono inserite le seguenti parole: «le risorse per il Trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali».*

---

**2.1000**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 141, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «considerando anche», con la seguente: «escluse»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le risorse per il trasporto pubblico locale».*

---

**2.1001**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 141, lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) le parole: «considerando anche» sono sostituite dalle seguenti «escluse»;*

*2) al termine del periodo sono inserite le seguenti parole: «le risorse per il Trasporto pubblico locale».*

---

**2.1002**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 141, lettera c), sostituire le parole: «considerando anche» con la seguente: «escluse».*

---

**2.1003**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 141, lettera c) sono apportate le seguenti modifiche, le parole: «considerando anche» sono sostituite dalle seguenti «escluse».*

---

**2.1004**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 141, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, escludendo le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, le risorse per il Trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali».*

---

**2.1005**

VACCARI, BROGLIA, ZANONI

*Dopo il comma 141 inserire il seguente:*

«141-bis. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte Costituzionale è esclusa qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente».

---

**2.1006**

COMAROLI, TOSATO

*All'articolo 2 dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte Costituzionale è esclusa qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente».

---

**2.1007**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 141 inserire il seguente:*

«141-bis. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014, è esclusa qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente».

---

**2.1008**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:*

«141-bis. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte costituzionale è escluso qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente».

---

**2.1009**

BONFRISCO

*Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:*

«141-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e di mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del

territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

---

## 2.1010

CERONI

*Dopo il comma 142 è aggiunto il seguente:*

«142-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso dei servizi pubblici locali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati sui crediti in linea capitale vantanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

*Conseguentemente ridurre dell'.... Tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata.*

---

## 2.1011

BIANCONI, GUALDANI

*Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:*

«143-bis. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione Friuli Venezia Giulia per fare fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanzia pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Nel caso siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico il contributo precedente può essere incrementato per un periodo limitato di una ulteriore percentuale non superiore alio per cento. Contributi di Importi superiori sono concordati con la Regione».

---

**2.1012**

SCILIPOTI ISGRÒ

*Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:*

«143-bis. Per la razionalizzazione del patrimonio pubblico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 3 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazione, dalla legge 07 agosto 2012 n. 135;
  - b) articolo 24 comma 4 del decreto legge n. 6672014;
  - c) articolo 3 comma 1 del decreto legge n. 95/2012.
- 

**2.1013**

SCILIPOTI ISGRÒ

*Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:*

«143-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 5 marzo 1990, n. 5, le parole: "dieci anni" sono sostituite da "tre anni". Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 5. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 7 Febbraio 1979, n. 29. Sono abrogati gli articoli 12-septies, 12-opties e 12-novies della legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

**2.1014**

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

*Al comma 146, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Alla stessa al fine di conseguire il pareggio di bilancio sono comunque assicurate le condizioni di maggior favore previste per le regioni a statuto ordinario di cui ai commi da 162 a 181. Le disposizioni attuative finalizzate al conseguimento del pareggio di bilancio sono quelle previste per le regioni a statuto ordinario, di cui ai commi da 162 a 181, salvo differenti accordi sottoscritti tra la Regione e il Governo».

---

**2.1015**

URAS

*Al comma 146, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla stessa al fine di conseguire il pareggio di bilancio sono comunque assicurate le condizioni di maggior favore previste per le altre regioni».*

---

**2.1016**

URAS

*Dopo il comma 146, inserire il seguente:*

«146-bis. Alla Regione Sardegna, al fine di conseguire il pareggio di bilancio così come previsto dall'accordo del 21 luglio 2014, è riconosciuta una quota pari a 95 milioni, da destinare alla copertura del debito commerciale diretto e indiretto, dell'ammontare complessivo degli accantonamenti disposti per gli anni 2015 – 2018 a valere sulle partecipazioni erariali, per effetto del comma 3 dell'articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, dai commi 22 dell'articolo 15 e 3 dell'articolo 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni e dal comma 526 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2019»; al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «155 milioni di euro annui per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

**2.1017**

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente: «146-bis. La Regione Sardegna destina alla copertura del debito commerciale diretto e indiretto, una quota pari a 100 milioni dell'ammontare complessivo degli accantonamenti disposti per ciascuno degli anni 2015-2017 a valere sulle partecipazioni erariali, per effetto del comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, dai*

commi 22 dell'articolo 15 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni e dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

---

## **2.1018**

URAS

*Dopo il comma 146, inserire il seguente:*

«146-bis. Al fine di porre in essere il monitoraggio sulle entrate tributarie di propria competenza, la Regione Sardegna è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con l'Agenzia delle entrate, anche in deroga al modello definito a livello nazionale, per ottenere elementi informativi relativi ai tributi devoluti e compartecipati e per delegare e indirizzare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi ad esse relativi».

---

## **2.1019**

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

*Dopo il comma 146, inserire il seguente:*

«146-bis. Al fine di porre in essere il monitoraggio sulle entrate tributarie di propria competenza, la Regione Sardegna è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con l'Agenzia delle entrate, anche in deroga al modello definito a livello nazionale, per ottenere elementi informativi relativi ai tributi devoluti e compartecipati e per delegare e indirizzare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi ad esse relativi».

---

**2.1020**

MARIO MAURO

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. All'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: "Il Ministero della Difesa può concedere alle associazioni l'uso temporaneo e a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti del Ministero della difesa».

---

**2.1021**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente"».

---

**2.1022**

LIUZZI

*Dopo il comma 150, inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente."».

---



**2.1023**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 150, inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente."».

---

**2.1024**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente"».

---

**2.1025**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle parole: "Nei comuni" sono premesse le seguenti: "Nelle province e" e la parola: "comunali" è soppressa».

---

**2.1026**

LIUZZI

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle parole: "Nei comuni" sono premesse le seguenti: "Nelle province e" e la parola: "comunali" è soppressa».

---

**2.1027**

LANGELLA

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis) All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comma 1-ter, premettere alle parole: "nei comuni" le parole: "Nelle province e"; eliminare la parola: "comunali"».

---

**2.1028**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comma 1-ter, premettere alle parole: "nei comuni" le parole: "Nelle province e"».

*Conseguentemente eliminare la parola: «comunali».*

---

**2.1029**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 150, inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comma 1-ter alle parole: "Nei comuni" sono premesse le parole: "Nelle province e" e la parola: "comunali" è soppressa».

---

**2.1030**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 150, inserire il seguente:*

«150-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: "Nei comuni" sono premesse le parole: "Nelle province e" e la parola: "comunali" è soppressa».

**2.1031**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo il comma 153, inserire i seguenti:*

«153-bis. – (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) – Le disposizioni recate dai commi da 153-ter a 153-nonies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni.

153-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, comma 2, lettera b) le parole: "i due decimi", sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";

b) all'articolo 73, comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Le Province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni";

c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: "i sette decimi", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto decimi";

d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Re-

gione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268".

e) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. il sistema territoriale regionale integrato – costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3 – concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:"

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Spetta alle province la competenza al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi di questo articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei confronti della regione, delle province e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti da questo titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordi-

namento dell'Unione europea. Le misure di contenimento adottate dalla Regione e dalle Province sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi finanziari del presente titolo e tengono luogo di quelle previste dalle disposizioni statali";

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.

4-*ter*. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano – è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. Il contributo così rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.

4-*quater*. A decorrere dall'anno 2016 la Regione e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-*quinquies*. Restano ferme le disposizioni in materia di monito raggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello

Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

*4-septies.* È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, a decorrere dal 2018, per un periodo di tempo definito il contributo di cui al comma 5 posto a carico della regione e delle province per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione e le Province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

*4-octies.* La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

*4-nonies.* Il concorso posto a carico della regione e delle province in termini di saldo netto da finanziare è assicurato mediante contributi, garantiti anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato, ovvero con l'assunzione di oneri, determinati anche in via convenzionale sulla base di parametri e di indicatori di costo e di servizio, relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate».

*153-quater.* Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la Provincia autonoma di Trento in –65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in –78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la Provincia autonoma di Bolzano in

65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

*153-quinquies.* Non si applica alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

*153-sexies.* Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la Provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la Provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.

*153-septies.* L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f) dello Statuto, ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza.

*153-octies.* Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

*153-nonies.* La Provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni».

*Conseguentemente:*

a) al comma 143, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e, nella tabella allegata, le seguenti voci:

«Provincia autonoma di Bolzano 44.000  
Provincia autonoma di Trento 37.000»;

*b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: - 81 milioni;

CS: - 81 milioni;

2016:

CP: - 81 milioni;

CS: - 81 milioni;

2017:

CP: - 81 milioni;

CS: - 81 milioni.

*c) sopprimere i commi 145 e 148;*

*d) al comma 153, sopprimere le parole: «e provincia autonoma».*

---

## **2.1032**

BONFRISCO

*Dopo il comma 153, inserire i seguenti:*

«153-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio 153-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 153-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

153-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 153-bis e 153-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte coerente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---



**2.1033**

CASSON

*Dopo il comma 153 inserire il seguente:*

«153-bis. In via straordinaria, per l'anno 2015 agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2014, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31, neppure nei suoi riflessi sul Fondo e la sanzione di cui al comma 26, lettera a) del citato articolo 31, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000.000;  
2017: - 50.000.000.

---

**2.1034**

CASSON

*Dopo il comma 153 inserire il seguente:*

«153-bis. Vengono esclusi dai saldi del patto di stabilità per l'anno 2014 e 2015 i pagamenti effettuati dagli enti beneficiari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798 e attivati mediante accensione di mutui con oneri a carico dello Stato».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 15.000.000;  
2016: - 15.000.000;  
2017: - 15.000.000.

---

**2.1035**

BONFRISCO

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. Le Regioni attribuiscono alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo capoverso, della legge 7 aprile 2014 n. 56 le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le regioni altresì attribuiscono alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo».

---

**2.1036**

BERTOROTTA, BULGARELLI

*Il comma 154 è soppresso.*

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) 855 euro per il 2015, 755 euro per il 2016 e 655 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 855 euro per il 2015, 755 euro per il 2016 e 655 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

---

**2.1037**

BERTOROTTA, BULGARELLI

*Al comma 154 sostituire le seguenti parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».*

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) 905 euro per il 2015, 855 euro per il 2016 e 805 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 905 euro per il 2015, 855 euro per il 2016 e 805 euro a decorrere dal 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

---

**2.1038**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 154 sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, dopo il comma aggiungere il seguente: «154-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 66».*

---

**2.1039**

LIUZZI

*Al comma 154 sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:*

*«13-bis. Agli oneri di cui il comma 154 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 3, comma 66».*

---

**2.1040**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 154 sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

*«154-bis. Agli oneri di cui il comma 154 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 66».*

---

**2.1041**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Al comma 154, sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo»;

all'articolo 3, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Presente legge, le aliquote di accisa sui Prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle :finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

**2.1042**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 154 sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

al comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».

dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: «21-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono ride terminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

---

### 2.1043

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 154 sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 66, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

---

### 2.1044

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 154, sostituire le parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: «850 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».*

---

### 1.1045

LANGELLA

*Al comma 154 sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

---

**1.1046**

CERONI, RAZZI

*Al comma 154, sostituire le parole: «di 1000 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2015».*

---

**2.1047**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 154, terzo periodo, sostituire le parole: «che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014» con le seguenti: «che alla data del 31 dicembre 2014 risultano in dissesto ovvero in riequilibrio finanziario pluriennale».*

---

**2.1048**

MARGIOTTA

*Al comma 154, sostituire le parole: «che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014» con le seguenti: «che alla data del 31 dicembre 2014 risultano in dissesto ovvero in riequilibrio pluriennale».*

---

**2.1049**

DEL BARBA

*Al comma 154, dopo le parole: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: «o in riequilibrio finanziario pluriennale» e sostituire le parole: «alla data del 15 ottobre 2014» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2014».*

---

**2.1050**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Al comma 154, terzo periodo, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*

*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 15.000.000;

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000.

---

### **2.1051**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 154, dopo le parole:* «le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: "ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"».

---

### **2.1052**

MARGIOTTA

*Al comma 154, dopo le parole:* «le province che risultano in dissesto» *aggiungere le seguenti:* «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

### **2.1053**

LIUZZI

*Al comma 154, dopo le parole:* «le province che risultano in dissesto» *aggiungere le seguenti:* «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

**2.1054**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 154, terzo periodo, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».*

---

**2.1055**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Al comma 154, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» inserire le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**2.1056**

CERONI, RAZZI

*Al comma 154, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel».*

---

**2.1057**

MINZOLINI

*Al comma 154, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis del Tuel».*

---



**2.1058**

LANGELLA

*Al comma 154, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel».*

---

**2.1059**

PEZZOPANE, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, SPILABOTTE

*Al comma 154 dopo le parole: «le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014» inserire le seguenti: «, nonché quelle che abbiano ottenuto l'approvazione di un Piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

**2.1060**

DEL BARBA

*Al comma 154, dopo le parole: «in dissesto alla data del 15 ottobre 2014» aggiungere le seguenti: «nonché le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56».*

---

**2.1061**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Al comma 154, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».*

*Conseguentemente:*

*al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno»; dopo il comma 155 inserire i seguenti:*

*«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 154 e 155, all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 89, dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" inserire le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";*

*b) al comma 95, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015" e le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";*

*c) al comma 96, lettera a), dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" sono inserite le seguenti: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92".*

*155-ter. A conclusione del processo di riordino, da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 154 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate, Stato, Regioni, Province e Città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province possono non allegare il bilancio pluriennale».*

---

**2.1062**

CERONI, RAZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 154, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;*

*b) al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno»;*

*c) dopo il comma 155 inserire i seguenti:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56/14 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) all'articolo 1, comma 89 dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" aggiungere le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";*

*b) all'articolo 1, comma 95 le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015"; le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";*

*c) all'articolo 1, comma 96 dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" aggiungere le seguenti: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".*

*155-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 154 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, regioni, province e città metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Tuel, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del Tuel le province possono non allegare il bilancio pluriennale».*

---

**2.1063**

SUSTA

*Al comma 154 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 154, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;*

b) al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno»;

c) dopo il comma 155 è aggiunto il seguente:

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89 dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" aggiungere le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015"; le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96 dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" aggiungere le seguenti: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".

155-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 154 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, regioni, province e città metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Tuel, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del Tuel le province possono non allegare il bilancio pluriennale».

---

## 2.1064

LANGELLA

*Al comma 154, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».*

---

## 2.1065

VERDUCCI

*Al comma 154 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo esercizio 2015, le province delle regioni a statuto ordinario che non riu-*

scissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al presente comma, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000.000;  
2017: - 50.000.000.

---

## **2.1066**

CERONI, RAZZI

*Al comma 154 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo esercizio 2015, le province delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al presente comma, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».*

---

## **2.1067**

LANGELLA

*Al comma 154 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo esercizio 2015, le province delle regioni a statuto ordinario che non riu-*

scissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al presente comma, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

---

**2.1068**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Al comma 154 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per il solo esercizio 2015, le province delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al presente comma, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

---

**2.1069**

VACCARI, ZANONI

*Al comma 154, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti».

---

**2.1070**

CERONI

*Al comma 154, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e tenendo conto, ai fini della corretta quantificazione del riparto fra le province e le città metropolitane, delle diverse ed ulteriori funzioni fondamentali assegnate dalla legge statale alle città metropolitane, in aggiunta alle stesse funzioni provinciali a queste ultime attribuite».*

---

**2.1071**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Al comma 154 aggiungere in fine il seguente periodo: «e tenendo conto, ai fini della corretta quantificazione del riparto fra le province e le città metropolitane, delle diverse ed ulteriori funzioni fondamentali assegnate dalla legge statale alle città metropolitane, in aggiunta alle stesse funzioni provinciali a queste ultime attribuite».*

---

**2.1072**

LANGELLA

*Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:*

«154-bis) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56/14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89 dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" aggiungere "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015"; le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle parole: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96 dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" aggiungere le seguenti parole: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92";

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 154 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, Province e Città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Tuel, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del Tuel, le Province possono non allegare il bilancio pluriennale».

---

### **2.1073**

ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Dopo il comma 154 inserire il seguente:*

«154-bis il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'Interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

### **2.1074**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 154, inserire il seguente:*

«154-bis il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---



**2.1075**

LIUZZI

*Dopo il comma 154, inserire il seguente:*

«154-bis il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1076**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 154, aggiungere il seguente comma:*

«154-bis al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti».

---

**2.1077**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 154, aggiungere il seguente comma:*

«154-bis al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti».

---

**2.1078**

SUSTA

*Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il comma 18 è abrogato».

---

**2.1079**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013, 2014 e successivi"».

---

**2.1080**

LIUZZI

*Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013,2014 e successivi"».

---

**2.1081**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 154 inserire il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Per gli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013, 2014 e successivi"».

---

**2.1082**

MINZOLINI

*Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "per gli anni 2013 e 2014" con le parole: "per gli anni 2013,2014 e successivi"».

---

**2.1083**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 154 inserire il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2013 e 2014 sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013,2014 e successivi"».

---

**2.1084**

LANGELLA

*Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

«154- bis). All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "per gli anni 2013 e 2014" con le parole: "per gli anni 2013, 2014 e successivi"».

---

**2.1085**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

«154-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "per gli anni 2013 e 2014" con le parole: "per gli anni 2013, 2014 e successivi"».

---

**2.1086**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

*Conseguentemente, dopo il comma 155, inserire i seguenti:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015" le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" sono aggiunte le seguenti: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".

155-ter. Il processo di riordino deve effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

*Sopprimere il comma 156.*

---

**2.1087**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

*Conseguentemente, dopo il comma 155, inserire i seguenti:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro

il 28 febbraio 2015" e le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" sono aggiunte le seguenti: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".

155-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015».

---

## 2.1088

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

*Conseguentemente, dopo il comma 155, inserire i seguenti:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015" e le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" sono aggiunte le seguenti: "se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".

155-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015».

---

## 2.1090

ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

*Conseguentemente, dopo il comma 155, inserire i seguenti:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015" e le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" sono aggiunte le seguenti: "se ecdenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".

155-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del

2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015».

---

## **2.1091**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 155, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

*Conseguentemente, dopo il comma 155, inserire i seguenti:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: "continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque non oltre il 30 marzo 2015";

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015" e le parole: "a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91" sono sostituite dalle seguenti: "ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89";

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: "sono trasferite all'ente destinatario" sono aggiunte le seguenti: "se ecdenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92".

155-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015».

---

**2.1092**

ZANONI, BROGLIA

*Al comma 155, sostituire la parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

---

**2.1093**

LANGELLA

*Al comma 155, sostituire la parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 giugno».*

---

**2.1094**

CERONI

*Dopo il comma 155 è aggiunto il seguente:*

*«155-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:*

*«i) veicoli in dotazione della Polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».*

---

**2.1095**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Sopprimere il comma 156.*

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000;



*alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

## **2.1096**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Sopprimere il comma 156.*

---

## **2.1097**

CERONI, RAZZI

*Sopprimere il comma 156.*

---

**2.1098**

LIUZZI

*Sopprimere il comma 156.*

---

**2.1099**URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO

*Sopprimere il comma 156.*

---

**2.1100**

LANGELLA

*Sopprimere il comma 156.*

---

**2.1101**

GUALDANI

*Al comma 156 apportare le seguenti modifiche:*

*a)* prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 7 a 9 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

*b)* alla lettera *c)* dopo la parola: «pubblicità» aggiungere la seguente: «sponsorizzazioni»;

*c)* dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente *c-bis)* procedere alla costituzione di uffici di diretta collaborazione. Per gli enti rinnovati nell'anno 2014, gli uffici di diretta collaborazione eventualmente costituiti, si intendono soppressi;

*d)* alla lettera *g)* è aggiunto il seguente periodo: «Gli incarichi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi».

---

**2.1102**

LIUZZI

*Al comma 156 sopprimere la lettera b) e g).*

---

**2.1103**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO

*Al comma 156, sopprimere le lettere b) e g).*

---

**2.1104**

CONTE

*Al comma 156, sono soppressi i punti dalla lettera c) alla lettera g).*

---

**2.1105**

DE POLI

*Al comma 156, sono soppressi i punti dalla lettera c) alla lettera g).*

---

**2.1106**

BROGLIA, LAI, ZANONI

*Al comma 156, sopprimere le lettere da c) a g).*

---

**2.1107**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO

*Al comma 156, sopprimere la lettera c).*

---

**2.1108**

ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 156, sopprimere la lettera c).*

---

**2.1109**

LIUZZI

*Al comma 156 sopprimere la lettera c).*

---

**2.1110**

PEZZOPANE, CALEO, ALBANO, VERDUCCI, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE

*Al comma 156, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno;».*

*Conseguentemente*

*all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

---

**2.1111**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 156, lettera c), dopo le parole: «procedure di mobilità» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre*

2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno».

---

**2.1112**

ZANONI, BROGLIA

*Al comma 156, alla lettera d), aggiungere infine il seguente periodo:*  
«Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle province di cui al comma 52 della legge 7 aprile 2014, n. 56;».

---

**2.1113**

DEL BARBA

*Al comma 156, alla lettera d), aggiungere infine il seguente periodo:*  
«le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle province di cui al comma 52 della legge 7 aprile 2014, n. 56;».

---

**2.1114**

DEL BARBA

*Al comma 156, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

---

**2.1115**

LIUZZI

*Al comma 156 sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

---

**2.1116**

ZANONI, BROGLIA

*All'articolo 2, comma 156, sostituire la lettera e) con la seguente le parole: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».*

---

**2.1117**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 156, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».*

---

**2.1118**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 156, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: fatto salvo i rapporti contrattuali del personale del Corpo di polizia provinciale.*

---

**2.1119**

GASPARRI, PELINO

*Al comma 156, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle Province i cui organi andranno a scadenza, per fine mandato, negli anni successivi al 2014».*

---

**2.1120**

LANGELLA

*Al comma 156 lettera t) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari».*

---

**2.1121**

CERONI, RAZZI

*Al comma 156 lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi quelli interamente fin::m7.iaticon fondi comunitari».*

---

**2.1122**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 156, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari».*

---

**2.1123**

MINZOLINI

*Al comma 156 lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari».*

---

**2.1124**

LIUZZI

*Al comma 156, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari».*

---

**2.1125**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 156, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari».*

---

**2.1126**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Al comma 156, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo: «fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi europei;».*

---

**2.1127**

GASPARRI, PELINO

*Al comma 156, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle Province interessate dagli eventi sismici».*

---

**2.1128**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:*

«156-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-bis il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento.



9-ter. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario per l'impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui comma 9, può comprendere, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-quater. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei commi che precedono, la quota dei 70 per cento dell'eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote capitale dei mutui, dovrà essere utilizzata per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi dei precedenti commi, anche nel caso in cui i limiti all'indebitamento siano rispettati".

156-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013 potranno raggiungere l'equilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2015.

156-quater. Per i medesimi enti locali di cui al comma 15-bis, il prestito necessario a consolidare la complessiva esposizione debitoria potrà essere concesso a valere sulla dotazione per l'anno 2015 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Il tasso di interesse da applicare al suddetto prestito, della durata massima di cinquanta anni, sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. 156-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2015, è stabilita la quota, non superiore a 50 milioni, a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" da destinarsi ai prestiti di cui al comma 156-quater e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse agli enti locali richiedenti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000

2017: – 50.000.000.

---

**2.1129**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 156 sono inseriti i seguenti:*

«156-bis. Al fine del contenimento della spesa di personale le regioni, per gli anni 2015 e 2016, possono procedere, senza necessità di motivazione e con un preavviso di sei mesi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.

156-ter. Le regioni che adottano le misure di contenimento della spesa per il personale di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, riducono le dotazioni organiche di un numero di posti corrispondente alle unità cessate dal servizio.

156-quater. È fatto divieto il successivo ripristino, a qualunque titolo, delle posizioni soppresse nelle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, e le corrispondenti cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*».

---

**2.1130**

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 156, inserire i seguenti commi:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli

agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali;

156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie locali delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del comma 156-bis».

---

## 2.1131

RUTA

*Dopo il comma 156 inserire i seguenti:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali;

156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari regionali, le Autonomie e lo sport, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni,

delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del comma 156-bis».

---

## 2.1132

DEL BARBA

*Dopo il comma 156 inserire i seguenti commi:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito molo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali.

156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie locali delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del precedente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

**2.1133**

PUPPATO

*Dopo il comma 156, inserire i seguenti commi:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali.

156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie locali delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del precedente comma».

---

**2.1134**

CASSON

*Dopo il comma 156 inserire i seguenti commi:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi

della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali.

156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie locali delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del precedente comma».

---

## 2.1135

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 156 inserire i seguenti:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, In attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 55. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'Inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali».

«156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno di concerto con Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del precedente comma».

---

## 2.1136

DI BIAGIO, Luigi MARINO

*Dopo il comma 156 inserire i seguenti commi:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali».

«156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie locali delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del precedente comma».

---

**2.1137**

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS

*Dopo il comma 156, inserire i seguenti:*

«156-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, al fine di eliminare le duplicazioni esistenti, assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli Interventi di controllo e salvaguardia del territorio e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato, sono attribuite al Corpo foresta dello Stato le funzioni attualmente esercitate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale. In materia di vigilanza dell'ambiente, dai Corpi o Servizi di polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo comma e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e di anzianità e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai responsabili di servizio e ai comandanti. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia locale di altri enti locali».

«156-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie locali delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2015, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire ai sensi del precedente comma».

**2.1138**

D'ALÌ, SCOMA, AMIDEI

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso».



*Conseguentemente:*

all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

all'articolo 1, comma 117, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

all'articolo, comma 118, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni» con le seguenti: «137,5 milioni»;

all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

---

## **2.1139**

D'ALÌ, SCOMA, AMIDEI

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

Ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di 250 milioni di euro.

---

## **2.1140**

D'ALÌ

*Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:*

«156-bis. Le previsioni di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano ai Comuni dell'Area svantaggiata elencati nel decreto ministeriale n. 16370 del 2 agosto 2007».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 207 sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

---

## 2.1141

ZIZZA

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e delle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri»;

b) ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

---

## 2.1142

ZIZZA

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori

diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri»;

b) ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

---

### **2.1143**

PICCOLI, CERONI, AMIDEI

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-*bis*. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ubicati nei comuni ricompresi nel territorio delle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

### **2.1144**

ZIZZA

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-*bis*. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione qualità mandorleto».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata ella tabella C.*

---

**2.1145**

ZIZZA

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione qualità uliveto"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**2.1146**

CARDIELLO

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ubicati nei comuni interamente montani"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**2.1147**

PEZZOPANE, CALEO, ALBANO, VERDUCCI, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016". Le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 25.000.000;

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000.

---

**2.1148**

PEZZOPANE, CALEO, ALBANO, VERDUCCI, FABBRI, VATTUONE

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra Governo e regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 25.000.000;

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000.

---

## **2.1149**

PEZZOPANE, VERDUCCI, CALEO, ALBANO, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 25.000.000;

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000.

---

## **2.1150**

PEZZOPANE, VERDUCCI, CALEO, ALBANO, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 147 del 2013 dopo le parole: "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego" sono aggiunte le seguenti: "per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie"».

---

**2.1151**

FISSORE, ZANONI, VERDUCCI, Elena FERRARA, CERVellini, GATTI, TONINI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, VATTUONE, PUGLISI, MINEO, CORSINI, FILIPPIN, IDEM, CUCCA, MANASSERO, CANTINI, FAVERO, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, FORNARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, DI BIAGIO, SPILABOTTE, STEFANO, COLLINA, LIUZZI, SONEGO, FASIOLO, SPOSETTI, SILVESTRO, AMATI, SCALIA, PUPPATO, PIGNEDOLI, MARGIOTTA, DALLA ZUANNA, RUTA, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, GUERRA, GRANAIOLA, IURLARO, SCOMA, Eva LONGO, DE SIANO, ZIZZA, SERAFINI, SIBILIA, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA, SUSTA, FEDELI, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, CUOMO, VALENTINI, PEZZOPANE, GINETTI, ALBANO, BROGLIA, CALEO, CARDINALI, COCIANCICH, CAPACCHIONE, URAS, FATTORINI, AMORUSO, GIACOBBE, TURANO, SOLLO, PEGORER, LO MORO

*Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:*

«156-bis. All'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per le province rispetto alle quali è stabilito il subentro delle città metropolitane, i contratti di lavoro di cui al precedente periodo possono comunque essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. A tal fine alle province di cui al periodo precedente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non si applicano le disposizioni che stabiliscono il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nell'esercizio successivo"»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000.

---

**2.1152**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Dopo il comma 156 inserire il seguente:*

«156-bis. All'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per le province rispetto alle quali è stabilito il subentro da parte delle città metropolitane, i contratti di lavoro di cui al precedente periodo possono comunque essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. A tal fine alle province di cui al pe-

riodo precedente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non si applicano le disposizioni che stabiliscono il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nell'esercizio successivo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - ;

2017: - .

---

## **2.1153**

CERONI

*Dopo il comma 156 è aggiunto il seguente:*

«156-bis. All'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per le province rispetto alle quali è stabilito il subentro delle città metropolitane, i contratti di lavoro di cui al precedente periodo possono comunque essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. A tal fine alle province di cui al periodo precedente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non si applicano le disposizioni che stabiliscono il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nell'esercizio successivo"».

---

## **2.1154**

DALLA TOR, GUALDANI

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. In considerazione di quanto disposto dai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, le misure di cui al precedente comma non si applicano alla provincia di Venezia».

---



**2.1155**

GASPARRI, PELINO

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 156, lettera c), per la Provincia dell'Aquila, e limitatamente all'anno 2015, le assunzioni a tempo indeterminato possono effettuarsi per le seguenti fattispecie:

a) unità di personale vincitori di concorsi a tempo indeterminato già espletati, conclusi ed ancora vigenti, in quanto antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione;

b) unità di personale appartenente alle categorie protette ex legge 68 del 1999, nei limiti del completamento della quota d'obbligo;

c) unità di personale aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato, in forza di sentenze passate in giudicato, od aventi efficacia immediatamente esecutiva, intervenute comunque in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

**2.1156**

PEZZOPANE, CALEO, ALBANO, VERDUCCI, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quintuplo».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

---

## **2.1157**

PEZZOPANE, CALEO, ALBANO, VERDUCCI, FABBRI, MATTESINI, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, Gianluca ROSSI, D'ADDA, VATTUONE, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine».

*Conseguentemente,*

*– all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quintuplo».*

*– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

---

**2.1158**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico al decreto legislativo n. 267 del 2000 di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesoriери si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.D.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* di 0.50 per cento. Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso *spread* di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».*

**2.1159**

ZIZZA

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Sino al 31 dicembre 2015 si applicano le disposizioni pre-vigenti all'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in euro 350 milioni annui, si provvede riducendo proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

**2.1160**

CARDIELLO

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. Sino al 31 dicembre 2015 si applicano le disposizioni pre-vigenti all'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2, dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in euro 350 milioni annui si provvede riducendo proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**2.1161**

SAGGESE

*Dopo il comma 156, è inserito il seguente:*

«156-bis. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le stesse prevalgono sulle normative di P.R.G., anche relative a piani particolareggiati o attuativi non ancora approvati, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, dello stesso decreto-legge».

---

**2.1162**

AMIDEI

*Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:*

«156-bis. L'imposta municipale propria non si applica ai terreni agricoli, fabbricati rurali e relative pertinenze».

---

**2.1163**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 157, premettere le seguenti parole:*

«157. A decorrere dall'anno 2015, i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro annuali».

---

**2.1164**

COMAROLI, BISINELLA

*Al comma 157, sostituire le parole: «1.200 milioni», con le seguenti: «1.090 milioni».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 207 dell'articolo 2.*

---

**2.1165**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.100 milioni».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 116 dell'articolo 1.*

---

**2.1166**

CERONI

*Al comma 157 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni del primo periodo, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata».

---

**2.1167**

SUSTA

*Al comma 157 aggiungere in fine i seguenti periodi:*

«Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni del primo periodo, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.»

---

**2.1168**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 aggiungere infine le seguenti parole:*

«Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano disponibilità di cassa superiori alla media nazionale, indipendentemente dai limiti alloro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno».

---

**2.1169**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 aggiungere infine le seguenti parole:*

«Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un'incidenza delle assenze dal lavoro del personale dipendente a qualunque titolo inferiore alla media nazionale».

---

**2.1170**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 aggiungere infine le seguenti parole:*

«Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano una percentuale tra il numero dei dipendenti ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale».

---

**2.1171**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 aggiungere infine le seguenti parole:*

«Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un'incidenza del costo dell'amministrazione rispetto al numero di residenti inferiore alla media nazionale».

---

**2.1172**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 aggiungere infine le seguenti parole:*

«Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un tasso di riscossione effettiva superiore del 10 per cento alla media nazionale».

---

**2.1173**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 157 aggiungere infine le seguenti parole:*

«Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un numero di dipendenti del comune stesso e di tutte le sue controllate e partecipate inferiore alla media nazionale».

---

**2.1174**

FABBRI

*Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:*

«157-bis. All'articolo 1, comma 380 ter, lettera b), sono inseriti in fine i seguenti periodi: "Per gli enti, che in seguito all'approvazione di una Legge regionale hanno avuto una modifica territoriale per incorporazione, il riparto del Fondo di solidarietà comunale è rideterminato tenendo conto della nuova dimensione demografica e territoriale. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la popolazione di riferimento è quella residente al 31 dicembre successivo alla entrata in vigore della legge di modifica della consistenza territoriale"».

---

**2.1175**

BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, IURLARO, FALANGA, Eva LONGO, D'ANNA, ARACRI, PAGNONCELLI, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Al comma 158, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis. Comuni danneggiati dagli eventi atmosferici nel corso del 2014 per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza;»

---

**2.1177**

CARDINALI

*Al comma 158, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) Comune di Marsciano (PG) colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2010»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 2.000.000;  
2016: – 2.000.000;  
2017: – 2.000.000.

---



**2.1178**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 158, aggiungere in fine i seguenti periodi:*

Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;

b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;

c) le riduzioni di cui all'articolo 47 comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.

**2.1179**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 158, inserire i seguenti:*

«158-bis. Ai fini della gestione del personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 67-sexies del medesimo decreto-legge per la remunerazione del personale di cui trattasi, si intendono destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo del personale assunto, ivi compreso il servizio sostitutivo mensa, e all'incremento del fondo delle risorse decentrate in misura corrispondente alle assunzioni effettuate.

158-ter. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'art. 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

È altresì riconosciuta la possibilità di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 alla copertura degli adempimenti obbligatori a carico del datore di lavoro in caso di adesione dei dipendenti assunti ai sensi della normativa di cui al comma 1 al Fondo pensione «Perseo».

158-quater. In considerazione delle specifiche esigenze connesse alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, nei limiti delle somme già destinate ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-

*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e senza ulteriori stanziamenti a carico dello Stato, è riconosciuta la facoltà di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 all'integrazione del fondo del lavoro straordinario in deroga ai limiti sanciti dalla contrattazione collettiva ed in misura proporzionale al numero dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in rapporto al fondo dello straordinario dell'Ente come determinato ai sensi dell'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999».

---

## **2.1180**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 158, inserire i seguenti:*

«158-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015/2016). È altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti.

158-ter. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse per le annualità 2015/2016 trovano copertura sulle economie accertate nelle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 dell'anno 2013 sul capitolo n. 1358 del Ministero dell'Interno ovvero sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila sull'OPCM n. 4013/99».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: – 2,2.000.000

CS: – 2,2.000.000

2016

CP: – 2,2.000.000

CS: – 2,2.000.000

---

## **2.1181**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 158, inserire i seguenti:*

«158-bis. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare la previsione di cui all'art. 4 commi 6, 6 quater, 7 e 8 della legge 125 del 30/10/2013 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il c.d. concorso "Riparo Abruzzo", di cui all'art. 67-ter del decreto-legge 83/2012 convertito con legge n. 134/2012.

158-ter. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate – per le sole annualità 2015 e 2016 – in deroga al limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui al decreto-legge n. 90 del 24/06/2014, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 nonché nei limiti della dotazione organica dell'Ente».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2015

CP: – 2,5.000.000

CS: – 2,5.000.000

2016

CP: – 2,5.000.000

CS: – 2,5.000.000

2017

CP: - 2,5.000.000

CS: - 2,5.000.000

---

### **2.1182**

PEZZOPANE, FEDELI, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 158, inserire il seguente:*

«158-bis. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 125 del 30 ottobre 2013 sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno esteso anche per gli anni 2016 e 2017"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

### **2.1183**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 158, inserire il seguente:*

«158-bis. All'art. 1 comma 356 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "scadenti nell'esercizio 2013 e 2014" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio 2013, 2014 e 2015"»

---

### **2.1184**

LANGELLA

*Dopo il comma 158, inserire il seguente:*

158-bis.) all'art. 1 comma 356 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «scadenti nell'esercizio 2013 e 2014» sono sostituite dalle parole: «nell'esercizio 2013, 2014 e 2015»

---

**2.1185**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 158, inserire il seguente:*

«158-bis. All'articolo 1, comma 356 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "scadenti nell'esercizio 2013 e 2014" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio 2013, 2014 e 2015"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: -;  
2016: - 12.000.000;  
2017: - 12.000.000.

---

**2.1186**

RICCHIUTI, FORNARO, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Dopo il comma 158, è inserito il seguente:*

«158-bis. Dopo il comma 380-*quinquies* dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 è inserito il seguente:

"380-*sexies*. I Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , articolo 5, commi 1 e 1-*bis* sono, fino al terzo anno seguente, esentati dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera *b*). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma,"».

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 50.000.000;  
2016: - 50.000.000;  
2017: - 50.000.000.

---

**2.1187**

RICCHIUTI, FORNARO, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Dopo il comma 158, è inserito il seguente:*

«158-bis. Dopo il comma 380-*quinquies* dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 è inserito il seguente:

"380-*sexies*. I Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 5, commi 1 e 1-*bis* sono esentati per l'anno 2015 dal versamento del 50 per cento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera *b*). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma,"».

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000.000;

2016: – ;

2017: – .

**2.1188**

RICCHIUTI, FORNARO, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Dopo il comma 158, è inserito il seguente:*

«158-bis. Dopo il comma 380-*quinquies* dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 è inserito il seguente:

"380-*sexies*. I Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 5, commi 1 e 1-*bis* sono esentati per l'anno 2015 dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera *b*). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma,"».

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – ;

2017: – .

**2.1189**

BONFRISCO

*Dopo il comma 158, è aggiunto il seguente:*

«158-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:

"9-ter. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi del citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma, si provvede nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 2014, n. 93. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma."».

---

**2.1190**

Luigi MARINO

*Dopo il comma 158, è aggiunto il seguente comma:*

«158-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:

"9-ter. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi del citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma, si provvede nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 2014, n. 93. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma"».

---



**2.1191**

MALAN

*Sopprimere il comma 159.*

---

**2.1192**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Al comma 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* sono inseriti i seguenti:

"557-*quinqies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitaria mente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte'.

557-*sexies*. I comuni che hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono altresì avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale con le modalità di cui al precedente comma"».

---

**2.1193**

CERONI

*Al comma 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* sono inseriti i seguenti:

"557-*quinqies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitaria mente

attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte'.

557-*sexies*. I comuni che hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono altresì avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale con le modalità di cui al precedente comma"».

---

## 2.1194

CERONI

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

«159-*bis*. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono prorogati al 31 dicembre 2015».

---

## 2.1195

CERONI

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

«159-*bis*. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le città metropolitane e le province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali».

---

**2.1196**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

«159-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre, 2012, n. 228 si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione in relazione ai provvedimenti di riequilibrio adottati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime».

---

**2.1197**

CERONI

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

«159-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi i commi 106 e 121. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: "con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente" con le seguenti: "che esercitano";

b) al comma 28, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "beneficiano degli incentivi finanziari e delle agevolazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente";

c) al comma 28, secondo periodo, la parola: "obbligatoriamente" è soppressa;

d) al comma 30, primo periodo, la parola: "ottimale" è sostituita con: "adeguata";

e) al comma 30, primo periodo, la parola: "obbligatoriamente" è soppressa e la parola: "secondo" è sostituita con la seguente: "con";

f) al comma 30, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le unioni di comuni già costituite possono adeguarsi alla dimensione territoriale individuata dalla regione";

g) il comma 31 è soppresso;

h) al comma 31-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla scadenza del predetto periodo, è verificato da parte dei comuni aderenti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali";

i) il comma 31-ter è sostituito dal seguente: "Le prefetture effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei processi di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni";

l) il comma 31-quater è soppresso.

---

## 2.1198

COMAROLI, BISINELLA, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 159, inserire il seguente:*

«159-bis. Il comma 3 dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 25.000 euro, mentre quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono effettuare detti acquisti per un valore inferiore a 40.000 euro"».

---

## 2.1199

GUALDANI

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

«159-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 abitanti"».

---

## 2.1200

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Al comma 160, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Sono escluse dal contributo di cui ai commi precedenti le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014"».*

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 3.000.000;

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000.

---

## 2.1201

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN, ROMANO

*Dopo il comma 160, inserire i seguenti:*

«160-bis. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesoreri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.D.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* di 0,50per cento.

160-ter. Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al comma precedente potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso *spread* di cui al primo comma.

160-quater. Dall'attuazione della disposizione di cui ai commi 160-bis e 160-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

## 2.1202

TOMASELLI, LAI

*Dopo il comma 160, inserire il seguente:*

«160-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni

di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"«.

---

### 2.1203

TOMASELLI, LAI

*Dopo il comma 160, inserire il seguente:*

«160-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all'articolo 9, comma 2-*bis* decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato"».

---

### 2.1204

CASSON

*Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:*

«160-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"La riduzione o il versamento sono operati in tre rate annuali di pari importo"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

## **2.1205**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:*

«160-bis. Al decreto-legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;

b) l'articolo 14 è abrogato;

c) l'articolo 15 è abrogato;

d) all'articolo 24, il comma 4 è soppresso.

---

## **2.1206**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161, sostituire le parole da: «le parole», fino alla fine del periodo con le seguenti: «le parole da: "il 10 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è redistribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; e il comma 380-ter è soppresso».*

---

**2.1207**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «100 per cento».*

---

**2.1208**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «80 per cento».*

---

**2.1209**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «60 per cento».*

---

**2.1210**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «50 per cento».*

---

**2.1211**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «40 per cento».*

---

**2.1212**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

---



**2.1213**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Al comma 161 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «25 per cento».*

---

**2.1214**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:*

«161-bis. I termini previsti dal comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province».

161-ter. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 sono soppresse le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti".

161-quater. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 131 del 2003 è soppresso.

161-quinquies. Dopo articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente:

"4-bis Al fine di garantire la sicurezza pubblica, le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate".

161-sexies. All'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 dopo le parole: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque"».

---

**2.1215**

MALAN

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 è aggiunto, infine, il seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

---

**2.1216**

MALAN

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. Il comma 8 dell'articolo 7 della Legge 5 giugno.2003, n. 131 è soppresso».

---

**2.1217**

MALAN

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 296 del 27 dicembre 2006, dopo le parole: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità Interno" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque"».

---

**2.1218**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter*. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

j) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

---

## 2.1219

MALAN

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, Il comma 31-ter è sostituito dal seguente:

"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2016, recependo le disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216"».

---

## 2.1220

PEZZOPANE, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 161 inserire il seguente:*

«161-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le Province, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di un anno"».

*Conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 21, lettera g) *sostituire la parola:* «triplo» *con la seguente:* «quadruplo».

---

**2.1221**

MALAN

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. All'articolo 3, dopo il comma 4, del decreto legislativo 95, 6 luglio 2012, è Inserito il seguente comma:

"4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate"».

---

**2.1222**

ZELLER, PEGORER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 161, aggiungere, in fine, il seguente:*

«161-bis. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione agli statuti di autonomia";

b) al primo periodo, le parole: "la giustizia civile, penale e minore", sono sostituite dalle seguenti: "da magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa,"

c) al terzo periodo, all'alinea, dopo le parole: "Con i predetti accordi", sono inserite le seguenti: "o con norme di attuazione"».

---

**2.1223**

PEZZOPANE, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'importo complessivo del concorso alla riduzione della finanza pubblica, stabilito a carico delle province dal presente articolo nonché dal precedente articolo 19, viene escluso dal calcolo del saldo obiettivo del patto di stabilità per gli anni 2014 e seguenti"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;  
2016: – 50.000.000;  
2017: – 50.000.000.

---

## **2.1224**

MALAN

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sono soppresse le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

---

## **2.1225**

PEZZOPANE, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per la durata di cinque anni, resta sospeso il pagamento, da parte delle province, sia della quota capitale sia della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Nel corso del periodo di sospensione, le province corrisponderanno alla Cassa depositi e prestiti, con cadenza semestrale posticipata, gli interessi dovuti sulle rate sospese, calcolati al tasso minimo praticato dall'Istituto mutuante nel periodo considerato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;  
2016: – 50.000.000;  
2017: – 50.000.000.

---

**2.1226**

GUALDANI

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

«161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, e per la durata di cinque anni, resta sospeso il pagamento, da parte delle province, sia della quota capitale sia della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Nel corso del periodo di sospensione, le province corrisponderanno alla Cassa depositi e prestiti, con cadenza semestrale posticipata, gli interessi dovuti alle rate sospese, calcolati al tasso minimo praticato dall'Istituto mutuante nel periodo considerato».

---

**2.1227**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

«161-bis. Nelle more del completamento della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014, le Province, nell'ipotesi di trasformazione in Città Metropolitane prevista dalla legge, possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato avvalendosi della deroga consentita ai Comuni per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Al fine di evitare comunque la sospensione di servizi essenziali per la popolazione, tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «è ridotta di 438 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni a decorrere per l'anno 2016».*

---

**2.1228**

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze dà adeguata pubblicità sul sito istituzionale del ministero dei fabbisogni *standard* di ciascun Co-

mune e Provincia, individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e dei costi *standard* dei servizi sanitari regionali, individuati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Restano fermi gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010».

---

**2.1229**

MILO

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

«161-bis. È fatto obbligo agli enti territoriali procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

---

**2.1230**

SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

«161-bis. Fermi restando i limiti massimi per la determinazione delle aliquote dell'IMU e della TASI stabiliti dalla legislazione vigente, i comuni che determinano un'aliquota per l'IMU superiore allo 8,6 per mille e un'aliquota per la TASI superiore allo 1,9 per mille sono commissariati».

---

**2.1231**

FAVERO, SUSTA, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA, LO MORO

*Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:*

«161-bis. Al fine di consentire alle Province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Le deleghe irrevocabili al



pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il tasso ufficiale di riferimento previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento. Al termine del differimento, In caso di permanenza di difficoltà finanziarie, i medesimi enti potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso interbancario di riferimento Irs, maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 20.000.000;  
2016: – 20.000.000;  
2017: – 20.000.000.

---

### **2.1232**

TOMASELLI, LAI

*Al comma 162, sopprimere le parole: «, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014».*

---

### **2.1233**

MAURO MARIA MARINO, DEL BARBA, Gianluca ROSSI

*Dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:*

«164-bis. Al fine di favorire la portabilità dei conti correnti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE del 23 luglio 2014 per il trasferimento dei conti di pagamento (Capo III, artt. 9-14), il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto stesso, senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

164-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui il primo da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, nel rispetto della direttiva di cui al comma 1, i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente, nonché gli eventuali indennizzi in favore del cliente».

---

## 2.1234

GASPARRI

*Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:*

«164-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000.

*Ridurre del 3 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.*

---

## 2.1235

VERDUCCI

*Al comma 165, lettera b, secondo periodo, dopo le parole: «entrate correnti» aggiungere le seguenti: «incluse le entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00000)».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

## **2.1236**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 165, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. Dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse per ciascun ente territoriale una quota di spese pari al mancato gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di porte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

## **2.1237**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 165, dopo la lettera b), aggiungere lo seguente:*

«b-bis. Dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse per un importo complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione del rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

**2.1238**

VACCARI, BROGLIA, ZANONI

*Sostituire il comma 166, con il seguente:*

«266. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 92 per cento, nel 2016 al valore del 94 per cento e a decorrere dal 2017 al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1239**

VERDUCCI

*Al comma 166, secondo periodo, sostituire le parole: «ai titoli 1, 2, 3 e 4» con le seguenti: «ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1240**

VERDUCCI

*Al comma 167, sostituire il punto 5) con il seguente:*

«5) ai fini degli equilibri di competenza e di cassa, l'accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti».

Ai fini dei saldi di cui al comma 3 dell'art. 36, si propone di modificare il punto 5 del comma 5 affinché rilevino oltre agli equilibri di cassa anche quelli di competenza, con riguardo alla contrazione dei mutui autorizzati e non contratti degli esercizi precedenti, in compensazione delle spese impegnate e pagate alla cui copertura si fa fronte con autorizzazione all'indebitamento.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1241**

BROGLIA, ZANONI

*Dopo il comma 167 inserire il seguente:*

«167-bis. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 165 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli numeri da 1) a 5) di cui al comma 167».

*Conseguentemente, al comma 168 dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

«3-bis) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.»

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1242**

BROGLIA, ZANONI

*Dopo il comma 167 inserire il seguente:*

«167-bis. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 165 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli numeri da 1) a 5) di cui al comma 167».

---

**2.1243**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 168 dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) nei saldi di competenza e di cassa degli Enti che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni, le spese di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel limite di 160 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla*

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160 milioni di euro per l'anno 2015».

---

**2.1244**

VACCARI, BROGLIA, ZANONI

*Al comma 168 dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 80.000.000;

2016: - 80.000.000;

2017: - 80.000.000.

---

**2.1245**

BROGLIA, ZANONI

*Al comma 168 dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

«3-bis) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1246**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 168, dopo il punto 3), aggiungere il seguente:*

«4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti, per le sole Regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 3 del DL. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue modifiche e integrazioni».

---

**2.1247**

SPOSETTI

*All'articolo 2, dopo il comma 179 aggiungere il seguente:*

«179-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

"3-*quinqies*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano anche ai crediti di natura non commerciale, vantati nei confronti delle Regioni da parte di fondazioni senza scopo di lucro promosse dalle medesime regioni per lo svolgimento di attività culturali, la cui riscossione è necessaria per il pagamento di debiti commerciali nei confronti di soggetti terzi fornitori di beni e servizi"».

---

**2.1248**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 183 inserire il seguente:*

«183-bis. Le regioni restituiscono entro il 10 gennaio 2015 un ammontare di risorse corrispondente alla differenza fra quanto erogato per il buy-back delle obbligazioni regionali e quello acquisito a seguito dell'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale differenza è migliorata e conseguentemente restituita entro la medesima data per il valore positivo incassato dalle controparti finanziarie in corrispondenza della chiusura degli strumenti finanziari derivati sottostanti le obbligazioni regionali oggetto di *buy-back*. La restituzione può essere effettuata dalle Regioni anche compensando risorse a qualsiasi titolo erogate alle medesime che conseguentemente non vengono erogate, al netto di quelle relative al funzionamento corrente per il Servizio Sanitario Nazionale, al Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al Fondo Nazionale Politiche Sociali e al Fondo per le non autosufficienze».

---

**2.1249**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 184 aggiungere il seguente:*

«184-bis "22. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 122, le parole: "2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014 e 2015";

2) dopo il comma 122 è inserito il seguente:

"122-bis. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari".

3) al comma 125 dopo le parole: "con riferimento all'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015".

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 67, sostituire le lettere a) e b) con la seguente: "a) a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1,5 miliardi di euro annui".*

---

## 2.1250

BISINELLA, STEFANI, TOSATO, MUNERATO, BELLOT, CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

*Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:*

«184-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, le entrate e le spese relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta sono escluse dai saldi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016».*

---



**2.1251**

VACCARI, BROGLIA, ZANONI

*Dopo il comma 184 inserire i seguenti:*

«184-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 122 sono inseriti i seguenti:

"122-*bis*. Con le medesime finalità e modalità di cui al comma precedente è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015".

"123-*bis*. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 11 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e sono utilizzati dagli enti locali in via prioritaria per il pagamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e alla gestione del rischio idrogeologico".

*b)* al comma 125 dopo le parole: "con riferimento all'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015".

184-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 184-*bis* si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per euro 6.850.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero».

---

**2.1252**

BROGLIA, ZANONI

*Dopo il comma 184 inserire i seguenti:*

«184-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 122 è inserito il seguente: "122-*bis*. Con le medesime finalità e modalità di cui al comma 122 è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015".

*b)* dopo il comma 123 è inserito il seguente: "123-*bis*. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni riproporzionando i valori della tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 11 luglio 2013 della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle città metropolitane e alle province e per il 75 per cento ai comuni e sono utilizzati dagli enti locali in via prioritaria per il pagamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e alla gestione del rischio idrogeologico e per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

c) al comma 125, dopo le parole: "con riferimento all'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015,".

184-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 184-bis si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per euro 6.850.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero».

---

## 2.1253

COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 184, inserire il seguente:*

«184-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

1) è inserito il comma 122-bis:

"122-bis. Con le medesime finalità e modalità di cui al comma precedente è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015";

2) è inserito il nuovo comma 123-bis:

"123-bis. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 11 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e sono utilizzati dagli enti locali in via prioritaria per il pagamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e alla gestione del rischio idrogeologico".

3) al comma 125 dopo le parole: "con riferimento all'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015,".

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per euro 6.850.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero».

---

## 2.1254

BELLOT, COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO

*Al comma 185, premettere il seguente comma:*

«0.185). Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sostituire le parole da : *superiore a 5.000 abitanti*, fino a : *tra 1.001 e 5.000 abitanti* con le seguenti: *superiore a 15.000 abitanti*».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.279.488 migliaia di euro a decorrere dal 2015».

---

## 2.1255

BELLOT, COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 185, premettere il seguente comma:*

«0.185) Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sostituire le parole: "e, a decorrere dall'anno 2013", con le seguenti: "per i soli anni 2013 e 2014".

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a mille milioni di euro a decorrere da 2015».

---

**2.1256**

CERONI, RAZZI

*Al comma 185, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) alla lettera a), le parole: ", a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge n. 56/14, le Province e le Città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno".

---

**2.1257**

LANGELLA

*Riformulare il comma 185, lettera b) nel modo seguente:*

«b) alla lettera a), le parole: ", a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge n. 56 del 2014, le Province e le Città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno"».

---

**2.1258**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Al comma 185, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) alla lettera a), le parole: ", a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge n. 56/14, le Province e le Città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno".

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2015.*

---

**2.1259**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 185 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge n. 56/14, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità.*

*Conseguentemente, al comma 124 dell'articolo 1, sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.*

---

**2.1260**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 185, lettera b) sostituire le parole: a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.*

*Conseguentemente al comma 124 dell'articolo 1 sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.*

---

**2.1261**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 185, lettera b) sostituire le parole: a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le*

*parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

*Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 66.

---

## **2.1262**

LIUZZI

*Al comma 185, lettera b) sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

*Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 66».

---

## **2.1263**

FUCKSIA

*Al comma 185, lettera e), dopo le parole:* «di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio», *aggiungere* «ad opere di riqualificazione urbana ed ambientale, di manutenzione e recupero del patrimonio storico ed artistico».

---

## **2.1264**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Al comma 185, lettera e), dopo le parole:* «ente capofila,» *inserire le seguenti:* «sulla base di apposita certificazione dell'ente stesso,».

---

**2.1265**

CERONI

*Al comma 185, lettera e), dopo le parole: «ente capofila,» inserire le parole: «sulla base di apposita certificazione dell'ente stesso,»*

---

**2.1266**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Al comma 185, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis. f) Sono escluse dall'obbligo del raggiungimento degli obiettivi le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 e fino all'esercizio successivo a quello in cui verrà approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».*

---

**2.1267**

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, MINEO

*Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:*

«185-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio», alimentato ai sensi del comma 2.

185-ter. Al Fondo di cui al precedente comma sono destinati, per gli anni 2015, 2016 e 2017, i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato in attuazione del programmato piano di privatizzazioni, in deroga all'articolo 45, comma 1, lettera b, del decreto del presidente della Repubblica n. 398 del 2003. le risorse di cui al presente comma sono finalizzate all'esclusione delle spese di investimento per la messa in sicurezza del territorio dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2013, n. 183, rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. l'importo massimo dell'esclusione e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da emanare entro il 30 giugno 2015».

---

**2.1268**

BISINELLA, TOSATO, DIVINA

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente comma:*

«185-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**2.1269**

BISINELLA, TOSATO

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente comma:*

«185-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---



**2.1270**

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO, DIVINA

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente comma:*

«185-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"9-bis.1 Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni in materia di edilizia scolastica"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e .2017».

---

**2.1271**

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO, CENTINAIO

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente comma:*

«185-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, in. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"9-bis.1 Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo. finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni in materia di edilizia scolastica"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**2.1272**

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente comma:*

«185-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"9-bis.1 Nel caso in cui il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità dell'anno 2014 dei Comuni sia da attribuirsi a erogazioni di contributi regionali in conto capitale sospese per i vincoli del Patto di stabilità regionale, certificate sia dal Comune sia dalla regione di appartenenza, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 183 del 2011 e relative riscossioni dei Comuni, oggetto delle suindicate certificazioni, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per gli anni successivi"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

---

**2.1273**

BELLOT, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente comma:*

«185-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"9-bis.1 Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, nel limite di 80 milioni di euro all'anno, le spese sostenute dagli enti locali a valere sulle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale' di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**2.1274**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 185, inserire il seguente:*

«185-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno dello spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

*Conseguentemente,*

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia o delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000.

**2.1275**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:*

«185-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter, inserire il seguente: "14-quater. Per gli anni 2015 e 2016, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione viene prevista per un massimo di 120 milioni di euro, che nel 2015 sono da considerarsi aggiuntivi ai 122 milioni di euro già individuati dal comma 14-ter della legge 12 novembre 2011, n. 183. I comuni beneficiari dall'esclusione

dal patto, tenuto conto di quelli che ne hanno già fatto richiesta in risposta alle lettere del Presidente del 3 marzo e del 16 maggio 2014, sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

---

#### 2.1276

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 186, sostituire le parole: «rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità» con le parole: «rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità».*

---

#### 2.1277

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«186-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, è aggiunto il seguente:

"Art-33-ter. – (*Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti contaminati*). – 1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati di cui all'articolo ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

---

**2.1278**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1279**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«186-bis. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1280**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:*

«186-bis. Per il solo anno 2015, il contributo di cui al comma 154 non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015».*

---

**2.1281**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«186-bis. Per il solo anno 2015, il contributo di cui al comma 154 non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1282**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«186-bis. Per il solo anno 2015, il contributo di cui al comma 154 non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1283**

LANGELLA

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«186-bis. Per il solo anno 2015, il contributo di cui al comma 154 non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1284**

LIUZZI

*Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:*

«186-bis. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno».

---

**2.1285**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 186, inserire il seguente:*

«186-bis. All'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico degli Enti Locali, la lettera e) è *soppressa*».

---

**2.1286**

SUSTA

*All'articolo 2, dopo il comma 187 è inserito il seguente comma:*

«187-bis. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 31, il seguente periodo: "Nel saldo finanziario in

termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco"».

*Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 193 è inserito il seguente:*

«193-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 1° gennaio 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015.

---

## 2.1287

CERONI

*Dopo il comma 187 è inserito il seguente:*

«187-bis. All'articolo 31, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco"».

---

**2.1288**

CERONI

*Dopo il comma 187 è inserito il seguente:*

«187-bis. Per i Comuni della Regione Liguria colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014, ai fini dell'assestamento di bilancio di cui all'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative variazioni possono essere deliberate entro il 31 dicembre 2014».

---

**2.1289**

COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO, ARRIGONI

*Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:*

«187-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

"6-ter. Dai saldi finanziari rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**2.1290**

COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO

*Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:*

«187-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

"6-ter. Dai saldi finanziari rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli



enti locali per investimenti di parte corrente e di conto capitale ai fini della sicurezza"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».*

---

## **2.1291**

COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO

*Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:*

«187-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

"6-ter. Dai saldi finanziari rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dai comuni per l'affidamento di minori stranieri non accompagnati"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».*

---

## **2.1292**

CERONI

*Dopo il comma 187 inserire il seguente:*

«187-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmanone relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, qualificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014».

---

**2.1293**

COMAROLI, DIVINA, BISINELLA, TOSATO, ARRIGONI

*Sopprimere il comma 188.*

---

**2.1294**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 188 inserire il seguente:*

«188-bis. Dopo il comma 14-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire il seguente:

"14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**2.1295**

COMAROLI, TOSATO

*Sopprimere il comma 189.*

---

**2.1296**

SAGGESE

*Dopo il comma 191 sono inseriti i seguenti:*

«191-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute, anche attraverso la contrazione di mutui, dalle regioni e dai comuni successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per fare fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo complessivo di 46,050 milioni di euro. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

191-*ter*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 191-*bis* del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

---

**2.1297**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 193, inserire il seguente:*

«193-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano alle province e città metropolitane che non rispettano gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

---

## **2.1298**

LIUZZI

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014».

---

## **2.1299**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 193, inserire il seguente:*

«193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26,

lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014».

---

### **2.1300**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 193, inserire il seguente:*

«193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014».

---

### **2.1301**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 193, inserire il seguente:*

«193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

---

### **2.1302**

CERONI

*Dopo il comma 193, è inserito il seguente:*

«193-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini

privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015».

---

### 2.1303

PELINO, GASPARRI

*Al comma 193, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) il comma 8-*quinquies* è soppresso».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

---

### 2.1304

STUCCHI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-*bis*. AI fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'Importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».

---

**2.1305**

STUCCHI, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, è concessa la rimodulazione e il ricalcolo del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».

---

**2.1306**

SCALIA

*Dopo il comma 193, inserire il seguente:*

«193-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 5 aggiungere:

"5-bis. Le risorse di cui al comma 1, non assegnate alla data del 31 dicembre 2014, possono essere destinate al pagamento dei debiti maturati dagli enti e dalle società partecipati dagli enti locali. Il pagamento concerne:

- a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

5-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2015, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 5-bis, anche sulla base della presentazione di richieste formulate direttamente da parte degli enti e società partecipati».

---

**2.1307**

SPILABOTTE

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 5 aggiungere:

"6. Le risorse di cui al comma 1, non assegnate alla data del 31 dicembre 2014, possono essere destinate al pagamento dei debiti maturati dagli enti e dalle società partecipati dagli enti locali. Il pagamento concerne:

a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014;  
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2015, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 6, anche sulla base della presentazione di richieste formulate direttamente da parte degli enti e società partecipati"».

---

**2.1308**

GASPARRI

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-bis. All'articolo 7, al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "2-bis" secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "1.000 abitanti" sono sostituite con le seguenti: "3.000 abitanti"».

---

**2.1309**

STUCCHI

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».

---



**2.1310**

STUCCHI

*Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:*

«193-bis. È attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 al Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel».

*Conseguentemente, al comma 13 dell'articolo 1 sostituire la parola: «187,5 milioni» con la seguente: «167,5 milioni».*

---

**2.1311**

DEL BARBA, SANGALLI

*Dopo il comma 194 sono inseriti i seguenti:*

«194-bis. Ai fini della sostenibilità finanziaria delle Camere di commercio a seguito della riduzione del diritto annuale disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sulla base delle delibere eventualmente approvate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 delle legge n. 580 del 1993 e s.m.i., adotta entro il 31 marzo 2015 un decreto di accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio affinché sia garantito che in ciascuna Camera di commercio risultino iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 80.000 imprese e unità locali, garantendo la presenza di almeno una Camera di commercio per regione e tenendo comunque conto delle specificità geo-economiche dei territori.

194-ter. Le procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di commercio nei cui registri delle imprese risultino iscritte o annotate meno di 80.000 imprese e unità locali non si avviano o se avviate vengono interrotte fino all'insediamento dei nuovi consigli. Gli organi in carica delle medesime Camere di commercio sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi Consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2015.

194-quater. Le Camere di commercio istituite a seguito di modifica delle circoscrizioni territoriali non sono tenute al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa purché i risparmi dovuti siano destinati al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese e alle attività di promozione del territorio e dell'economia locale previste dalla legge. Per le Camere di commercio è assicurata la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione di immobili e di partecipazioni».

*Consequentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi:*

2015: – 16.031.000;

2016: – 16.031.000;

2017: – 16.031.000.

---

## **2.1312**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:*

«195-bis. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2015, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

195-ter. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

195-quater. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unita mente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

195-quinquies. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

195-sexies. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comu-

nale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

*195-septies.* Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

*195-octies.* I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

*195-novies.* Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

*195-decies.* L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

*195-undecies.* I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

*195-duodecies.* A far data dai completamenti dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

*195-terdecies.* Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'i-

stituito dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza maggiorazione di interessi.

*195-quaterdecies.* Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

*195-quinquiesdecies.* Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, corami da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

*195-sexiesdecies.* Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, ed *i)* del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che, non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'estero, a condizione che non risulti locata. Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

*195-septiesdecies.* L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

*195-octiesdecies.* Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

*195-noviesdecies.* Sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2015 le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

b) i commi da 639 a 706, e i commi 708, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) l'articolo 1 del decreto-legge, 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

d) il comma 12-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

*195-vicies.* A decorrere dal 1° gennaio 2015 è ripristinato in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'applicazione del tributo di cui al presente comma».

*Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sulle seguenti maggiori risorse:*

a) *dopo il comma 195-vicies, inserire i seguenti:*

«195-*vicies semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui.

*195-vicies bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni, servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti *internet* delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui.

*195-vicies ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

*195-vicies quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.

*195-vicies quinquies.* Le misure di contenimento della spesa sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del de-

creto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

*195-vicies sexies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi, di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

*195-vicies septies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

*195-duodetrices.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi del Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

*195-undetrices.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

*195-trices.* Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

*195-trices semel.* A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.

*195-trices bis.* I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni di-

verse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato»;

*b) i commi da 9 a 12 sono soppressi;*

*c) dopo il comma 195-tricies bis, inserire i seguenti:*

«195-tricies ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:

*a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;*

*b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;*

*c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;*

*d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;*

*e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.*

*195-tricies quater.* A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

*195-tricies quinquies.* Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato adempimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.

*195-tricies sexies.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.

*195-tricies septies.* La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*195-tricies octies.* L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.

*195-tricies novies.* A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

*195-quadrages.* A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori in caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

*195-quadrages semel.* Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.



*195-quadragies bis.* I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.

*195-quadragies ter.* A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (*ex* comma 555).

*195-quadragies quater.* In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

*195-quadragies quinquies.* Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "5-*bis.* Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti".

*195-quadragies sexies.* All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-*bis.* Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.

19-ter. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi,".

195-quadrages septies. Le disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

195-quadrages octies. Sono soppressi:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;

b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera a) del comma 559.

195-quadrages novies. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse»;

d) al medesimo articolo 2, dopo il comma 39, inserire i seguenti:

«39-bis. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata fondo immobiliare Italia' S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai . successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sui mercato.

39-ter. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare Italia' il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

39-quater. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare Italia' è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

*39-quinquies.* Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a Cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con *warrant* negoziabile separatamente.

*39-sexies.* Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico»;

*all'articolo 1, sopprimere il comma 132;*

*all'articolo 2, dopo il comma 253, aggiungere il seguente:*

«253-bis. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi *standard* nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015».

*Alla Tabella A la voce Ministero dell'Economia, è ridotta di 1 milione per l'anno 2015;*

*all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per, un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».*

---

## **2.1313**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate

a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

195-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

195-quater. I modelli della richiesta e dei prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

195-quinquies. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

## 2.1314

LANGELLA

*Dopo il comma 195, inserire i seguenti:*

«195-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

195-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

195-quater. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da

emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*195-quinquies.* L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze».

---

## 2.1315

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 195, inserire i seguenti:*

«195-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

*195-ter.* L'autorizzazione alla sospensione, viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

*195-quater.* I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*195-quinquies.* L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze».

---

**2.1316**

LIUZZI

*Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:*

«195-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

195-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

195-quater. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

195-quinquies. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e ai 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

**2.1317**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 195, inserire i seguenti:*

«195-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

195-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta, elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

195-quater. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

195-quinquies. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».*

---

## 2.1318

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 195, inserire i seguenti:*

«195-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

195-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

195-quater. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

195-*quinquies*. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

## 2.1319

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si dispone che:

*a)* per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni e delle province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dai precedenti commi 19 e seguenti, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le predette regioni non peggiorano con testualmente il proprio obiettivo di patto;

*b)* i Comuni e le Province di cui alla lettera *a)*, qualora ottengano un saldo positivo superiore all'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2014 sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di Patto di Stabilità per l'anno 2015, al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

*c)* siano escluse dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai comuni delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e



puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 45.500.000;

2016: – ;

2017: – .

## **2.1320**

BROGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 195, inserire i seguenti:*

«195-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dall'articolo 2, commi da 181 a 184, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

195-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni di cui al comma 195-bis, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente.

*195-quater.* Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito; senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti, regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

*23-quinquies.* All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "all'anno immediatamente successivo" sono sostituite da: "al secondo anno immediatamente successivo" e le parole: "5,3 milioni di euro per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 45.500.000;  
2016: – ;  
2017: – .

---

## **2.1321**

VACCARI, BROGLIA, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni, della Regione Emilia-Romagna, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con

risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;  
2016: – ;  
2017: – .

---

## **2.1322**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai Comuni colpiti dagli eventi meteoreologici del 10 – 14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;  
2016: – 10.000.000;  
2017: – 10.000.000.

---

**2.1323**

VACCARI, BROGLIA, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dai precedenti commi 19 e seguenti, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le predette regioni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto».

*Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 35.500.000;

2016: – ;

2017: – .

**2.1324**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 20 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai Comuni alluvionati allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

All'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199.5 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 171 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,5 milioni di euro per l'anno 2019»

---

## **2.1325**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. In considerazione delle esigenze di spesa dovute agli eventi alluvionali dell'ottobre 2014, è sospesa per il quinquennio 2015-2019 l'applicazione ai Comuni della disposizione di cui al comma 11 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge con la legge 9 agosto 2013, n. 98; conseguentemente i Comuni alluvionati non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

---

## **2.1326**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. In considerazione delle esigenze di spesa dovute agli eventi alluvionali dell'ottobre 2014, i Comuni alluvionati, per gli anni 2015, 2016 e 2017 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;  
2016: – 10.000.000;  
2017: – 10.000.000.

---

## **2.1327**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Per i Comuni della Regione Liguria colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2014, ai fini dell'assestamento di bilancio di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative variazioni possono essere deliberate entro il 31 dicembre 2014».

---

## **2.1328**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'art. 31, il seguente periodo:

"Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246. l'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;  
2016: – 15.000.000;  
2017: – 15.000.000.

---

**2.1329**

PAGLIARI

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire il ripristino dei danni, con particolare riferimento alle infrastrutture del territorio, causati dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'ottobre e novembre 2014, per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno della Provincia di Parma sono ridotti con le procedure previste procedure previste dall'articolo 2, commi da 181 a 184, nel limite di 1,5 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la regione Emilia-Romagna non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 1.500.000;

2016: - ;

2017: - .

---

**2.1330**

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. I Comuni e le Province di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in legge 10 agosto 2012, n. 122, qualora ottengano un saldo positivo superiore all'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2014, sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di Patto di Stabilità per l'anno 2015 al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

---

**2.1331**

RUTA

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia

in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. l'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

---

## 2.1332

CALEO, VATTUONE

*Dopo Il comma195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

"356-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*".

b) al comma 356, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 356, le parole "all'anno immediatamente successivo" sono sostituite da "al secondo anno immediatamente successivo".



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 12.000.000;  
2016: – 12.000.000;  
2017: – 12.000.000.

---

## **2.1333**

CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Al comma 16, dell'articolo 35, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;

b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;

c) le riduzioni di cui all'articolo 47 comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 20.000.000;  
2016: – 20.000.000;  
2017: – 20.000.000.

---

## **2.1334**

FORNARO, BORIOLI

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempimento dei patti di stabilità interni del 2012 e 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al 3 per cento

delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che negli anni 2012, 2013 e 2014 hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1. della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 15.000.000;

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000.

---

## **2.1335**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente comma: "3-ter. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 3.000.000;

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000.

---

**2.1336**

CERONI

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è aggiunto il seguente: "3-ter. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

---

**2.1337**

ZANONI, PAGLIARI

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. Nel caso in cui il mancato rispetto dell'obiettivo di patto di stabilità dell'anno 2014 dei Comuni sia da attribuirsi ad erogazioni di contributi regionali in o conto capitale sospese per i vincoli del patto di stabilità regionale, certificate sia dal Comune che dalla Regione di appartenenza, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le relative riscossioni dei Comuni, oggetto delle suindicate certificazioni, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli anni successivi».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1338**

VERDUCCI

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. Ai fini di una più completa attuazione della riforma di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, il mancato rispetto del patto di stabilità interno anno 2014 da parte delle Province non è sottoposto alle sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come novellato dall'articolo 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».*

– Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

---

## **2.1339**

CERONI

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, possono utilizzare gli spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti entro l'anno 2014».

---

## **2.1340**

FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI GIACOMO, FORNARO, CONTE

*Dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, possono utilizzare gli spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti entro l'anno 2014».

---

## **2.1341**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*All'articolo 2 dopo il comma 195 inserire il seguente:*

«195-bis. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

---

**2.1342**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:*

«195-*bis*. In considerazione della primaria e fondamentale esigenza, garantita a livello costituzionale, di assicurare il diritto all'istruzione ed all'educazione di tutti i bambini, al contempo agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la dotazione e l'assegnazione del personale nel settore educativo e scolastico, a partire dai nidi d'infanzia, sono supposte da misure idonee a consentire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di offerta formativa attualmente erogati. Ai fini di cui al presente comma gli enti locali possono stabilmente:

*a)* procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel numero necessario a garantire il funzionamento della propria rete dei servizi educativi e scolastici, in rapporto alle esigenze dei singoli territori, anche in una prospettiva di piena aderenza alle dinamiche di sviluppo demografico. Tali assunzioni sono effettuate anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014. Per tale finalità – ed allo scopo di contrastare il fenomeno del precariato – gli Enti Locali utilizzano, una volta escluse le graduatorie concorsuali pubbliche per l'immissione a tempo indeterminato, altre graduatorie, se presenti, costituite per lo svolgimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato, previo superamento da parte dei soggetti ivi inseriti che abbiano svolto almeno 250 giorni di effettivo servizio, di specifici percorsi formativi con prova finale di merito;

*b)* prorogare o rinnovare tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti per comprovate esigenze organizzative delle strutture educative e scolastiche, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-*bis* del D.Lgs. 368/2001 e ss.mm., per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

195-*ter*. Gli oneri finanziari conseguenti all'adozione delle misure di cui al comma 195-*bis* sono esclusi dal complessivo computo del rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e dalla vigente normativa per il contenimento della spesa di personale negli enti locali"».

*Conseguentemente:*

*a)* all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,8 milioni per l'anno 2016, di 207,7 milioni di euro per l'anno 2017»;

*b)* all'articolo 3, comma 21, lettera *g)* sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo».

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 105.000.000;

2016: - 105.000.000;

2017: - 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2015: - 5.000.000;

2015: - 5.000.000;

2015: - 5.000.000.

---

## 2.1343

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:*

«195-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

195-ter. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

## 2.1344

PARENTE, FILIPPIN

*Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:*

«195-bis. All'articolo 4 del decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all'articolo 9 comma 2-bis D.L n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato"».

---

## 2.1345

PARENTE, FILIPPIN

*Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:*

«195-bis. All'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del de-

creto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"».

---

**2.1346**

MARCUCCI, MIRABELLI

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. Al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole: "e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio"».

---

**2.1347**

CUOMO

*Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:*

«195-bis. Al primo capoverso del comma 529 della legge n. 147 del 27/12/2013 alla parola "Regioni" sono aggiunte le seguenti parole "e gli enti locali" e la locuzione "contratti di lavoro della durata di 36 mesi" viene sostituita con la locuzione "contratti di lavoro della durata massima di 36 mesi"».

---

**2.1348**

LANGELLA

*Dopo il comma 193 inserire il seguente:*

«193-bis. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014 n. 56, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n.183, non si applicano alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014».

---



**2.1349**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 198, inserire il seguente:*

«198-bis. All'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare IMI della Provincia di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3".

198-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 1, comma 132 della presente legge».

---

**2.1350**

VACCARI, ZANONI, GUERRA

*Sostituire il comma 199 con il seguente:*

«199. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo." sono inserite le seguenti: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

2) dopo le parole: "nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio" sono inserite le seguenti: "Con riferimento agli enti locali, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'accantonamento nell'avanzo di amministrazione del fondo crediti dubbia esigibilità è

pari almeno alle percentuali sopra indicate per la sede del bilancio preventivo nei rispettivi anni"».

---

## **2.1351**

URAS

*Dopo il comma 199, inserire i seguenti:*

«199-bis. Ai fini della accelerazione della spesa e di prevenzione di contenziosi onerosi per la Pubblica Amministrazione, tutti gli atti di assunzione di impegni di spesa di importo pari o superiore alle soglie per gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria di Regioni, Enti Locali territoriali e Aziende Sanitarie, sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità dalla Corte dei Conti. I predetti atti assumono efficacia solo dopo l'ammissione al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, che provvede di norma entro il termine massimo di 60 giorni. Il provvedimento ammesso al visto non può essere fatto oggetto di ricorso.

199-ter. Al fine di evitare ritardi nel compimento dell'azione amministrativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340».

---

## **2.1352**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Dopo il comma 199 inserire il seguente:*

«199-bis. Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prima delle parole: "In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio" sono inserite le seguenti: "Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione"».

---

**2.1353**

CERONI

*Dopo il comma 199, inserire il seguente:*

«199-bis. Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA" al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, prima delle parole: "In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio" sono inserite le seguenti: "Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione"».

---

**2.1354**

BULGARELLI, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:*

«200-bis. Per favorire la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'evento alluvionale del gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Emilia-Romagna, si provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, di Zone franche urbane, della durata di tre anni, con riferimento ai periodi di imposta 2014,2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 107, paragrafo 2, lett. b). Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 200-*quater*, sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) nel settore agricolo.

200-ter. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 200-bis le microimprese localizzate all'interno della zona franca di cui al medesimo comma 200-bis così come definite dalla Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 200.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 9.

200-quater. Per le finalità di cui al comma 200-bis è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

---

## 2.1355

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 200, inserire il seguente:*

«200-bis. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, beni e servizi effettuate in economia mediante amministrazione diretta, di cui all'articolo 125, nei limiti ivi indicati;

b) alle acquisizioni di lavori, beni e servizi nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125.

c) le acquisizioni di lavori, beni e servizi, con la sola eccezione delle spese per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta fino a 50.000 euro avviene attraverso gli strumenti telematici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore".

b) all'articolo 125, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Le singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per il funzionamento degli uffici e servizi dell'ente, possono essere effettuate dagli enti locali senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla società Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 33, comma 3-bis, del presente codice e del secondo periodo

del comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."».

---

**2.1356**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 200, inserire il seguente:*

«200-bis. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, beni e servizi effettuate in economia mediante amministrazione diretta, di cui all'articolo 125, nei limiti ivi indicati;

b) alle acquisizioni di lavori, beni e servizi nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125".

b) all'articolo 125, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Le singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per il funzionamento degli uffici e servizi dell'ente, possono essere effettuate dagli enti locali senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla società Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 33, comma 3-bis, del presente codice e del secondo periodo del comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."».

---

**2.1357**

URAS

*Sostituire il comma 201 con il seguente:*

«201. Al fine di dare piena applicazione al regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli accantonamenti disposti dalla nonrurtiva vigente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna sono versati alla medesima regione nella misura di

entro 300 milioni per l'anno 2015, euro 200 milioni per l'anno 2016 ed euro 70 milioni per l'anno 2017. Per gli anni dal 2015 al 2018 le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della Regione Sardegna, sono versate alla medesima regione nella misura di euro 230 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018».

*Conseguentemente al comma 112, sostituire la parola: «250» con la seguente: «150»; al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015» con le seguenti: «100 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017, 70 milioni di euro nel 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019»; al comma 124 sostituire la parola: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016» con le seguenti: «620 milioni di euro per il 2015 e di 720 milioni di euro per il 2016»; alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2015:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2016:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2017:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

---

## 2.1358

URAS

*Al comma 201 sostituire le parole da: «finalizzate» fino a: «medesima Regione» con le seguenti: «finalizzate all'abbattimento del debito della Regione Sardegna verso gli istituti creditori, verso gli enti locali e verso le imprese».*

---

**2.1359**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 202, lettera a), sostituire le parole: «in caso di locazione» con le seguenti: «in caso di nuova locazione», dopo le parole: «uffici giudiziari» inserire le seguenti: «, fatti salvi i contratti di locazione esistenti» e sostituire le parole: «continuano a conservare» con le seguenti: «possono continuare a conservare»;*

b) *al comma 203, secondo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le spese obbligatorie riconosciute ai Comuni negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e non ancora erogate».*

---

**2.1360**

CERONI

*Al comma 202, lettera a) le parole: «in caso di locazione» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di nuova locazione».*

---

**2.1361**

CERONI

*Al comma 202, lettera a), capoverso, dopo le parole: «uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contratti di locazione esistenti».*

---

**2.1362**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

*Al comma 202, lettera a), sostituire le parole: «1° settembre», con le seguenti: «1° gennaio».*

---

**2.1363**

CERONI

*Al comma 202, lettera a), ultimo periodo, le parole: «continuano a conservare», sono sostituite dalle seguenti: «possono continuare à conservare».*

---

**2.1364**

CERONI

*Al comma 203, secondo periodo, dopo le parole: «presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le spese obbligatorie riconosciute ai Comuni negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e non ancora erogate.».*

---

**2.1365**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 203, ultimo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2016», con le seguenti: «dall'anno 2015».*

---

**2.1366**

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 205, inserire il seguente:*

*«205-bis. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni nell'ambito delle prestazioni socio-educative per la prima infanzia, al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi».*



*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 118, è inserito il seguente:*

«118-bis. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2015 per l'attuazione degli interventi di cui al «Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi», di cui all'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse sono destinate alle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di copertura territoriale per la fornitura di servizi per l'infanzia.

---

## 2.1367

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

*Dopo il comma 205, inserire il seguente:*

«205-bis. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1 miliardo di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 193, inserire il seguente:*

«193-bis. Per l'anno 2015 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 1.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente, per la messa in sicurezza del territorio e per il pagamento degli straordinari alle forze della polizia locale per le attività di contrasto alla criminalità ambientale».

---

**2.1368**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Al comma 206, dopo le parole legge: «7 aprile 2014, n. 56», inserire le seguenti: «nonché il personale delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane eventualmente in esubero».*

---

**2.1369**

ZANONI, BROGLIA, BERTUZZI

*Al comma 206, secondo periodo, sostituire le parole: «prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati», con le seguenti: «ricollocato negli uffici delle pubbliche amministrazioni».*

---

**2.1370**

RUTA

*Al comma 206, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati», inserire le seguenti: «nonché agli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».*

---

**2.1371**

RICCHIUTI, CASSON

*Dopo il comma 206, aggiungere i seguenti:*

*«206-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2015.*

*206-ter. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'ambito della medesima programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, il CIPE assegna una quota, nel limite di 10 milioni di euro, da destinare al completamento e adeguamento delle sedi sostitutive per gli uffici giudiziari per i quali sono sostenuti i costi per i fitti passivi, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento"».*

*Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 10.000.000;

2016: -;

2017: -.

---

### **2.1372**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:*

«206-bis. All'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

---

### **2.1373**

MANCUSO, PERRONE, GUALDANI

*Dopo il comma 206 aggiungere il seguente:*

«206-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono soppresse le parole: "con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2";

2) al comma 2 le parole "sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "il 30 giugno 2015"».

---

### **2.1374**

COMAROLI, TOSATO

*Sopprimere il comma 207.*

*Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 131 aggiungere il seguente:*

«131-bis. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è incrementato di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

---

**2.1375**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Sopprimere il comma 207.*

---

**2.1376**

PICCOLI, CERONI, AMIDEI

*Sopprimere il comma 207 è soppresso.*

*Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 1, comma 98 sono incrementate di 110 milioni di euro.*

---

**2.1377**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sopprimere il comma 207.*

---

**2.1378**

COMAROLI, TOSATO

*Sopprimere il comma 207 dell'articolo 2.*

---

**2.1379**

STEFANI, BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Sostituire il comma 207 (Roma Capitale) con il seguente:*

«207. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore della regione Veneto, quale contributo dello Stato ai fini dell'attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010».

---

**2.1380**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO

*Sostituire il comma 207 (Roma Capitale) con il seguente:*

«207. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore dell'ANAS SpA ai fini del completamento delle opere relative all'Accessibilità stradale della Valtellina di cui alla legge 21dicembre 2001, n. 443».

---

**2.1381**

ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

*Al comma 207 sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, dopo il comma 207, inserire il seguente:*

«207-bis. L'articolo 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

"Art. 33-bis. *Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi nei siti di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato e Broni – I.* Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dai comuni di Casale Monferrato e Broni nel perimetro dei siti di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato e Broni, a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno, rispettivamente dalla regione Piemonte e dalla Regione Lombardia, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno dei medesimi comuni. L'esclusione opera nel limite massimo di 110 milioni per il comune di Broni"».

---

**2.1382**

MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 207, inserire il seguente:*

«207-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*».

---

**2.1383**

MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 207, inserire il seguente:*

«207-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

---

**2.1384**

TOSATO, COMAROLI, BISINELLA

*Al comma 207, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 3.*

---

**2.1385**

LANZILLOTTA, ICHINO

*Dopo il comma 207, inserire i seguenti:*

«207-bis. L'erogazione dello stanziamento di cui al comma 207 è sospesa fino a che non si sia proceduto all'attuazione, da realizzare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle azioni e degli interventi del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. I termini previsti dal piano sono ridotti in misura coerente con il termine previsto dal presente comma.

207-ter. Secondo quanto previsto dal piano di cui al comma precedente, il Comune di Roma procede:

a) alla cessione delle partecipazioni di secondo livello detenute tramite il Gruppo AMA nelle seguenti società: Roma Multiservizi, Fondazione Insieme per Roma, Cisterna Ambiente, Centro Sviluppo Materiali, Società per il Polo tecnologico romano, Acea, Consel Scarl, Ep Sistemi;

b) alla cessione delle partecipazioni di secondo livello detenute tramite il Gruppo ATAC nelle seguenti società Trambus Open, Bravobus, Sms Sicurezza Mobilità, Con sei Scarl, Banca Etica, BCC Roma, Polo Tecnologico;

c) alla cessione delle seguenti partecipate di primo livello: Servizi Azionista Roma, Roma Patrimonio;

d) alla liquidazione dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio e dell'Agenzia comunale tossicodipendenze;

e) alla cessione delle partecipazioni detenute in BCC Roma, Alta Roma e Centrale del Latte.

Alle procedure di dismissione sovrintende un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio, cui è affidato il compito di concludere il complesso delle procedure entro il 31 dicembre 2015.

207-quater. All'affidamento della gestione dei servizi attualmente gestiti *inhouse* dalle società Ama, Atac e relative società partecipate, si procede sulla base di gare da effettuarsi secondo le norme europee entro il 31 luglio 2015. L'affidamento di servizi di qualsiasi natura per importi superiori ai 10.000 euro a società o cooperative è effettuato sulla base di gare sul cui andamento vigila l'Autorità nazionale anticorruzione.

207-quinquies. I trasferimenti spettanti al Comune di Roma a carico dello stanziamento di cui al comma 207 nonché di ogni altra legge sono erogati nella misura del 50 per cento; il restante 50 per cento è erogato, successivamente al 31 luglio 2014, previa verifica della realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 207-bis, 207-ter e 207-quater.

207-sexies. Qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle società individuate nei commi 207-ter e 207-quater, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione

di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera *p*) della legge 4 dicembre 2014, n. \*\*\* [delega lavoro], e successivi decreti attuativi. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazione parteciperà la società ex datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempiimento da parte dell'ex dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione. Il Comune di Roma rimborserà a pie' di lista alla società interessata l'ammontare complessivo della somma erogata a titolo di trattamento complementare di disoccupazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

---

## 2.1386

GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO

*Dopo il comma 207, si aggiunge il seguente:*

«207-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole Eolie possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'arcipelago. Con proprio regolamento i suddetti comuni determinano ulteriori modalità applicative del tributo nonché le sanzioni e le eventuali esenzioni e riduzioni. L'imposta è riscossa, col prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione e aeree o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto. Gli stessi comuni possono, altresì, prevedere un'imposta, fino ad un massimo di euro 5,00, connessa all'accesso alle, sommità dei vulcani la cui riscossione potrà essere affidata alle guide vulcanologiche autorizzate o ad altri soggetti individuati dalle amministrazioni con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi legati ai beni culturali e ambientali, nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti., nonché relativi ai servizi pubblici locali».

---



**2.1387**

MANGILI, BULGARELLI, AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

*Sopprimere il comma 208.***2.1388**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:*

«208-bis. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, le attività di prevenzione agli illeciti tributari ed extra tributari, nonché le misure operative connesse alla realizzazione di opere pubbliche per l'EXPO 2015, è differito al 31 dicembre 2016 il termine di cui alla legge 24 febbraio 2014, n. 9 per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito a procedure già bandite. Nei medesimi limiti delle facoltà assunzionali è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico ai dipendenti della predetta amministrazione cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di procedure concorsuali bandite in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001».

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 85.000.000;

2016: – 85.000.000;

2017: – 85.000.000.

**2.1389**

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, GUERRA, SANGALLI

*Dopo il comma 208, inserire il seguente:*

«208-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-quater. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo

4 e all'articolo 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai soggetti che operano con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per far fronte a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi. Le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i precitati contratti di lavoro fino al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza».

---

**2.1390**

MANGILI, BULGARELLI, AIROLA, SCIBONA

*Sopprimere il comma 210.*

---

**2.1391**

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, Elena FERRARA, GRANAIOLO, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

*Dopo il comma 210, inserire i seguenti:*

«210-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

210-ter. A decorrere dall'anno 2015, le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa, dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta

si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

*210-quater.* La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 210-ter, lettera a), avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

*210-quinquies.* Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 210-ter si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

*210-sexies.* Le disposizioni di cui ai commi da 201-ter a 210-quinquies si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale».

---

## 2.1392

CERONI

*Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:*

«210-bis. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso. A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare che determina altresì le modalità dei controlli;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che

forniscono collegamenti marittimi di linea La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui alla lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Nell'anno di istituzione, le succitate imposte si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale».

---

## 2.1393

CERONI

*Dopo il comma 210 è inserito il seguente:*

«210-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza

ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie».

---

## 2.1394

DEL BARBA

*Dopo il comma 210, inserire il seguente:*

«210-bis. Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in conto capitale individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, nel limite di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, i trasferimenti effettuati dal comune di Livigno a favore della provincia di Sondrio a titolo di contributo per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui alla convenzione stipulata dai predetti enti in data 14 ottobre 2005, a valere su quota parte dei diritti speciali riscossi dal medesimo comune in relazione al suo status di extra-doganalità, ai sensi della legge 11 giugno 1954, n. 384, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

*Conseguentemente, allo Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.800.000;  
2016: – 3.700.000;  
2017: – 3.700.000.

---

**2.1395**

CHIAVAROLI

*Dopo il comma 210 inserire il seguente:*

«210-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km. dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa"».

---

**2.1396**

GUALDANI

*Dopo il comma 210, inserire i seguenti;*

«210-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

210-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 210-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'annualità 2015 dalle risorse apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per l'annualità 2016 sulle risorse apportate dall'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

---

**2.1397**

MILO

*Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:*

«210-bis. Il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.»

---

**2.1398**

CASSON

*Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:*

«210-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, un importo, pari al 15% del valore degli investimenti assegnati per la prosecuzione del Sistema MoSE, a valere sulle annualità 2015, 2016, 2017, è destinato ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa deliberazione del Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.»

---

**2.1399**

CASSON, DALLA ZUANNA, PUPPATO, DE POLI, DE PETRIS, DALLA TOR, PICCOLI, Maurizio ROMANI, CANDIANI, STEFANI, BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, TOSATO

*Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:*

«210-bis. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la 'salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

**2.1400**

BRUNI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il comma 84 è sostituito dal seguente: "84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il presidente della provincia ha diritto di percepire una indennità di funzione

nei limiti fissati dall'articolo 82 del testo unico, fermo restando, in ogni caso, il divieto di cumulo con altra indennità di funzione. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle fmanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

## **2.1401**

BROGLIA, LAI, ZANONI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'art. 1, comma 84, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono aggiunti i seguenti periodi: "Ai consiglieri provinciali, ai quali siano assegnate le deleghe di cui al comma 66, qualora si riuniscano in sede collegiale, su formale convocazione, si applica la previsione di cui al comma 3 dell'art. 79 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. Ai medesimi consiglieri si estende, inoltre, la disciplina dei permessi prevista per i componenti degli organi esecutivi prevista dal comma 4 del medesimo art. 79"».

---

## **2.1402**

BROGLIA, LAI, ZANONI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'art. 1 della legge 07.04.2014, n. 56, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente comma 66-bis:

"66-bis. Il Presidente della Provincia può avvalersi, per lo svolgimento dell'incarico di Segretario provinciale, del segretario del Comune di cui è Sindaco. Al segretario sarà riconosciuto l'istituto del galleggiamento in riferimento alla dirigenza provinciale e tale spesa sarà l'unica posta a carico della Provincia"».

---



**2.1403**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 249, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo la parola: "regioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei mutui finalizzati a garantire le opere necessarie per il riassetto idrogeologico del territorio"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

---

**2.1404**

ORELLANA, PAGNONCELLI, CASALETTO

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Ai fini del superamento delle criticità della viabilità caratterizzanti l'area dell'Oltrepò Orientale, in particolare della provincia di Pavia e Milano, è autorizzata in favore della Provincia di Pavia la spesa di 18 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017, per la costruzione di un ponte che sostituisca Il Ponte della Becca, lungo la ex S.S. 617 "Bronese"».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 18.000.000;

2016: - 18.000.000;

2017: - 18.000.000.

---

**2.1405**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente comma.

«8-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concede, su richiesta, di sospendere, per non più di due anni, la restituzione della quota capitale dei prestiti già concessi alle regioni che non presentino una situazione di equilibrio, strutturale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal piano di ammortamento originario; gli interessi sulla quota capitale sospesa sono calcolati con le medesime modalità del prestito originario senza spese e oneri aggiuntivi».

---

**2.1406**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 210, inserire il seguente:*

«210-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: avi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti».

---

**2.1407**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 210, inserire il seguente:*

«210-bis. Agli atti di trasferimento di beni immobili dai consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di euro 200,00».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000.

---

## **2.1408**

CHIAVAROLI, PEZZOPANE

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione della 1 edizione dei Giochi del Mediterraneo in Spiaggia 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il Comune di Pescara per il potenziamento dei servizi e di ogni altro onere connesso all'evento.»

*Conseguentemente, alla Tabella C, missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

---

## **2.1409**

MILO

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "fino a sei milioni di abitanti" con le seguenti: "fino a cinque milioni di abitanti"; a 60 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 2.000.000;

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000.

---

## **2.1410**

MILO

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "15.000 abitanti" con le seguenti: "20.000 abitanti".

---

## **2.1411**

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

*Dopo il comma 210, inserire il seguente:*

«210-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 è apportata la seguente modifica:

All'articolo 1 comma 2 dopo le parole: «periferiche dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché gli Enti locali limitatamente all'espletamento di funzioni di polizia stradale e sicurezza urbana.».

---

## **2.1412**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 210, inserire il seguente:*

«210-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, primo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Nei comuni" aggiungere le seguenti: "e nelle Province" e al primo periodo, sopprimere la parola: "comunali"».

---

**2.1413**

Stefano ESPOSITO, ZANONI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 1, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire le parole: "31 dicembre 2014" con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

---

**2.1414**

PAGLIARI, BROGLIA, ZANONI, BERTUZZI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. All'articolo 1, comma 12-*bis* decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "e 2014", aggiungere le seguenti: "nonché per il biennio 2015-2016"».

---

**2.1415**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere il comma 211.***2.1416**

FORNARO, BROGLIA

*Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, modificato, da ultimo, dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2016. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;  
2016: – 0;  
2017: – 0.

---

**2.1417**

FORNARO, BROGLIA

*Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:*

«211-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) entro il 31 dicembre 2015, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

---

**2.1418**

PUPPATO

*Dopo il comma 211, inserire il seguente:*

«211-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

---

**2.1419**

GUALDANI

*Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:*

«211-bis. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa, il ricorso da parte dei Comuni all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

---

**2.1420**

BONFRISCO

*Dopo il comma 211, inserire il seguente:*

«211-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, non si applica alle cessioni di proprietà relative agli immobili acquisiti in locazione ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

---

**2.1421**

ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 211, inserire il seguente:*

«211-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il numero 1) è soppresso».

---

**2.1422**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Al comma 212, dopo le parole: «la durata delle operazioni di» aggiungere le seguenti: «conversione o».*

---

**2.1423**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:*

«212-bis. Anche al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti degli enti dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2015, agli enti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino al 15 ottobre 2014 e, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo

massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

212-ter. L'anticipazione di cui al comma 212-bis è ripartita in base ad una quota *pro-capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat ed è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite, di 15 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulla dotazione per l'anno 2015, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 212-bis.

212-quater. La restituzione dell'anticipazione, da prevedere nell'ambito del bilancio stabilmente riequilibrato, è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in verrà approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Per quanto non previsto nel presente comma e nei commi 212-bis e 212-ter si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000.

---



**2.1424**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:*

«212-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-bis. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41, comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento.

9-ter. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario per l'impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui comma 9, può comprendere, nella quota capitale l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-quater. L'ammortamento del debito di cui ai commi precedenti potrà iniziare il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene effettuato il consolidamento"».

**2.1425**

GUALDANI

*Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti:*

«212-bis. Entro il 30 settembre 2015, gli enti locali, di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelli commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti e di quelli morosi o dissestati che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo

261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, possono rinegoziare i mutui contratti con Cassa Depositi e prestiti, non rinegoziati in precedenza, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione. Non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

212-ter. Le modalità, i criteri e i requisiti dei mutui oggetto del programma di rinegoziazione sono definiti mediante apposita Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A, da stipulare entro il 30 aprile 2015, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

---

## **2.1426**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 215, inserire il seguente:*

«215-bis. Al fine di offrire una guida agli Amministratori nell'utilizzo degli indicatori di benessere per migliorare la qualità della vita dei cittadini e le loro prospettive future, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo denominato "Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico Locale Sostenibile, con uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015"».

*Conseguentemente al comma 112 dell'articolo 1 sostituire la parola «250» con la seguente «245».*

---

## **2.1427**

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo il comma 215 inserire il seguente:*

«215-bis. Al comma 2 dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed alle aziende speciali di cui all'art. 114 del D. Lg.vo 267 del 2000"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015 e seguenti.*

---

**2.1428**

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

*Dopo il comma 216 inserire i seguenti:*

«216-bis. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province possono rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui e altre forme di finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza nell'anno 2015, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

216-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 216-bis restano a carico dell'ente richiedente.

216-quater. Le economie derivanti dalla rinegoziazione delle quote di ammortamento dei mutui, nonché quelle derivanti dalla rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa Depositi e prestiti di cui alla circolare n. 1281/2014, possono essere destinate alla copertura delle spese di parte corrente».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».*

---

**2.1429**

CERONI, RAZZI

*Dopo il comma 216 aggiungere i seguenti:*

«216-bis. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province possono rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui e altre forme di finanziamento di cui al comma 1, dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in scadenza nell'anno 2015, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

216-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente restano a carico dell'ente richiedente.

216-quater. Le economie derivanti dalla rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui, nonché quelle derivanti dalla rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa DD.PP. di cui alla circolare n. 1281/2014, possono essere destinate alla copertura delle spese di parte corrente».

---

**2.1430**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Al comma 219, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere i seguenti:*

«4-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 4 sono da riferirsi alla nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4-quater Ricorrendo la fattispecie di cui al comma 4-bis l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui viene approvato il nuovo bilancio stabilmente riequilibrato e, comunque, entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissenso».

---

**2.1431**

FAVERO, SUSTA, SANGALLI, MANASSERO, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, RUTA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:*

«219-bis. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

---

**2.1432**

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, PEGORER

*Dopo il comma 220 inserire il seguente:*

«220-bis. Le disposizioni di cui al comma 333 dell'art. della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono estese alla società Abbanoa SPA per il pagamento di debiti esigibili maturati al 31 dicembre 2013 a valere sulla dotazione 2014 della "sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti di debiti certi ed esigibili diversi da quelli finanziari e societari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n. 64", secondo le modalità previste dai commi 333 e 334. La società Abbanoa Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – entro il 30 settembre 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 30 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della

"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2-ter. All'erogazione della somma di cui al comma precedente si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società Abbanoa Spa, di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze con onere a carico della Società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – e la società Abbanoa Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori, il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione"».

---

## 2.1433

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, PEGORER

*Dopo il comma 220 inserire il seguente:*

«220-bis. Le disposizioni di cui al comma 333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono estese alla società Abbanoa SPA per il pagamento di debiti esigibili maturati al 31 dicembre 2013 a valere sulla dotazione 2014 della II sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti di debiti certi ed esigibili diversi da quelli finanziari e societari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n.64, secondo le modalità previste daiccommi 333 e 334. L'istanza di accesso avviene secondo le modalità previste nei commi 33 e 334 entro il 30 settembre 2014 e nel limite massimo di 30 milioni di euro».

---

**2.1434**

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo il comma 220 inserire il seguente:*

«220-bis. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni rinunciare al detto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e correre a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».

---

**2.1435**

CERONI

*Dopo il comma 220, inserire il seguente:*

«220-bis. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti parole "obbligatoriamente entro il termine del 31 dicembre 2014"».

---

**2.1436**

MANGILI, BULGARELLI, AIROLA, CIOFFI, SCIBONA

*Sopprimere il comma 221.*

---

**1.6000/1**

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*All'emendamento 1.6000, capoverso "94-bis", sostituire le parole: "cadenza bimestrale" con le seguenti: "cadenza trimestrale".*

---

**1.6000/2**

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*All'emendamento 1.6000, capoverso "94-bis", aggiungere, in fine il seguente periodo: "In ogni caso, nello stato di avanzamento dei lavori dovrà essere indicato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nei precedenti SAL che in quelli oggetto del pagamento."*

---

**1.7000/1**

COMAROLI, TOSATO

*Dopo le parole «a decorrere dall'anno 2019», aggiungere il seguente periodo: «è trasmessa semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa all'impiego delle risorse di cui al presente comma».*

---

**1.8000/1**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, LAI

*All'emendamento 1.8000 del Governo, sostituire le parole da: "secondo periodo" fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: "primo periodo, sostituire le parole: "108 milioni" con le seguenti: "100 milioni".*

*Conseguentemente:*

al comma 101, sopprimere il secondo periodo;

dopo il comma 101, inserire il seguente:

101-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 8 milioni di euro per l'anno 2015."

---

**1.8000/2**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*All'emendamento 1.8000 sostituire le parole: "8 milioni di euro", con le seguenti: "10 milioni di euro".*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 2 milioni di euro

---

**1.9100/1**

CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*All'emendamento 1.9100, capoverso "133-bis", lettera a), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", o di una società da quest'ultimo controllata"*

---

**1.9100/2**

CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*All'emendamento 1.9100, capoverso "133-bis", lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo.*

---

**2.3000/1**

COMAROLI, TOSATO

*Sopprimere il comma 42-bis.*

---

**2.3000/2**

SCIBONA, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-bis", dopo le parole da: "economico e sociale," inserire le seguenti: "di incrementare l'efficienza e l'efficacia del servizio,".*

---



**2.3000/3**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 42 bis, sostituire le parole da: "del servizio" fino alla fine del periodo con le seguenti: "comunque garantendo il diritto degli utenti di usufruire di un servizio di preminente interesse generale come quello postale, come stabilito dal decreto legislativo 261/1999, occupandosi prioritariamente dell'espletamento del servizio pubblico e solo secondariamente degli altri servizi connessi."*

---

**2.3000/4**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-bis", sopprimere le parole da: "e di rimodulazione" fino alla fine del capoverso.*

---

**2.3000/5**

SCIBONA, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-ter", nella lettera f-ter), sostituire le parole: "entro il quarto giorno" con le seguenti: "entro e non oltre il terzo giorno".*

---

**2.3000/6**

GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*All'emendamento 2.3000, al capoverso "42-quater", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per i servizi rientranti nel servizio universale, il fornitore si impegna a rendere accessibili le offerte di riferimento agli acquirenti, sia persone fisiche che giuridiche, esclusivamente attraverso contratti per adesione. Al di fuori di tale fattispecie, i prezzi sono da considerarsi soggetti ad IVA, in quanto offerti fuori dagli obblighi di servizio universale. Il fornitore si impegna altresì a comunicare periodicamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a pubblicare sul sito web i prezzi speciali nonché eventuali condizioni ad essi associate, di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sue successive modifiche.»*

---

**2.3000/7**

CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-quater", aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché il rispetto delle esigenze essenziali dell'utenza, incluse quelle relative alle situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane".*

---

**2.3000/8**

CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-quinquies", dopo le parole: "proposta presentata dal fornitore del servizio universale", inserire le seguenti: " e sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti"*

---

**2.3000/9**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-quinquies", dopo le parole: "obiettivi statistici di qualità", inserire le seguenti: "adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, con riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi,"*

---

**2.3000/10**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-quinquies", sopprimere le parole da: ", individuando soluzioni "fino alla fine del capoverso.*

---

**2.3000/11**

CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*All'emendamento 2.3000, capoverso "42-quinquies", dopo la parola: "individuando" inserire le seguenti: " senza ulteriori aggravati per l'utenza".*

---

**2.3000/12**

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 42 quinquies sostituire le parole: "tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico" con le seguenti: "tariffe in correlazione alla qualità del servizio reso."*

---

**2.3000/13**

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MALAN, MILO

*All'emendamento 2.3000, dopo il capoverso "42-quinquies" aggiungere il seguente:*

"42-sexies. La proposta di cui al comma precedente è altresì essere trasmessa all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che dovrà negli stessi termini esprimere il parere.

---

**2.5000/1**

COMAROLI, TOSATO

*Sostituire le parole comprese tra "75-bis" e "31 dicembre 2015" con le seguenti:*

"75-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, è soppresso"

---

**2.5000/2**

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MALAN

*All'emendamento 2.5000, dopo il capoverso "75-bis" aggiungere i seguenti:*

«75-ter. All'articolo 34 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, dopo le parole: "negozio od opificio", sono inserite le seguenti: "qualora in numero superiore a sei";

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, in luogo del preventivo avviso di trasporto è data comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di po-

sta elettronica certificata. L'attestazione dell'avvenuta comunicazione deve accompagnare le relative armi o parti d'arma."

*75-quater.* All'articolo 11, comma 5, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" sono sostituite dalle seguenti: "dal banco nazionale di prova".»

---

## **2.8000/1**

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MALAN, MILO

*All'emendamento 2.8000 le parole "20 per cento", sono sostituite dalle parole "10 per cento" e le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "20 per cento".*

*All'emendamento 2.8000 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

"All'articolo 1, comma 380-*quater* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "Entro il 31 ottobre 2015 i coefficienti di riparto da applicare dal 2016 vengono aggiornati sulla base delle informazioni acquisite attraverso l'aggiornamento periodico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali."

---

## **2.9000/1**

PETROCELLI, BULGARELLI, CASTALDI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento del governo 2.9000, aggiungere in fine le seguenti parole: "a tal fine, il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 625 del 1996, è incrementata così come stabilito dal comma 10 dell'articolo 3".*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

"10-*bis*. Per le finalità di cui al comma 167 dell'articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

10-*ter*. Sono soppressi i commi 2, 3, 6 e 6-*bis*, dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

10-*quater*. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato».

10-*quinquies*. A decorrere dal 1 gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

---

## **2.9400/1**

Russo

*All'emendamento 2.9400, aggiungere in fine il seguente comma:*

"201-*ter*. Per le finalità di cui al comma 201-*bis* è autorizzata la spesa di ulteriori ottocentomila euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017."

*Conseguentemente, all'art. 3:*

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.600.000

2016: – 1.600.000

2017: – 1.600.000

alla tabella C, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della

Regione Friuli Venezia Giulia, art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000;

2016:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000;

2017:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

---

### **3.3000/1**

COMAROLI, CANDIANI, TOSATO, DIVINA

*Dopo le parole "CS: 113.100.000" aggiungere le seguenti "Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 130. Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.»"*

---

### **1.390 (testo 2)**

PEZZOPANE, FEDELI, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 43 inserire i seguenti:*

«43-bis. Nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla ricostruzione privata, a partire dall'anno 2015, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.»

«43-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata

e pubblica, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento sull'ammontare di contributi privati già assegnati ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 della Delibera Cipe 23 marzo 2012 n. 43 come rifinanziato con la presente norma, nonché sull'importo impegnato su edilizia pubblica tramite obbligazioni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia delle finanze del 29 ottobre 2012 relative all'anno precedente possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, dagli enti locali e dagli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione nell'ambito delle risorse a ciascuno assegnate. Per il 2015 l'assegnazione da parte del CIPE ai comuni del cratere, ad eccezione del comune di L'Aquila, è pari all'1,5% dei contributi concessi l'anno precedente con il successivo riasorbimento delle risorse eccedenti la quota dell'1% sulle assegnazioni relative ai tre anni successivi».

«43-quater. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015/2016). E' altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Le risorse per le annualità 2015/2016 trovano copertura sulle economie accertate nelle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 dell'anno 2013 sul capitolo n.1358 del Ministero dell'Interno/ovvero sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila sull'OPCM n.4013/99.»

«43-*quinquies*. In materia di risorse stanziare e non utilizzate per la ricostruzione del Comune dell'Aquila, della Provincia e dei comuni del cratere si applicano le seguenti disposizioni:

a) le eventuali economie accertate alla conclusione dell'intervento di riparazione/ricostruzione sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto ministeriale del Ministero delle economia e finanze 29 ottobre 2012 restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziare ed i costi effettivi degli interventi gestiti direttamente dai Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) per la gestione delle risorse correlate al sisma e delle economie di cui alle lettere precedenti ovvero in relazione agli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione dei bilanci, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Sindaco del Comune dell'Aquila, ai sensi del comma 585, del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, presso la quale far confluire tutte le risorse pubbliche correlate alle attività della ricostruzione;

d) le somme già assegnate al Comune dell'Aquila per detti scopi e non utilizzate sono attribuite alla contabilità speciale.

e) il titolare della contabilità speciale con il supporto e l'asseverazione del collegio dei revisori interno all'Ente rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal richiamato Regio decreto e dalle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze.»

«43-*sexies*. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare la previsione di cui all'art.4 commi 6, 6 *quater*, 7 e 8 della Legge 125 del 30/10/2013 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 % dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il ed. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'art. 67 *ter* del D.L.83/2012 convertito con Legge n.134/2012. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate - per le sole annualità 2015 e 2016 - in deroga al limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui al DL n.90 del 24/06/2014, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 nonché nei limite della dotazione organica dell'Ente.»



*Conseguentemente:*

– all'art. 3, comma 21, lett g) sostituire la parola: "triplo" *con la seguente*: "quintuplo".

– *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 100.000.000;

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000.

---

### **1.481 (testo 2)**

GRANAIOLA

*Dopo il comma 80 aggiungere i seguenti:*

«80-bis. Nelle more della presentazione del provvedimento di riordino della materia delle concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi, il pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, del decreto-legge n. 296 del 27 dicembre 2006, anche in riferimento ai contenziosi in atto alla data del 30 novembre 2014 è sospeso e la definizione dei canoni stessi è attuata sulla base della disciplina dettata dal provvedimento di riordino di cui la presente comma.

80-ter. In previsione del riordino di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana con proprio decreto, linee guida per le Soprintendenze regionali volte a consentire il permanere, nelle aree del demanio in concessione, dei manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le modalità previste dalle Regioni.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni'.*

2015: – 40.000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

---

**1.642 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:*

---

**1.747 (testo 2)**

TONINI, BERTUZZI, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, PEGORER, TRONTI, DALLA ZUANNA, PUPPATO

*Dopo il comma 104 sono inseriti i seguenti:*

"104-bis. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente: "5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

104-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;  
2016: – 2.000.000;  
2017: – 2.000.000.

---

**1.935 (testo 2)**

MILO

*Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:*

---

**1.1224 (testo 2)**

GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, MATURANI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, Gianluca ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, Elena FERRARA, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

*Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:*

«140-bis. Nell'ambito del Piano di cui al comma 140, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata agli interventi di cui ai commi da 140-ter a 140-novies.

140-ter. Al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle micro, piccole e medie imprese sui mercati al di fuori del territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, sono concesse alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in alternativa tra loro:

a) un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento delle spese sostenute, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'utilizzo, mediante stipula di un contratto di consulenza, di figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale.

b) in caso di assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, di *manager* con comprovata esperienza professionale nel campo del commercio internazionale, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

1) riduzione del 50% degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del *manager*;

2) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del *manager*;

140-quater. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 141-ter, lettera a), le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 141-septies, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 141-septies.

140-quinquies. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo I, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,

n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

140-*sexies*. Il credito di imposta di cui al comma 141-*ter*, lettera a), è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

140-*septies*. I contratti di assunzione di cui al comma 141-*ter*, lettera b), non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Il contratto di assunzione prevede, altresì, gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera b), l'impresa è tenuta a dichiarare che il manager non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa.

140-*octies*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-*ter*, lettere a) e b) del presente articolo, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto degli stanziamenti di cui al comma 140-*novies*.

140-*novies*. Ai fini di cui al comma 140-*ter*, 12 milioni di euro sono destinate alle finalità di cui al comma 140-*ter*, lettera a) e 18 milioni di euro per le finalità di cui al comma 140-*ter*, lettera b).

---

**1.1273 (testo 2)**

BONFRISCO

*Dopo il comma 142, inserire i seguenti:*

«142-bis. Al fine di consentire lo sviluppo di iniziative nell'ambito della ricerca scientifica in materia di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici è autorizzata la spesa per l'anno 2015 di euro 15 milioni e di euro 5 milioni per gli anni 2016 e 2017.

142-ter. Ai relativo onere si provvede quanto a 15 milioni per l'anno 2015 e quanto ai 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante riduzione dell'1% degli stanziamenti di parte corrente inseriti nell'allegata tabella C.

142-quater. Tali risorse sono destinate al finanziamento di Accordi di Programma Quadro con società, consorzi, associazioni, organismi e fondazioni a totale o prevalente partecipazione di enti pubblici, valutate dall'ANVUR, costituiti con leggi o disposizioni statutarie, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca pluriennali.

14-quinquies. Il Ministro per l'ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, stabilisce il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i soggetti di cui al comma 2, seguendo un criterio premiale che si basi sulle valutazioni ANVUR.»

---

**1.1321 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 143, aggiungere, in fine, il seguente:*

«143-bis. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "30 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione agli statuti di autonomia»;

al primo periodo, le parole: "la giustizia civile, penale e minorile", sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa,»

e) al terzo periodo, all'alinea, dopo le parole: "Con i predetti accordi", sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».

d) sopprimere le parole da: "Aifini di evitare disparità", fino alla fine del comma.»

---

**2.786 (testo 2)**

CATTANEO

*All'articolo 2. il comma 98 è sostituito dai seguenti:*

«98. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) In deroga alla disposizione del comma precedente per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017 il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b). della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».

*98-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 1, comma 132 della presente legge.»

---

**2.824 (testo 2)**

CALEO, VACCARI

Dopo il comma 103 inserire i seguenti:

«103-*bis* Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-*bis.* (*Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico*) – Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle "Somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

103-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;

2016: – ;

2017: – .

---

## **2.1017 (testo 2)**

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*« 146-bis. La Regione Sardegna destina alla copertura del debito commerciale diretto e indiretto, una quota pari a 100 milioni dell'ammontare complessivo degli accantonamenti disposti per ciascuno degli anni 2015-2017 a valere sulle partecipazioni erariali, per effetto del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, dai commi 22 dell'articolo 15 e 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni e dal comma 526 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni. »

146-ter. Alla stessa al fine di conseguire il pareggio di bilancio sono comunque assicurate le condizioni previste per le regioni a statuto ordinario di cui ai commi da 162 a 181. Le disposizioni attuative finalizzate al conseguimento del pareggio di bilancio sono quelle previste per le regioni a statuto ordinario, di cui ai commi da 162 a 181, salvo differenti accordi sottoscritti tra la Regione e il Governo.»

146-quater. Al fine di porre in essere il monitoraggio sulle entrate tributarie di propria competenza, l'agenzia delle Entrate è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Regione Sardegna, anche in deroga al modello definito a livello nazionale, per ottenere elementi informativi re-



lativi ai tributi devoluti e compartecipati e per delegare e indirizzare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi ad esse relativi.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 100.000.000;

2016: - 100.000.000;

2017: - 100.000.000.

---

## **2.1320 (testo 2)**

BROGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 195 inserire i seguenti:*

"195-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dall'articolo 2, commi da 181 a 184, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

195-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni di cui al comma 195-bis, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente.

195-quater II pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

*195-quinquies* All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "all'anno immediatamente successivo" sono sostituite da "al secondo anno immediatamente successivo" e le parole: " 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 45.500.000;

2016: - ;

2017: - .

---

## **2.1349 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 198, inserire i seguenti:*

«198-bis. All'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare IMI della Provincia di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3.»

198-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 1, comma 132 della presente legge.»

---

### 3.248 (testo 2)

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MATTEOLI, MILO, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, Eva LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE, FILIPPI, DI BIAGIO, BROGLIA, VACCARI

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

---

### 3.302 (testo 2)

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MALAN, MANDELLI

*Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:*

---

### 3.421 (testo 2)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

Dopo il comma 64 inserire i seguenti:

«64-bis. Al fine di ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordi-

nanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) le Pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.;

c) gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio delle macerie di cui alle lettere precedenti. A tal fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizioni e rimozione macerie comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti;

e) al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica -Comune dell'Aquila, le macerie di cui alla lettera a) vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie n. 2 del 18 dicembre 2012 è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli Comuni del cratere o il competente Ufficio Speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto- gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento

delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale;

d) per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2.12.2010 e dell'accordo di programma del 14.1.2013 di cui al comma precedente, il Presidente della Regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i Comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25.10.2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie - ex OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila ed i Comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali».

«64-ter. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 en. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila».

«64-quater. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune dell'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2014-2016, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione dell'emergenza post sisma».

«64-quinquies. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei predetti fabbricati».

*Conseguentemente:*

all'art. 3, comma 21, lett. g) sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quintuplo".

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 100.000.000;

2016: - 100.000.000;

2017: - 100.000.000.

---

## ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI N. 1699

### G/1699/1/5

COLUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, con particolare riferimento alla Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

Premesso che:

l'UNIDO ITPO è un organismo che svolge una importante funzione di promozione della tecnologia italiana nel mondo, creando un sensibile giro di affari per le esportazioni delle imprese italiane;

l'attività dell'UNIDO ITPO è finanziata mediante le risorse appostate sul capitolo 2204 della Tabella 6 del Ministero degli Affari esteri;

a fronte dei tagli alle disponibilità di tale capitolo presenti nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio l'UNIDO ITPO non potrebbe assolvere alle proprie funzioni, con evidenti ricadute per la promozione e vendita della tecnologia italiana all'estero;

nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge di bilancio la Missione: *Cooperazione allo sviluppo* il Programma: *Sviluppo*, nel quale è allocato il capitolo 2204, è stato rifinanziato con la somma di 50.000 euro;

impegna il Governo:

in sede di ridefinizione dei capitoli di spesa a destinare l'importo di 50.000 euro al capitolo 2204.

---

### G/1699/2/5

AZZOLLINI

Il Senato;

in sede di esame del disegno di legge n. 1699,

impegna il Governo:

a disporre la destinazione degli incrementi, ove approvati, al Programma di spesa 5.3 «approntamento e impiego delle forze navali»,

iscritto nello stato di previsione n. 11 del Ministero della Difesa, ad incremento dei capitoli ordinariamente destinati alla copertura finanziaria dei fabbisogni operativi e di ricerca del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali – CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa con indicazione specifica nell'ambito delle note preliminari al bilancio dello Stato.

---

### **1.Tab.1.1.5**

IL GOVERNO

*Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 5 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche, programma 8 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche:*

2015:

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

2016

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

2017

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 10 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino:*

2015:

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

2016

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

2017

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

*Conseguentemente allo stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione: Entrate extra-tributarie-Entrate. ricorrenti-Redditi da capitale - Unità di voto 2.1.3*

2015:

CP: 10.000.000;

CS: 10.000.000.

2016

CP: 10.000.000;

CS: 10.000.000.

2017

CP: 10.000.000;

CS: 10.000.000.

---

### **2.Tab.2.3.5**

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE, PAGLIARI

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. Politiche economiche-finanziarie e di bilancio, programma 1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2017

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma*



1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2017

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

---

## **2.Tab.2.1.5**

IL GOVERNO

*Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:*

*Missione 1 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 2 - Cooperazione allo sviluppo:*

2015:

CP: 470.000.000;

CS: 470.000.000.

2016

CP: 470.000.000;

CS: 470.000.000.

2017

CP: 470.000.000;

CS: 470.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

*Missione 3 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 2 - politica economica e finanziaria in ambito internazionale:*

2015:

CP: – 470.000.000;

CS: – 470.000.000.

2016

CP: – 470.000.000;

CS: – 470.000.000.

2017

CP: – 470.000.000;

CS: – 470.000.000.

---

### **2.Tab.2.2.5**

#### **IL GOVERNO**

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella missione 2 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri è modificata la denominazione del programma 3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri in Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento.*

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si apportano le seguenti variazioni:*

*Missione 21 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:*

2015:

CP: – 69.172.079;

CS: – 69.172.079.

2016

CP: – 66.901.804;

CS: – 66.901.804.

2017

CP: – 64.085.307;

CS: – 64.085.307.

*Missione 17 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, prima del programma 1 - Protezione sociale per particolari categorie inserire il programma Terzo settore - associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni:*

2015:

CP: 69.172.079;

CS: 69.172.079.

2016

CP: 66.901.804;

CS: 66.901.804.

2017

CP: 64.085.307;

CS: 64.085.307.

---

## **2.Tab.2.4.5**

AZZOLLINI

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa missione 5 - difesa e sicurezza del territorio, programma 5.3 - approntamento e impiego delle forze navali, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000,.

2016

CP: + 3.000.000;;

CS: + 3.000.000,.

2017

CP: + 3.000.000;;

CS: + 3.000.000,.

*Conseguentemente,*

*allo stato di previsione del Ministero dell'Economia delle Finanze, missione 33 - Fondi da ripartire, programma 33.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000,.

2016

CP: - 3.000.000;;

CS: - 3.000.000,.

2017

CP: - 3.000.000;;

CS: - 3.000.000,.

---

**2.1**

## IL GOVERNO

*All'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio– Programma 1 – Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, aggiungere il seguente capitolo: «n. 3931».*

---

**4.Tab.4.1.5**

## IL GOVERNO

*Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:*

*Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese:*

2015:

CP: 8.999.731;

CS: 8.999.731.

2016

CP: 17.999.462;

CS: 17.999.462.

2017

CP: 17.999.462;

CS: 17.999.462.

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:*

*– Missione 2 – Politiche previdenziali, Programma 2 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali:*

2015:

CP: – 8.999.731;

CS: – 8.999.731.

2016

CP: – 17.999.462;

CS: – 17.999.462.

2017

CP: – 17.999.462;

CS: – 17.999.462.

**8.Tab.8.2.5**

RUSSO, FASIOLO

*Alla Tabella 10, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 6.2:*

2015:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

2016

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

2017

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 – Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, U.d.V. 5.1:*

2015:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2016

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2017

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

**8.Tab.8.1.5**

SCIASCIA

*Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di*

razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1- cap. 2309) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2016

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2017

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

*Consequentemente al medesimo stato di previsione, alla missione 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:*

*a) al programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: – 500;

CS: – 500.

2016

CP: – 500;

CS: – 500.

2017

CP: – 500;

CS: – 500.

*b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: – 500;

CS: – 500.

2016

CP: – 500;

CS: – 500.

2017

CP: – 500;

CS: – 500.

---

**10.Tab.10.1.5**

CERONI

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 7. Fondi da ripartire, programma 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2016

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2017

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 2. – Ricerca e innovazione, programma 2.1 – Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2016

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2017

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

**14.Tab.14.1.5**

CERONI

*Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1. – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2016

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2017

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della salute, missione 2. –Ricerca e innovazione, programma 2.1 – Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2016

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2017

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

---

## 17.1

IL GOVERNO

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

---